



**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
(Provincia di Cuneo)

Prot. n. 5104

Del 22 febbraio 2017

**CONSIGLIO COMUNALE**

---

**SESSIONE ORDINARIA**

Seduta del giorno 21 dicembre 2016

---

**PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA**

## ORDINE DEL GIORNO

### CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2016

1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.
2. Art. 74 – D.Lgs n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. n° 126/2014 – Verifica qualità e quantità immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78.
3. Legge Regionale 15/89, modificata con L.R 39/97 e L.R 03/2015. Definizione quota proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici adibiti al culto - anno 2017.
4. Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con Legge 06/08/2008 n. 133 e s.m.i. Approvazione.
5. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2017/2019 ed elenco annuale per l'anno 2017.
6. Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019.
7. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.
8. Modifica Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
9. Adeguamento del P.R.G.C. alla nuova normativa regionale sul commercio – D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.m.i, D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 - Approvazione dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita e revisione generale.
10. Variante parziale n° 37 al P.R.G.C. formata ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 05.12.1977 n° 56 e successive modifiche ed integrazioni. ADOZIONE
11. Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso: definizione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter., D.P.R. 06.06.2011, n° 380 e s.m.i.
12. Adozione progetto preliminare della "Variante 2016" al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.



**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
*(Provincia di Cuneo)*

Alle ore 17.00 il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei presenti.

Eseguito tale appello risultano presenti n. 12 Consiglieri (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRANDE Laura, TORTONE Osvaldo, FERRARO Rocco, CASASOLE Alberto, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia) e assenti n. 4 Consiglieri (ELLENA Margherita, GRINDATTO Luca, PORTOLESE Pasquale, TESIO Paolo ). Risultano altresì assenti gli Assessori Maria Silvana Folco e Massimiliano Gosio.



# **CITTÀ DI SAVIGLIANO**

*(Provincia di Cuneo)*

## **APERTURA DI SEDUTA**

### **COMUNICAZIONI**

**PRESIDENTE:** Sono presenti in dodici consiglieri, comunica che visto che i microfoni non funzionano ci sono tre microfoni portatili. Invita ad alzarsi per l'esecuzione degli inni.

#### *ESECUZIONE INNI*

**PRESIDENTE:** anche se il Consiglio si tiene a pochi giorni dal Natale, la ricorrenza più cara, si avverte un clima di grande tensione. Si riferisce soprattutto alla strage compiuta a Berlino dai terroristi. Rivolge il suo pensiero all'ambasciatore russo ucciso in Turchia e alle migliaia di cittadini siriani massacrati da una guerra assurda. Si auspica che l'assurdità e la cattiveria umana possano essere soprafatte dall'intelligenza e dalla voglia di pace che è intrinseca in ogni uomo. Il piccolo contributo del Consiglio non può essere che ricordare i caduti e le loro famiglie nonché le sofferenze di coloro che sono coinvolti in questa guerra con un minuto di silenzio. Invita i Consiglieri ad alzarsi.

#### *SILENZIO*

**PRESIDENTE:** ricorrono due incombenze: il Premio Olmo e il premio Martorelli. Dà la parola all'Assessore Ravera per l'illustrazione e la consegna dei premi.

ENTRA PORTOLESE Pasquale (12 +1)= 13

**RAVERA Chiara:** in merito al premio Città di Savigliano Antonino Olmo, fa presente che si tratta di un premio messo a disposizione di uno studio o per coloro che hanno intrapreso una consistente iniziativa culturale intesa ad analizzare e valorizzare la storia, la cultura, l'arte e la tradizione, la letteratura, la linguistica, il teatro, l'economia, le scienze sociali, l'antropologia ed altre discipline in riferimento a Savigliano e al suo territorio.

ENTRA FOLCO Maria Silvana

ENTRA OCCELLI Maurizio (13 +1)= 14

Propone di far entrare i bambini e le maestre. Rivolgendosi ai bambini comunica che sono stati invitati perché hanno vinto un premio molto importante per un bellissimo spettacolo teatrale. Aggiunge che il vincitore dell'edizione 2015 del Premio Olmo è l'Associazione La Barca dei Soli con lo spettacolo teatrale "il viaggio nel tempo attraverso i personaggi storici a Savigliano" andato in scena nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, con la collaborazione della Scuola per l'Infanzia Gullino di Savigliano. Legge la motivazione "lo spettacolo incentrato su un immaginario viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di alcuni importanti personaggi storici savigliesi rappresenta un efficace esempio di valorizzazione e trasmissione della storia locale attraverso l'uso de linguaggio

*teatrale. In particolar modo la Commissione ha apprezzato il coinvolgimento attivo in qualità di attori in erba dei bambini della Scuola per l'Infanzia che hanno partecipato con entusiasmo, impegno e passione, valorizzati anche dagli originali ed efficaci costumi realizzati dalle insegnanti".* Porge i suoi complimenti perché lo spettacolo è davvero piaciuto tanto. Chiede quali sono i personaggi di cui si è parlato nello spettacolo.

I BAMBINI: Giovanni Schiaparelli, le sorelle Milanollo, Santorre di Santarosa e Davide Calandra.

RAVERA Chiara: è stato molto bello anche il progetto portato avanti in quanto pensa che se i bambini conoscono la storia e il patrimonio culturale cittadino saranno adulti capaci di riconoscerne l'importanza e di saperlo valorizzare tutelare nonché di trasmetterlo alle generazioni future. Invita a raggiungerla anche il Consigliere Portera che è componente della Commissione per l'assegnazione del premio e la dott.ssa Silvia Olivero Direttrice dell'Archivio storico; la quale si è occupata della gestione a livello amministrativo. Invita le insegnanti e la signora Daniela Caratto in qualità di vicepresidente dell'Associazione La Barca dei Soli, a raggiungerla. Il Sindaco consegna una pergamena. Ai bambini invece viene donata una guida turistica di Savigliano a fumetti per scoprire Savigliano con giochi e filastrocche.

APPLAUSO

ENTRA GRINDATTO Luca (14 +1)= 15

RAVERA Chiara: introduce un altro premio di studio e ricerca dedicato a Ciro Martorelli che si propone di incentivare sia studi che ricerche relative al Museo Civico di Savigliano e alle sue collezioni nonché a tematiche storiche e artistiche legate al territorio saviglianese. Il premio di studio è stato dedicato ad una persona che ha dedicato molta parte della sua vita al Museo Civico di Savigliano. E' anche presente la famiglia che congiuntamente all'Amministrazione ha deciso di promuovere il premio. Aggiunge che ogni anno viene individuata una tematica e questo anno era la seguente: *"dal bookshop al Museum store. Il merchandising museale idoneo al Museo civico Antonino Olmo"*. Il premio se lo sono aggiudicati Pierluigi Mucciolo e Mattia Dedominici che hanno condotto uno studio davvero approfondito e hanno conquistato tutta la commissione per la passione e l'entusiasmo profuso. Si sono recati più volte al Museo confrontandosi con la Direttrice, hanno visitato molti musei in Piemonte e non solo per cercare di capire come essi si comportano in materia di merchandising ovvero gadgets, per elaborare quindi una proposta specifica al Museo di Savigliano che ha delle caratteristiche peculiari rispetto ad altri musei. Sono stati molto creativi ed originali allontanandosi molto dai gadgets generalistici, proponendo ad esempio il portachiavi con lo scheletro, reperto conservato presso il Museo Civico. Un esempio dei tanti gadgets inventati. Nonostante si potessero limitare a questa parte hanno formulato dei suggerimenti su come allestire il Museum Shop del Museo. Non si dilunga oltre e legge la motivazione del premio: *"la serietà dell'indagine svolta nei musei piemontesi, la molteplicità dei contatti attivati con ditte e fornitori, l'accurata selezione delle opere museali da prendere in considerazione ed il taglio critico adottato che evidenzia in modo costruttivo il percorso suggerito al Museo per dotarsi di un efficace souvenir shop, permettono alla commissione di convergere in un giudizio molto positivo sull'elaborato presentato e di ritenere che i candidati Mucciolo e Dedominici abbiano svolto ottimamente il progetto di ricerca assegnato"*. Invita a raggiungerla la Direttrice Rosalba Belmondo che li ha seguiti durante l'anno, la famiglia Martorelli e i signori Mucciolo e Dedominici

APPLAUSO

RAVERA Chiara: invita i premiati a prendere la parola.

MUCCILO Pierluigi: è stato un progetto importante sotto molti punti di vista, come arricchimento personale perché ha implicato una responsabilità non da poco ed è un progetto con un termine. Durante l'anno si sono affrontati molti temi diversi e si sono visti molti musei mai visti prima ma di cui avevano soltanto sentito parlare. Si sono confrontati con una realtà che al pubblico in genere non interessa molto ovvero il rapporto con i fornitori e la scelta dei gadgets. Si è trattato di un

esercizio molto creativo e senza un apporto grafico come quello di Mattia non sarebbe stato possibile. Aggiunge che è stato molto bello riuscire a comporre tante parti diverse ovvero il lato tecnico di studio e di metodo ma anche di crescita personale con un progetto che non è la solita tesi ma un progetto a tuttotondo. Senza la Direttrice probabilmente non sarebbero riusciti neanche a realizzare il 50% del progetto. Chiede quindi un doveroso applauso.

#### APPLAUSO

Ringrazia anche la famiglia Martorelli della possibilità ricevuta. Si tratta del parere di due ragazzi che hanno creato qualcosa di bello grazie anche a molte altre persone.

RAVERA Chiara: si procede con la premiazione e chiama i due consiglieri che fanno parte della commissione per l'assegnazione del premio Martorelli.

PRESIDENTE: incombe l'obbligo di assegnare l'encomio ufficiale a due vigili urbani: Gaetano Longobardi e Luigi Piccinonno. Dà la parola al Sindaco.

SINDACO: fa presente che la notizia è uscita sui giornali e qualcuno conosce meglio la situazione. Precisa che il Comandante della Polizia Municipale Geom. Odasso, ci teneva ad essere presente ma per motivi famigliari non ha potuto presenziare. Legge la motivazione dell'encomio: *“ il servizio di pattuglia automontata per il controllo del territorio intercettava un autocarro con due uomini a bordo rubato in città la mattina stessa ed individuato da un operatore di Polizia Locale fuori servizio. Dopo un breve inseguimento stradale i due soggetti uno dei quali pluripregiudicato e piuttosto aggressivo abbandonava l'autocarro e si davano al fuga a piedi per i campi ma venivano rincorsi raggiunti ed immobilizzati in flagranza di reato e accompagnati al comando. L'autocarro veniva recuperato e restituito al legittimo proprietario, tradotti il giorno successivo al Tribunale di Cuneo venivano processati con rito direttissimo e condannati per furto aggravato, insolvenza fraudolenta e resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi sei di reclusione e alla pena pecuniaria di 180 euro per il primo e 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa per il secondo con la sospensione condizionale della pena per entrambi. L'Amministrazione e il Comando esprimono il proprio apprezzamento e la propria riconoscenza per questa efficace azione operativa”*. Si consegna l'encomio ai due agenti.

#### APPLAUSO

PRESIDENTE: comunica che la Conferenza dei Capigruppo vista la corposità dell'ordine del giorno ha concordato che eventuali interrogazioni e / o interpellanze presentate avranno risposta scritta. L'interrogazione presentata dal Consigliere De Lio verrà inoltrata ai competenti uffici e otterrà nei tempi previsti dal Regolamento risposta scritta.

DE LIO Maurizio: ringrazia e chiede se è possibile ottenere riscontro nel più breve tempo possibile. E' a conoscenza che l'Assessore ha 30 giorni di tempo per rispondere.

PRESIDENTE: sarà sua premura riferirlo all'Assessore Gosio.

SINDACO: è a conoscenza che l'Assessore ha già preparato la risposta. Comunica al Consiglio che attraverso la Consulta per la Solidarietà è stato erogato un bonifico al Comune di Accumuli di € 14.000 ovvero le somme raccolte da tutte le iniziative in città dopo il sisma dell'agosto scorso. Ha contattato personalmente il Sindaco Stefano Petrucci di Accumuli e il bonifico è un contributo per la Scuola elementare e per l'edificando Parco Giochi. Ringrazia i saviglianesi e i gruppi che si sono movimentati per raccogliere fondi. Aggiunge che come annunciato nel Consiglio di fine giugno, nei primi giorni del 2017 rassegnerà le dimissioni e chiede alla Conferenza dei Capigruppo di fissare la data del Consiglio Comunale per la ratifica delle dimissioni.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41**

**OGGETTO: ART. 74 D.LGS. N. 118/2011 INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 126/2014 – VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' IMMOBILI DA CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLE LEGGI N. 167/62, 865/71 E 457/78**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ART. 74 D.LGS. N. 118/2011 INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 126/2014 – VERIFICA QUALITA' E QUANTITA' IMMOBILI DA CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLE LEGGI N. 167/62, 865/71 E 457/78**

Su relazione dell'Assessore Chiara RAVERA

Premesso che:

- l'art. 74 del D.Lgs n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs n. 126/2014 elenca, tra gli allegati al Bilancio di Previsione, la deliberazione - da approvarsi prima del Bilancio stesso - con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18.04.62 n. 167, 22.10.71 n. 865 e 05.08.78 n. 457) che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- in data 05/09/2012 con rep. n. 18113, raccolta n. 8109 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Savigliano ed i Signori Tesio Sergio e Rolfo Claudia Agnese con la quale i proponenti hanno ceduto gratuitamente i terreni censiti al C.T. mappali nn. 2603, 2607, 2608, 2613 del Foglio 19 e destinati ad "aree a prevalente destinazione residenziale" siglati R6.5 A - D.U.6 di P.R.G.C. vigente, per le finalità stabilite dall'art. 172, comma 1, lett. C) D.lgs 267/00, ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78;

Alla stregua di quanto sopra detto,

- il Comune di Savigliano possiede aree per edilizia residenziale pubblica, non ancora utilizzate, individuate ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, individuate al catasto terreni del Foglio 19, mappali nn. 2603, 2607, 2608, 2613 classificate "aree a prevalente destinazione residenziale" con la sigla R6.5 A - D.U.6 di P.R.G.C. e che il valore di tali aree è individuato dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale proposto per l'approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 31 ottobre 2016 ed a sua volta recepito nel Documento Unico di Programmazione 2017 / 2019;
- in data 12/12/2016 la 2° Commissione Consiliare ha esaminato la proposta di Verifica qualità e quantità di Immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e 457/78 esprimendo parere favorevole;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. che alla data odierna il Comune di Savigliano possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, identificate al CT mappali nn. 2603, 2607, 2608, 2613 del Foglio 19 e classificate "aree a prevalente destinazione residenziale" con la sigla R6.5 A - D.U.6 di P.R.G.C.;
2. che alla data odierna il Comune di Savigliano non possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, per l'attuazione di interventi di attività produttive e terziarie.



PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Chiara Ravera.

RAVERA Chiara: si tratta dell'usuale ricognizione che si svolge ogni anno in vista del bilancio di previsione. All'esito della ricognizione si rende noto che esistono alcune aree in Via San Giacomo a destinazione residenziale pubblica da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Non esistono invece aree a destinazione produttiva o terziaria. Per quanto riguarda la prima tipologia di aree, precisa che la superficie catastale è di circa 1670 mq e nel Piano delle Alienazioni viene indicata una stima pari ad € 138 al mq per un totale di circa € 230.700.

Nessun altro avendo chiesto la parola.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: ===

Voti astenuti: 6 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

## D E L I B E R A

1. che alla data odierna il Comune di Savigliano possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, identificate al CT mappali nn. 2603, 2607, 2608, 2613 del Foglio 19 e classificate "aree a prevalente destinazione residenziale" con la sigla R6.5 A - D.U.6 di P.R.G.C.;
2. che alla data odierna il Comune di Savigliano non possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, per l'attuazione di interventi di attività produttive e terziarie.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO  
“ART. 74 D.LGS. N. 118/2011 INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 126/2014 – VERIFICA QUALITA' E  
QUANTITA' IMMOBILI DA CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI  
DELLE LEGGI N. 167/62, 865/71 E 457/78”**

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Chiara Ravera.

RAVERA Chiara: si tratta dell'usuale ricognizione che si svolge ogni anno in vista del bilancio di previsione. All'esito della ricognizione si rende noto che esistono alcune aree in Via San Giacomo a destinazione residenziale pubblica da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Non esistono invece aree a destinazione produttiva o terziaria. Per quanto riguarda la prima tipologia di aree, precisa che la superficie catastale è di circa 1670 mq e nel Piano delle Alienazioni viene indicata una stima pari ad € 138 al mq per un totale di circa € 230.700.

PRESIDENTE: comunica al Consiglio Comunale la delibera di Giunta n.133 del 24 novembre 2016, di carattere finanziario, di cui legge integralmente l'oggetto: "*variazione compensativa alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2016/2018 di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del d.lgs. 267/2000*". Informa che i competenti uffici sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

BONETTO Claudio: non ha compreso l'intervento.

PRESIDENTE: ha commesso un errore. Avrebbe dovuto riferirlo durante le comunicazioni.

BONETTO Claudio: non ha capito di cosa si tratta.

PRESIDENTE: precisa che alcuni argomenti sono di competenza della Giunta e la Legge impone che le delibere di competenza finanziaria della Giunta vengano comunicate al Consiglio. Si limita quindi a leggere l'oggetto del provvedimento ma se i consiglieri lo desiderano può leggere il testo integralmente.

BONETTO Claudio: chiede scusa ma non aveva compreso.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 42**

**OGGETTO: L.R. 15/1989, MODIFICATA CON LA L.R. 39/1997 E L.R. 03/2015. DEFINIZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI ADIBITI AL CULTO - ANNO 2017.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: L.R. 15/1989, MODIFICATA CON LA L.R. 39/1997 E L.R. 03/2015. DEFINIZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI ADIBITI AL CULTO - ANNO 2017.**

Su relazione dell'Assessore Chiara RAVERA:

Premesso che:

- la legge regionale 07.03.1989 n. 15, come modificata dalla L.R. 17.07.1997 n. 39 e, recentemente dalla L.R. 11.03.2015 n. 3, disciplina i rapporti intercorrenti tra gli insediamenti abitativi ed i servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento;
- in particolare, l'articolo 4 della normativa predetta, prevede che all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'art. 12 della legge 28.01.1977 n. 10, deve essere annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti attrezzature religiose, così come individuate dall'art. 2 della stessa Legge;
- tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle domande presentate e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti;
- gli interventi realizzabili con la quota dei proventi su menzionati consistono in opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione ed ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché in opere di nuova realizzazione;
- il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale;
- entro i termini stabiliti dall'art. 5, comma 1°, della legge regionale sopracitata è pervenuta (in data 31.10.2016 prot. 29099) una sola domanda, dal Legale Rappresentante dell'"*Arciconfraternità della Pietà*" di Piazza Cesare Battisti per "*allontanamento volatili dalla facciata della Chiesa causanti gravi danni strutturali, pittorici e igienici, protezione del cortiletto interno lato est della Chiesa da dimora di piccioni causanti gravi problemi sanitari agli abitanti delle case si affacciano sul cortiletto e deposito di deiezioni dei volatili*";
- l'istanza è stata sottoposta alla valutazione della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente "*Assetto del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti urbani*", riunitasi nella seduta del 12.12.2016; la Commissione all'unanimità ha ritenuto di escluderla in quanto non rientrante tra gli interventi concorrenti alla ripartizione della quota dei proventi da urbanizzazione secondaria e le finalità disposte dalla legge regionale 07.03.1989 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni ;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-6387 del 23.09.2013 (linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi);

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6775 del 28.11.2013 (nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico);

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- di non assegnare il contributo all'unica domanda presentata dal Legale Rappresentante dell'"*Arciconfraternità della Pietà*" di Piazza Cesare Battisti in quanto non rientrante tra gli interventi concorrenti alla ripartizione della quota dei proventi da urbanizzazione secondaria e le finalità disposte dalla legge regionale 07.03.1989 n. 15 e succ. mod. ed int. ;
- di non accantonare, pertanto, quote dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria che verranno introitati nell'anno 2017, quale somma da destinare per le finalità della legge regionale 07.03.1989 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Chiara Ravera.

RAVERA Chiara: premette che, come ogni anno, ci si occupa di definire la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi sugli edifici di culto ai sensi della Legge Regionale 15/89 e successive modifiche e integrazioni. L'argomento è stato dibattuto nel corso della 2 Commissione Consiliare competente. Aggiunge che è pervenuta nei termini soltanto una richiesta, la cui ammissibilità è stata esclusa dalla Commissione poiché non rientrante nelle finalità previste dalla Legge Regionale, la quale prevede che gli interventi riguardino: opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione ed ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche e opere di nuova realizzazione. La richiesta dell'Arciconfraternità della Pietà è relativa invece ad un sistema di allontanamento dei volatili dalla facciata della Chiesa e non ricalca quindi lo spirito della Legge. Per tale ragione la Commissione ha ritenuto di escludere l'unica richiesta di pervenuta dalla quota.

GANDOLFO Luciano: comprende che la Legge non prevede tale fattispecie; precisa che è presente un problema con i piccioni soprattutto per la facciata appena ridipinta. Ritiene che la Legge prevede che vengano causati dei danni per poi intervenire soltanto in seguito. Si poteva aggirare la norma sostenendo che è molto probabile che la facciata venga danneggiata rendendo quindi necessario un intervento.

RAVERA Chiara: il problema è che la Legge parla chiaro e gli interventi ammessi sono soltanto quelli da essa indicati. Anche se condivide il problema non si può far finta che la Legge preveda anche la tipologia di cui si discute.

GANDOLFO Luciano: chiede a cosa siano destinati i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

SINDACO: trattandosi di oneri di urbanizzazione vengono iscritti nel capitolo relativo e saranno impiegati per quanto previsto dal Conto capitale del Bilancio di Previsione come ad esempio per l'asfaltatura delle strade e il rifacimento della Torre Civica.

BONETTO Claudio: desidera che l'Assessore ripeta i punti che sono previsti dalla Legge.

RAVERA Chiara: precisa che gli interventi previsti dalla Legge sono previsti nel testo della deliberazione. Li legge integralmente: *"gli interventi realizzabili con la quota dei proventi su menzionati consistono in opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione ed ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché in opere di nuova realizzazione"*.

BONETTO Claudio: invece di opporre un diniego alla richiesta avrebbe tentato di trovare una soluzione. Visto che il problema è serio e che la facciata è stata appena ridipinta ci sarebbe stata la possibilità di far formulare all'Ente una richiesta di tipo diverso in modo da esaudire la richiesta.

SINDACO: non capisce cosa intende il Consigliere.

BONETTO Claudio: dal momento che si tratta di un intervento conservativo su una facciata appena realizzata, si poteva compiere uno sforzo. Comprende che in Commissione se ne è discusso.

RAVERA Chiara: replica che la difficoltà è estrema perché sarebbe un'interpretazione troppo forzata. In Commissione infatti nessuno ha sollevato obiezioni in proposito. Aggiunge che diverso sarebbe stato un intervento di restauro. Nella richiesta ci si riferisce però ad un sistema di allontanamento dei volatili, escluso dalla previsione legislativa in materia.

OCCELLI Maurizio: dichiara il suo voto di astensione. E' vero che in Commissione se ne era parlato. Si poteva accontentare Maina una volta tanto.



PORTERA Antonello: dichiara che voterà a favore in quanto si tratta di pura applicazione della Legge.

Nessun altro avendo chiesto la parola.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to FERRERO

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 12 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti contrari: 2 (GANDOLFO Luciano, DE LIO Maurizio)

Voti astenuti: 2 (BONETTO Claudio, OCCELLI Maurizio)

## D E L I B E R A

- di non assegnare il contributo all'unica domanda presentata dal Legale Rappresentante dell'"*Arciconfraternità della Pietà*" di Piazza Cesare Battisti in quanto non rientrante tra gli interventi concorrenti alla ripartizione della quota dei proventi da urbanizzazione secondaria e le finalità disposte dalla legge regionale 07.03.1989 n. 15 e succ. mod. ed int. ;
- di non accantonare, pertanto, quote dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria che verranno introitati nell'anno 2017, quale somma da destinare per le finalità della legge regionale 07.03.1989 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 43**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017-2019, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO CON LEGGE 06/08/2008 N. 133 E S.M.I. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017-2019, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO CON LEGGE 06/08/2008 N. 133 E S.M.I. APPROVAZIONE.**

Su relazione del Sindaco Claudio Cussa

Premesso che:

- l'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge 133 del 06/08/2008, successivamente modificato e integrato dal D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011 e dal D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni e altri Enti Locali*" prevede:
  - al comma 1 che "*per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, (...) ciascuno di essi con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione (...)*";
  - al comma 2 che "*L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale (...)*";
  - al comma 3 che "*gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto*";
  - al comma 4 che "*Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura*";
  - al comma 5 che "*contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione (...)*"
- la ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ha portato all'individuazione di un complesso di immobili, suddivisi in edifici e aree, rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 e s.m.i. che possono essere alienati.

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti previsti dal citato art. 58 della Legge 133/2008 e s.m.i., è stato predisposto il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni 2017-2019, che consta di n. 11 schede relative a singoli beni immobili e di una scheda di sintesi (Allegato A).

Dato atto che:

- in data 31 ottobre 2016 con deliberazione n. 114 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio immobiliare 2017-2019.
- in data 12 novembre 2016 il piano è stato esaminato dalla II Commissione Consiliare.

Richiamato il D Lgs 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare il "Piano triennale delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2017/2019" comprensivo dei suoi elaborati di legge (allegato A);

2. di prendere atto che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
3. di dare atto che gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. di dare atto che contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to PARLANTI

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: 2 (PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti astenuti: 4 (BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, OCCELLI Maurizio)

## D E L I B E R A

1. di approvare il "Piano triennale delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2017/2019" comprensivo dei suoi elaborati di legge (allegato A);
2. di prendere atto che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
3. di dare atto che gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. di dare atto che contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO“PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017-2019, AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO CON LEGGE 06/08/2008 N. 133 E S.M.I. APPROVAZIONE.**

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

SINDACO: premette che si tratta di una delibera propedeutica al bilancio di previsione. Si tratta dello stesso piano presentato nell’anno precedente in quanto, in vista delle prossime elezioni, non si è ritenuto necessario apportare modifiche. E’ in previsione la gara per l’edificio di Corso Vittorio Veneto, finalmente libero dall’arredo dell’Ufficio del Giudice di Pace. A partire dal prossimo anno sarà quindi oggetto di gara d’appalto.





# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 44**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVO AGLI ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2017.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  
RELATIVO AGLI ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO  
2017**

Su relazione del Sindaco Claudio Cussa

Premesso che:

- L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 € si svolge sulla base di una programmazione triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano in osservanza dei disposti di cui agli artt. 21 e 216, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
- Il programma triennale dei Lavori Pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari.
- Le Amministrazioni aggiudicatrici formulano lo schema di programma e l'elenco annuale che sono adottati dall'organo competente e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale congiuntamente al Bilancio Preventivo di cui costituisce allegato.
- Il programma in versione informatizzata è trasmesso all'Osservatorio Regionale LL.PP. per permettere allo stesso l'espletamento dei compiti di controllo affidatigli dalla Legge.
- Con deliberazione n. 113 del 31/10/2016 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Triennale 2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2017.

Dato atto che il succitato programma si compone dei seguenti documenti:

- Relazione di accompagnamento al Programma LL.PP. 2017/2019;
- Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda n. 2 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda n. 2B - Elenco immobili da trasferire art.128 comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
- Scheda n. 3 - Elenco annuale;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. Di approvare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato.
2. Di dare altresì atto che il succitato programma verrà trasmesso all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to PARLANTI

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16  
Votanti: 16  
Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)  
Voti contrari: 3 (PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia, OCCELLI Maurizio)  
Voti astenuti: 3 (BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano)

## D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato.
2. Di dare altresì atto che il succitato programma verrà trasmesso all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO:  
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVO AGLI  
ANNI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2017”.**

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

SINDACO: anche la presente delibera è propedeutica al Bilancio di Previsione. I lavori in questione riguardano una riqualificazione urbana e i percorsi urbani del commercio: Via Sant’Andrea, Piazza Santarosa, Via Alfieri, Piazza del Popolo, con il contributo regionale. Il lavoro è stato appaltato ed i lavori partiranno nella primavera del 2017. Il secondo intervento riguarda il cimitero dal momento che si è verificata una carenza di loculi e quindi si costruirà un nuovo padiglione suddiviso su due annualità: 2017 e 2018.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 45**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2017/2019**

L'anno **duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2017/2019**

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE.

Premesso che:

- con il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'ente il Documento Unico di Programmazione il quale si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa;
- l'approvazione del D.U.P. da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29.07.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
- la Giunta Comunale, giusto il provvedimento n. 135 in data 28/11/2016, ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- per quanto premesso, si rende ora necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente al bilancio di previsione 2017/2019, la Nota di aggiornamento sopra indicata che adegua il contenuto del documento di programmazione, approvato a luglio, alla definitiva previsione di entrata e spesa del bilancio;
- con l'approvazione del presente documento, l'Amministrazione individua gli obiettivi, articolati per missioni e programmi, realizzabili in ragione delle risorse disponibili, di modo che il DUP assuma valenza anche di strumento di rendicontazione, per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici dell'ente;
- ai sensi di legge, tale documento di programmazione ha quindi carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente e verrà adattato, mediante note di aggiornamento, nel caso cambino i riferimenti normativi, i dati e le informazioni alla base del documento stesso;
- le deliberazioni di Consiglio e di Giunta non coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP, saranno da considerarsi inammissibili ed improcedibili, in quanto non in linea con la programmazione del bilancio approvata dal Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del già citato Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, nella sua versione definitiva ed integrale quale risulta allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone delle due seguenti sezioni:
  - Sezione Strategica (SeS), avente un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
  - Sezione Operativa (SeO), che si articola su un periodo pari a quello del bilancio di previsione, e pertanto riferita al triennio 2017/2019;
2. di prendere atto che tale documento ha un contenuto programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sulla quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti nel caso cambino i riferimenti normativi, i dati e le informazioni alla base del documento stesso, entro i termini e con le modalità previste dalla legge.



Il Presidente comunica al Consiglio che la presente deliberazione e la successiva verranno relazionate in modo congiunto dall'Assessore Paonne e poi votate separatamente.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRA FOLCO Maria Silvana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 10 (CUSCA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto,)

Voti contrari: 6 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti astenuti: ===

D E L I B E R A

1. di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, nella sua versione definitiva ed integrale quale risulta allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone delle due seguenti sezioni:

- Sezione Strategica (SeS), avente un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
  - Sezione Operativa (SeO), che si articola su un periodo pari a quello del bilancio di previsione, e pertanto riferita al triennio 2017/2019;
2. di prendere atto che tale documento ha un contenuto programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sulla quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti nel caso cambino i riferimenti normativi, i dati e le informazioni alla base del documento stesso, entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 45 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2017/2019 E N. 46 AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019”**

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco PAONNE.

PAONNE Marco: ringrazia tutti i consiglieri che hanno partecipato, grazie all'ausilio degli uffici, alla stesura del bilancio. Ringrazia i componenti della I Commissione, deputata alla disamina dei documenti relativi al bilancio. Ringrazia altresì il Collegio dei Revisori per il lavoro di controllo e salvaguardia. Aggiunge che il bilancio si adegua alla precedente Legge di Stabilità, la quale al tempo del passaggio in Giunta era quella vigente ma è stata superata dall'attuale in seguito ad un'accelerazione delle tempistiche. Ci si trova quindi, forse per la prima volta, ad approvare il bilancio con la nuova Legge di Stabilità. Essa è stata approvata ma già si paventava una modifica. In ogni caso ci sarà la possibilità di intervenire con delle variazioni per rispettare i nuovi dettami legislativi. Risponde brevemente a coloro che hanno richiesto per quale motivo non si sono tenuti gli incontri pubblici asserendo, che, come Giunta, non lo si è ritenuto opportuno. Nella parte delle spese correnti formula un raffronto tra il preventivato 2017 e l'assestato 2016. Il bilancio di previsione è in diminuzione in quanto sono esclusi i contributi in entrata che verranno incamerati nel corso dell'anno e le partite che sono delineabili in corso d'opera. Al netto di esse, si è praticato un "taglio" trasversale su tutte le voci del bilancio. Anche la partita del sociale è stata ritoccata. Il totale dell'abbassamento rispetto ai numeri dell'assestato è del 5%. Si passa da un assestato di 15 milioni e 460.000 euro per arrivare ad un previsionale di 14 milioni e 713 mila euro. Tutte le missioni hanno subito delle decurtazioni alcune per una ragione fisiologica come i contributi, soprattutto in ambito sociale e lo stanziamento per gli affitti. Essi verranno incamerati con le prossime variazioni delineate in corso d'anno. In merito al debito pubblico precisa che si sta mantenendo l'indirizzo degli ultimi anni di non accendere più mutui ma si procede anzi verso la chiusura degli stessi. Si dovrà valutare con la prossima Legge di Stabilità l'opportunità di abbattere tale quota nella parte corrente di bilancio. In merito al conto capitale fa presente che molti temi sono stati anticipati già nella precedente delibera ovvero quella in merito alla ricognizione dei lavori pubblici. Il numero del conto capitale è più basso degli anni scorsi ed ammonta a circa un milione e mezzo. Negli anni scorsi era 7,8 e l'anno scorso 5 milioni circa ma questo in ragione del tema legato al nodo idraulico: era un deposito di soldi da cui si prelevavano gli importi da corrispondere alle ditte. Coglie l'occasione per ringraziare sia l'Ufficio Ragioneria che l'Ufficio Tecnico perché negli scorsi mesi hanno utilizzato tutti i canali, oltre a quelli di competenza, per consentire che la Regione Piemonte ottemperasse ai termini di pagamenti ormai scaduti. Si è riusciti a chiudere del 100% la partita legata ai nodi idraulici. Si annoverano alienazioni, proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione pari a 550.000 e i ricavi delle concessioni cimiteriali. Le uscite, nella più classica delle loro denominazioni, consistono ad esempio nell'acquisto di materiale didattico e nella manutenzione di alcune strutture. Degno di nota è il progetto commerciale che prevedeva un rifacimento di Via Sant'Andrea e l'acquisto di nuovi arredi urbani per quanto concerne la piazza e Via Alfieri. Il progetto consentirà a 50 attività commerciali di ottenere una nuova veste. Aggiunge che un altro importante intervento riguarda la Torre Civica e infine la costruzione di nuovi loculi in quanto il cimitero di San Salvatore è ormai saturo come, del resto, il Cimitero del capoluogo. In merito alle elezioni referendarie del 4 dicembre, comunica che il giorno prima è stata emessa una nota del Viminale con la quale viene comunicato che le spese per il referendum non saranno coperte al 100%. Si prevedeva infatti che le stesse venissero coperte dallo Stato. Ad oggi si conosce soltanto quel tipo di comunicazione e non è pervenuta nessuna direttiva ufficiale come invece è avvenuto in altri Comuni limitrofi. Probabilmente si procede in ordine alfabetico e con tale provvedimento si comunica quanto lo Stato avrà intenzione di trasferire in termini di rimborso. Ad oggi si può ipotizzare una cifra a carico del Comune pari a circa € 6.000. Si dovrà affrontare il tema e magari elaborare un ordine del giorno in materia. E' soltanto un'ipotesi. Rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

GANDOLFO Luciano: esprime delle perplessità in merito al Dup in quanto nei capitoli di spesa si annovera la costruzione del nuovo padiglione dei loculi. Non si tratta tuttavia di una spesa in

quanto vengono incassati dei ricavi. Rimane l'intervento su Via Sant'Andrea, Piazza Santarosa e Via Alfieri. In merito si sofferma perché auspica in un abbattimento delle barriere architettoniche.

ESCE GRINDATTO Luca ( 16-1) = 15

Sulla Tari rimane dell'idea che l'attività commerciale e quella artigianale siano allo stesso livello e quindi non vede, avuto riguardo anche per ciò che succede nelle città limitrofe. per quale motivo si debba pagare in misura maggiore rispetto agli industriali. Si dovrebbe avere parità di trattamento. Sul bilancio si è aumentata la Tasi dal 2,2 al 3,3 e si è quasi allo stesso livello dell'Imu. Si pagava il 4 x mille dell'Imu ma la tassa è come l'Imu. Farebbe ulteriori decurtazioni. E' facile far pagare tutti per dare qualcosa a qualcuno ma la gente non sopporta oltre. Si devono selezionare coloro ai quali si concede, cercando di non aumentare le tasse perché i cittadini sono all'esasperazione.

PORTERA Antonello: fa presente che sarà coerente con quanto affermato a giugno, allorché non si è condivisa una gestione del semestre che sarebbe venuto e che sui provvedimenti di carattere politico si sarebbe votato contro. Per quanto concerne il merito, l'aumento della Tasi pesa sul Bilancio. Si tratta di una delle tasse più odiose perché produce molta burocrazia per cercare di quantificarla. Nel tempo ci si roda ma appesantisce la burocrazia. Avrebbe gradito si fosse fatto uno sforzo in merito ai costi degli asili nidi, invece ha appreso in Commissione che la situazione rischia di peggiorare e vorrebbe che l'Assessore ne parlasse in questa sede. In merito allo sport ha formulato un'interrogazione, per la quale attende una risposta in cui rileva di non aver condiviso l'aumento in corso d'anno quando ormai tutte le società sportive avevano già deciso i contributi per ciascun iscritto. Per quanto attiene la Legge di Stabilità condivide con l'Assessore Paonne che sia stata approvata a tempo di record ma ci si deve anche aspettare delle modifiche in quanto promulgata con la fiducia di un governo dimissionario e con un'impostazione che dava già per scontata l'approvazione della riforma costituzionale. La circostanza lo preoccupa e non poco perché ha il sospetto che se ci saranno nuovi spostamenti a favore delle Province nel corso di questo anno, il rischio è di gravare il Comune. Se ci saranno variazioni si rischia che il Comune introiti di meno. Dichiara quindi che il voto del suo gruppo sarà contrario.

OCCELLI Maurizio: dichiara che voterà contro entrambe le delibere in quanto pur essendo documenti doverosi ritiene che una Giunta dimissionaria non possa compiere previsioni per tre anni. Sulla Tari afferma che ha delle aliquote che favoriscono gli industriali, come sostenuto anche dal Consigliere Gandolfo. Sottolinea che tutti i "tagli" provengono comunque da Governi del Pd. Fa onore all'Assessore Paonne la proposta di approvare un ordine del giorno. Lo voterebbe favorevolmente.

GRANDE Laura: per quanto concerne il bilancio di previsione pone in evidenza la scelta di approvarlo entro fine anno senza andare in esercizio provvisorio.

ENTRA GRINDATTO Luca ( 15 +1)= 16

Chiaramente è un bilancio che si inserisce in un momento di crisi nazionale economica e politica che si riverbera nel locale. La diretta conseguenza sono emarginazione, povertà e situazioni di disagio. L'impressione è che si sia cercato di fornire una risposta soprattutto a situazioni di bisogno, mantenendo tutti i servizi. Ciò testimonia l'interesse degli amministratori verso coloro che vivono situazioni di disagio. Savigliano si distingue proprio per tale motivo. Si tratta di un bilancio preventivo, quindi i contributi non risultano come voce ma sarà possibile riceverli. Dichiara quindi che la maggioranza voterà favorevolmente.

PAONNE Marco: per quanto attiene i loculi, il costo deve essere iscritto a Bilancio anche se verrà coperto dai ricavi derivanti dalle vendite. Nel Dup è inoltre presente un eventuale proposta futura per quanto attiene le barriere architettoniche sulle quali è già stato organizzato un incontro con i negozi e l'Associazione commercianti visto che sul tema l'Amministrazione può fornire indicazioni. Si tratta di contributi regionali. Sul tema legato a Tari e Tasi fa presente che se ne è già parlato lo scorso Consiglio e che non sono oggetto delle delibere in approvazione. Gli uffici nei giorni scorsi hanno già spiegato le dinamiche delle norme. Se ne è già discusso. Le aliquote della Tari sono

determinate dalla Legge ed eventualmente cambia il Piano finanziario. Sono ormai così da anni e l'anno in corso è uguale ai precedenti, cambia invece il conto economico che, a differenza dell'anno scorso, ammonta a 2 milioni e 990 mila euro. Le dinamiche si sono già analizzate durante lo scorso consiglio. Per quanto attiene la selezione di coloro che incamerano i contributi, sottolinea che i controlli vengono eseguiti e che se alcuni vogliono aggirare le normative hanno comunque la possibilità di farlo. Prende atto della posizione già espressa dal Movimento Cinque Stelle e per quanto attiene le tariffe degli impianti sportivi è a conoscenza che il suo collega esperto dell'argomento ha già predisposto una risposta. In merito alla previsione triennale del Dup, chiarisce che non si poteva optare per una cadenza annuale e che, pertanto, si è preferito redigerlo. Sono scelte compiute dalla maggioranza. Sull'asilo nido è presente nel Dup un accenno all'eventuale esternalizzazione dell'Asilo Nido. Si tratta di comprendere se la normativa obbligherà in tale senso: i dipendenti, infatti, sono, per vari motivi, in uscita ma la normativa attuale impedisce di reintegrare il personale con dipendenti di cooperative o consimili. Il Comune dovrà chiudere alcune sezioni dell'Asilo in quanto non si dispone di un numero sufficienti di puericultrici il cui numero deve essere adeguato e proporzionato a quello dei bambini. E' una questione che va condivisa con i dipendenti. In merito alle tariffe, è a conoscenza del fatto che i fruitori lo ritengono un servizio efficiente. Ringrazia la consigliera Grande per l'intervento formulato a nome della maggioranza.

SINDACO: come in tutti i bilanci alcune circostanze sono visibili e altre non lo sono. Tra le questioni rimaste aperte vi è quella dell'Asilo nido. Si è ritenuto di inserirlo nel Dup perché è un istituzione di qualità da difendere. Nel merito, la preoccupazione è stata di consentirne l'apertura al primo settembre 2017 con gli stessi numeri e qualità del servizio. Aggiunge che i funzionari tecnici devono valutare attentamente la situazione e decidere per il meglio. L'asilo Nido deve proseguire la sua attività e la questione del personale è critica in tutti i settori. La normativa è identica per tutti i Comuni ed alcune amministrazioni con lo stesso bacino dispongono di molti più dipendenti. Ringrazia quindi la nuova Vice Responsabile dei Servizi Finanziari proveniente, in regime di mobilità, dal Comune di Centallo. Si tratta dell'ultima possibilità rimasta ai Comuni. Altre opportunità di assunzione sono molto complicate. Ad esempio in Biblioteca a causa di due pensionamenti, si sono dovute trovare delle soluzioni. Aggiunge che sull'Università si è ad un punto di svolta perché l'importante è diventare un polo importante. Fa presente che i Capigruppo Consiliari hanno autorizzato l'invio di una lettera all'Università di Torino per consentire il trasferimento di gran parte della facoltà di Scienze della Formazione a Savigliano. In mancanza del suddetto trasferimento si dovrà ridiscutere la Convenzione anche perché è un vanto per la città accogliere 1700 studenti ma i costi che incombono su Savigliano sono difficili da mantenere. Anche sotto un profilo contabile la situazione cambierebbe in quanto l'Università costa circa € 350.000 ma il Comune può sopportarne circa la metà. Aggiunge che il conto capitale, costituito in parte dai contributi del Piano del Commercio, è stato redatto sulla base delle necessità quali ad esempio la costruzione dei loculi e la manutenzione della Torre Civica. Sull'illuminazione pubblica verrà terminato il lavoro e le luci gialle diventeranno a led. Un ulteriore passo in avanti. Investimenti privati che porteranno beneficio alla città. Ringrazia tutti per il lavoro svolto che ha consentito di chiudere un difficile bilancio. Sono stati mesi difficili per chiudere la situazione con numeri compatibili e tutti i servizi: tutte le strutture avranno la copertura necessaria. La prossima amministrazione potrà decidere su quali elementi investire e su quali invece effettuare dei risparmi.

FOLCO Maria Silvana: formula alcune considerazioni sull'Asilo Nido a cui tiene particolarmente. Ringrazia le educatrici perché garantiscono una qualità eccezionale del servizio. Si sta lavorando per mantenere la qualità poiché nelle esternalizzazioni si tiene conto di alcuni criteri di accoglienza dell'handicap. L'Asilo di Savigliano è infatti l'unico del luogo ad accoglierli, Si è optato per la differenziazione delle rette in modo che il servizio sia di qualità ed accessibile a tutti. Se avvenisse un'esternalizzazione, essa garantirebbe comunque dei risparmi al Comune ma non così tanti perché vengono imposti limiti quali l'efficienza del servizio che il rapporto numerico educatori-bambini. Aggiunge che sono legati all'Asilo Nido sia la Ludoteca che il Centro Famiglie che mai come in questo periodo ricevono tanta utenza. Coloro che non hanno la possibilità di accedere all'Asilo Nido, utilizzano la Ludoteca come luogo di socializzazione. Aggiunge che alcuni avranno letto la notizia sul giornale di un padre che ammette di aver cambiato città per fruire di tali servizi.

Rende noto che l'anno precedente l'Amministrazione ha partecipato ad un progetto della Regione denominato "Ombelico del Mondo", il quale ha consentito di ampliare il servizio fornendo consulenza ai genitori. Precisa che si sta partecipando ad un progetto delle fondazioni bancarie sulla povertà educativa 0-6 anni di cui gli Enti Pubblici non possono essere capofila e a cui si sta lavorando con l'auspicio di ottenere i finanziamenti di cui potranno giovare l'Asilo, la Ludoteca e il Centro Famiglie.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 46**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE.

Premesso che:

- In relazione a quanto previsto dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., dal vigente regolamento di contabilità, dal D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta Comunale presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con annessi allegati, aggiornato in base ai provvedimenti regolamentari adottati dal Consiglio Comunale in materia tributaria ed extratributaria con i connessi adeguamenti delle previsioni di spesa, ed adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 28/11/2016.
- I progetti di bilancio per gli esercizi 2017/2019 sono stati elaborati sulla base della normativa cognita e vigente in materia di finanza locale, adottando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che verranno successivamente apportate le variazioni che si rendano necessarie in seguito ad eventuali modifiche normative;
- Per quanto attiene ai riflessi delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione 2017/2019 è stata considerata una potenzialità di interventi coerente con le compatibilità di previsione di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica sia delle indotte spese di gestione.
- Le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
  - ✓ *titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;*
  - ✓ *tipologie: definite in base alla natura delle entrate nell'ambito della tipologia di appartenenza,*
  - ✓ *capitoli: eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.*
- La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili. Le spese sono pertanto classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
  - *Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.*
  - *Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.*
  - *Macroaggregati: secondo la natura economica della spesa: costituiscono un'articolazione dei programmi, si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed articoli.*
- Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.
- A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 ed annessi allegati, la Giunta Comunale provvederà a formulare un dettagliato Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances, attribuendo ai vari responsabili di servizio i budget a loro disposizione per il conseguimento degli obiettivi dettagliati.

- Ai sensi del nuovo principio contabile della programmazione, nella seduta odierna e con atto separato, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione definitiva ed integrale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2017/2019 come modificato ed integrato dalla successiva Nota di Aggiornamento - approvata con provvedimento della Giunta Comunale n°135 del 28.11.2016;
- Ai sensi del nuovo principio contabile della programmazione, è stata predisposta la "Nota integrativa", che costituisce allegato al bilancio, quale documento a completamento ed integrazione delle informazioni del bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
- La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati dal nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Al bilancio di previsione, corredato dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e dagli equilibri di bilancio, sono allegati i seguenti documenti:
  1. *Prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;*
  2. *Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;*
  3. *Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
  4. *Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
  5. *Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato*
  6. *Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2017/2019*
  7. *Nota integrativa al bilancio di previsione 2017*
  8. *Rendiconto della gestione 2015 approvato con deliberazione consiliare n° 8 del 27/04/2016 e Bilancio consolidato 2015 approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 28/09/2016 entrambi pubblicati sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*
  9. *Rendiconti della gestione 2015 e bilanci 2015 e gli organismi esterni (unioni e consorzi) e delle società partecipate;*
  10. *Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 21.11.2016 con la quale è stata definita per l'esercizio 2017 la misura percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale così come specificati nel Decreto Ministero dell'Interno 31/12/1983 (art. 172 del D.Lgs. 267/00) – pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*
  11. *Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 21.11.2016 avente ad oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada - Determinazione quote da destinare per l'anno 2017 alle finalità di cui all'art. 40 della legge 29.07.2010 n. 120 - pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*
  12. *Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/11/2016 di approvazione del piano triennale 2017/2019 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*
  13. *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2016 di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2017; pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*
  14. *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2016 di determinazione delle aliquote IMU e TA.SI. e delle relative tariffe TA.RI per l'anno 2017 e determinazione delle rate e delle scadenze per il versamento per l'anno 2017; pubblicata sul sito internet del Comune di Savigliano – Amministrazione trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico;*

15. *Deliberazione consiliare adottata in data odierna con la quale è stata determinata per il 2017 la quantità e qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457;*
16. *Deliberazione consiliare adottata in data odierna con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 della legge 06.08.2088 n. 133 e s.m.i.;*
17. *Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni in materia;*
18. *Delibera consiliare adottata in data odierna relativa alla definizione quota proventi, derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria, per edifici di culto – anno 2017 – adozione programma – L.R. 15/89, modificata con L.R. 17/07/1997 n. 39;*
19. *Deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta dei tributi e servizi locali, come individuate nell'allegato elenco sotto la lettera A);*
20. *Delibera consiliare adottata in data odierna relativa all'approvazione del programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici ed elenco annuale lavori pubblici 2017.*
21. *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come approvati dal Decreto del Ministero dell'Interno 23.12.2015*

- Contestualmente all'approvazione del bilancio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016, è stato verificato il rispetto delle previsioni di competenza triennali 2017/2019 ai vincoli di finanza pubblica come declinati nel pareggio di bilancio dai commi da 709 a 712 dell'art. 1 della già citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono riepilogate nell'allegato 9 al Bilancio di previsione;
- Sono state rispettate le disposizioni previste dall'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.07.2016, relativo all'approvazione dello schema di bilancio previsionale e relativi allegati, e del bilancio di previsione e relativi allegati.
- Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del già citato Regolamento di Contabilità ai Consiglieri è stato consentito presentare emendamenti allo schema del bilancio nel termine di 10 giorni dalla data di deposito e comunque entro il giorno 9 dicembre ore 12.00.

Visto l'art. 3 commi 55 e 56 L. 24.12.2007 n. 244 come modificato dall'art. 46, comma 3 D.L. 25.06.2008 n. 112 che consente agli enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Richiamato l'art. 144 comma 3, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi si dà atto che, con riferimento alle risorse allocate nel bilancio di previsione 2017, non è necessaria l'adozione del programma annuale del fabbisogno degli incarichi.

Visto il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili ai sensi dell'articolo 153 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto altresì il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., depositato nei termini previsti dall'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamati:

- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 446/97;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare nello schema e formulazione proposto dalla Giunta Comunale, giusta la deliberazione n. 135 del 28/11/2016, il progetto di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ed annessi allegati, redatti sulla base dei modelli di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare infine atto che contestualmente all'approvazione del bilancio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016, è stato verificato il rispetto delle previsioni di competenza triennali 2017/2019 ai vincoli di finanza pubblica come declinati nel pareggio di bilancio dai commi da 709 a 712 dell'art. 1 della già citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono riepilogate nell'allegato 9 al Bilancio di previsione.

PRESIDENTE: dato atto che si è precedentemente discusso della delibera in oggetto, pone il provvedimento in votazione.

Nessun altro avendo chiesto la parola.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 10 (CUSSEA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: 6 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti astenuti: ===

## D E L I B E R A

1. di approvare nello schema e formulazione proposto dalla Giunta Comunale, giusta la deliberazione n. 135 del 28/11/2016, il progetto di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ed annessi allegati, redatti sulla base dei modelli di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare infine atto che contestualmente all'approvazione del bilancio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016, è stato verificato il rispetto delle previsioni di competenza triennali 2017/2019 ai vincoli di finanza pubblica come declinati nel pareggio di bilancio dai commi da 709 a 712 dell'art. 1 della già citata Legge di Stabilità, le cui risultanze sono riepilogate nell'allegato 9 al Bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'anno **duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Su relazione dell'Assessore Marco PAONNE

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 75 del 21.12.2004, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni;
- si ritiene opportuno inserire nel predetto Regolamento una norma che preveda la possibilità di rifiutare le richieste di affissione, sulla base di valutazioni relative alle caratteristiche del materiale pubblicitario, qualora lo stesso possa essere ritenuto contrario alla pubblica decenza o possa integrare un'ipotesi di reato;
- che al riguardo, si ritiene di inserire l'art. 26 *bis* nel testo che segue:

	<b>Art. 26 <i>bis</i> DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I messaggi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva, in conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 6, della Costituzione Italiana.</li><li>2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso ovvero qualora possa integrare un'ipotesi di reato.</li><li>3. In tal caso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, verrà inviata al richiedente la comunicazione motivata di diniego con raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.</li><li>4. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il ritiro.</li><li>5. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.</li></ol>

Richiamati:

- Il D.Lgs. 507/1993 istitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 21.12.2004;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto del Contribuente, di cui alla L. 212/2000 e s.m.i.;



Visto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 12 dicembre 2016;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di modificare il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, inserendo l'art. 26 bis nel testo che segue:

	<b>Art. 26 <i>bis</i> DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I messaggi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva, in conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 6, della Costituzione Italiana.</li><li>2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso ovvero qualora possa integrare un'ipotesi di reato.</li><li>3. In tal caso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, verrà inviata al richiedente la comunicazione motivata di diniego con raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.</li><li>4. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il ritiro.</li><li>5. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.</li></ol>

2. di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRA GOSIO Massimiliano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

07.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 9 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, , TESIO Paolo, CASASOLE Alberto,)

Voti contrari: 6 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti astenuti: 1 (FERRARO Rocco)

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, inserendo l'art. 26 bis nel testo che segue:

	<b>Art. 26 bis DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.</b>
	1. I messaggi pubblicitari devono essere improntati al massimo

	<p>rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva, in conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 6, della Costituzione Italiana.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso ovvero qualora possa integrare un'ipotesi di reato.</li><li>3. In tal caso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, verrà inviata al richiedente la comunicazione motivata di diniego con raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.</li><li>4. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il ritiro.</li><li>5. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.</li></ol>
--	--

2. di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO:  
"MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI".**

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Marco Paonne.

ENTRA GOSIO Massimiliano

PAONNE Marco: fa presente che se ne è discusso anche in I Commissione. Si tratta di una modifica molto semplice che integra quanto già è stato previsto dall'art. 21 comma 6 della Costituzione. La modifica non verte sul contenuto ma sul metodo per limitare il rispetto della dignità, del pudore, della pubblica decenza e della morale collettiva a seguito un caso specifico e su consiglio sia degli uffici che della ditta che si occupa delle pubbliche affissioni.

FERRARO Rocco: sottolinea come il contributo apportato in qualità di consiglieri si sia limitato alla costruzione del programma e non ci siano state occasioni per intervenire come maggioranza. Dichiaro di essere libertario e che in quanto tale sostiene le responsabilità individuali sulle questioni. Dalla Repubblica in poi le censure non sono mai state positive. Aggiunge che la libertà di espressione è riconosciuta dalla Costituzione e dal codice di procedura penale. Si lascia decidere ad un organo superiore in termini di morale e bene comune. Ritiene che è complicato nel momento della gestione perché la prassi consiste nel portare i manifesti all'Ufficio Affissioni, il quale procede di conseguenza. Il Regolamento statuisce che è il Comune a decidere ma operativamente non è chiaro se la decisione spetti alla Giunta o ad un funzionario. Porta ad esempio che se qualcuno scrive "Rocco è un ladro" su un comunicato poi affisso, la responsabilità non spetta al Comune ma sarà l'autore del comunicato stesso a risponderne davanti alla Legge. Se si scrive un comunicato con scritto "Rocco è un ladro" e lo appendo il Comune non ha responsabilità ma spetta all'autore della diffamazione risponderne di fronte alla legge. Si chiede dove stia la morale in un manifesto recante l'immagine di un seno, dal momento che ormai nei media e sui social network si vede di tutto. E' un problema di approccio perché si delega qualcuno a decidere cosa è morale e cosa non lo è, anche se fortunatamente si vive in una Repubblica e vige un codice di procedura che garantisce a tutti i livelli. Ci teneva ad esprimere questo suo concetto libertario.

DE LIO Maurizio: dichiara che il suo gruppo voterà contro il provvedimento. Aggiunge infatti che come sostenuto dal Consigliere Ferraro, il rispetto della dignità dei contenuti pubblicitari è garantito dall'art. 21 della Costituzione. Inoltre si pone il problema di chi deve decidere se la Giunta o il Consiglio e in base a quali dettami se non in base alla Carta Costituzionale. Si tratta di un provvedimento superfluo.

PORTERA Antonello: si è trovato in imbarazzo di fronte a tale proposta di delibera, in vista di una pubblicità osè. Ha proposto di precisare il riferimento all'Art. 21 della Costituzione. Si tratta di una modifica regolamentare pleonastica, quindi inutile. Ha ponderato se votare contro o astenersi, optando poi per il voto contrario. Preferisce infatti evitare l'introduzione di norme regolamentari ad personam. Si dovrebbe evitare, salvo casi straordinari. Dopo averci pensato e senza comunicarlo alla consigliera Garaventa ha deciso di votare in tal senso.

TORTONE Osvaldo: dichiara che il suo gruppo voterà a favore. Si stupisce che dopo due anni e mezzo di Consiglio, non si siano ancora compresi i ruoli: Consiglio, Giunta, funzionari. Non è la Giunta a rifiutare un cartello. Il ruolo di consiglieri è di fornire un indirizzo ma lo dava per scontato. In merito all'integrazione, da atto del fatto che sia stata discussa in Commissione.

DE LIO Maurizio: precisa che il Consigliere Tortone è il secondo del gruppo Pd ad aver preso la parola. Dovrebbe rileggersi il regolamento, non poteva parlare e invece lo ha fatto.

PRESIDENTE: il Consigliere aveva facoltà di parola, non si tratta di un'interrogazione.

DE LIO Maurizio:solitamente si prende la parola uno per gruppo o adesso si può parlare di più?

PRESIDENTE: chiarisce che sia consuetudine che si parli uno per gruppo è vero ma che sulle delibere ogni consigliere possa intervenire.

DE LIO Maurizio: chiede scusa al consigliere Tortone ma chiede quale sia il criterio in base al quale decidere: la morale del funzionario o della Giunta?

BONETTO Claudio: premette che la modifica regolamentare è stata esaminata dalla Commissione e che la precisazione voluta dal Consigliere Portera è stata recepita. La volontà di collaborazione sussiste ma non vorrebbe che forzare una normativa preesistente causasse dei problemi. Tale circostanza potrebbe verificarsi qualora una pubblicità, ammissibile in base alla Costituzione, venisse rifiutata da un funzionario sulla base del Regolamento. Non vorrebbe che si dovessero fare ricorsi per una pubblicità che oltrepassa la normativa. Il suo voto sarà contrario perché non vuole che si rechino problemi al Comune ma apprezza il fatto che non si vogliano affiggere manifesti spiacevoli.

OCCELLI Maurizio: fa presente che la normativa è soggetta ad interpretazioni e non vorrebbe che venissero rifiutati dei manifesti elettorali in quanto ritenuti non compiacenti o scandalosi.

PRESIDENTE: la pubblicità elettorale rientra in una altra normativa e sono presenti spazi di affissione appositi. Non sono a carico della ditta appaltatrice.

PAONNE Marco: premette che si è discusso maggiormente della delibera rispetto al bilancio in quanto evidentemente la questione smuove le coscienze. Ringrazia per gli interventi molto chiari. Si è partiti dal caso singolo ma l'obiettivo è ampliare la questione. È una modifica ad abundantiam, sottoposta dalla ditta agli uffici. Non si tratta di abbattere o costruire un ponte ma è una questione che spetta a colui che gestisce la questione ovvero il concessionario. Si può approvare entro questi termini. Alcune osservazioni sono totalmente errate perché non rientrano nel tema mentre ne comprende altre.

PRESIDENTE: è un momento delicato perché il Sindaco sta mostrando il manifesto in questione ai revisori dei conti che hanno fornito il loro parere sul Regolamento.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 48**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SUL COMMERCIO - DCR 29/10/99, n. 563-13414 E S.M.I., DCR 20/11/2012, n. 191-43016 - APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E REVISIONE GENERALE.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio	X	
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SUL COMMERCIO - DCR 29/10/99, n. 563-13414 E S.M.I., DCR 20/11/2012, n. 191-43016 - APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E REVISIONE GENERALE.**

Su relazione dell'Assessore Gianfranco CURTI

Premesso che:

- La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31.03.98, n° 114, ha definito con la L.R. 12.11.1999, n° 28 le norme di indirizzo per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica. Tale legge regionale promuove la competitività del sistema commerciale piemontese e la razionalizzazione della rete, anche in relazione agli obiettivi della tutela del consumatore, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza del sistema distributivo.
- Con Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999 , n. 563 – 13414 erano stati emanati gli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 , n. 114”, sulla base dei quali i comuni dovevano procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici ed alla regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva.
- L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/98 e l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 28/99, stabiliscono infatti l'obbligo per i comuni di adeguare gli strumenti urbanistici e i regolamenti di polizia locale alla normativa sul commercio, sulla base degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa emanati dalle Regioni.
- Il comune di Savigliano ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2001, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/04, ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi regionali sul commercio, approvati con la D.C.R. 29.11.99, n. 563-13414.
- Successivamente, la Regione Piemonte ha emanato la D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831, che ha apportato profonde modifiche alla D.C.R. 29/11/99, n. 563-13414, modifiche che sono state recepite dalla programmazione comunale di Savigliano con deliberazione n° 68 del 26/11/2007.
- In data 20/11/2012 con la DCR 191-43016, il Consiglio Regionale approvava la nuova programmazione commerciale in modifica della previgente DCR 59/2006, modifiche che dovevano ancora essere recepite dalla programmazione comunale di Savigliano.
- Il Comune di Savigliano ha pertanto affidato apposito incarico professionale per la redazione di uno studio finalizzato all'adeguamento delle norme in materia di commercio al minuto in sede fissa.
- Nel mese di aprile 2016, il professionista incaricato ha provveduto all'espletamento dell'incarico consegnando al comune i necessari elaborati corredati da idonea cartografia, ed in particolare:

- ***Relazione programmatica;***



- **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**, ai sensi del 3° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
  - **Norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali**, ai sensi del 4° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
  - **Cartografia con individuazione delle zone di insediamento commerciale.**
- Gli elaborati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a) – D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 – Allegato “A”, sono stati illustrati ai rappresentanti delle categorie provinciali del commercio ed alle associazioni dei consumatori durante la seduta del 25/04/2016 e con invio della documentazione per richiesta parere del 07/12/2016.
  - Gli elaborati sono stati esaminati durante le sedute del 18/07/2016 e del 09/12/2016 della III Commissione consiliare permanente.
  - Risulta pertanto legittimo ed opportuno, anche per le ragioni riportate nella relazione motivata, che qui integralmente si richiamano, procedere all'approvazione dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio ed all'adeguamento del P.R.G.C.
  - Con successivo provvedimento deliberativo a parte, saranno approvate le conseguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. provvedendo altresì alla individuazione e perimetrazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali.
  - Dato atto che continueranno ad essere validi i progetti unitari di coordinamento (P.U.C.) approvati dal comune previo parere della provincia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.. con deliberazione n. 35 in data 26/06/08 relativamente alle localizzazioni L.2 di Via Alba e Via Torino.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114;
- la Legge Regionale 12.11.1999 , n° 28 e s.m.i.;
- la D.C.R. 29.10.99, n. 563-13414 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.12.1977, n° 56 e s.m.i.;
- la D.C.R. 20.11.2012, n. 191-43016 ;
- il Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:
  - **Relazione programmatica;**
  - **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**, ai sensi del 3° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
  - **Norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali**, ai sensi del 4° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
  - **Cartografia con individuazione delle zone di insediamento commerciale.**
2. di dare atto che:
  - con successivo provvedimento deliberativo a parte, saranno approvate le conseguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. provvedendo altresì alla individuazione e perimetrazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali;

- con l'entrata in vigore dei criteri approvati con la presente sono disapplicati i criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2001 e n. 27 del 21/04/04 e successive modifiche, in ultimo recepite dalla programmazione comunale di Savigliano con deliberazione n° 68 del 26/11/2007;
- continueranno ad essere validi i progetti unitari di coordinamento (P.U.C.) approvati dal comune previo parere della provincia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R 563-13414/99 e s.m.i.. con deliberazione n. 35 in data 26/06/08 relativamente alle localizzazioni L.2 di Via Alba e Via Torino.
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 28/99, la presente deliberazione verrà trasmessa per opportuna conoscenza all'Assessorato Regionale al Commercio – Direzione regionale Commercio ed Artigianato, entro 30 giorni dalla sua adozione.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ESCE DE LIO Maurizio (16-1)= 15

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

09.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 15  
Votanti: 15  
Voti favorevoli: 13 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto, OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, GANDOLFO Luciano)  
Voti contrari: ===  
Voti astenuti: 2 (PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

## D E L I B E R A

1. di approvare, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:

- **Relazione programmatica;**
- **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**, ai sensi del 3° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
- **Norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali**, ai sensi del 4° comma dell'art. 8, D.L.gs 114/98 ed in riferimento alla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
- **Cartografia con individuazione delle zone di insediamento commerciale.**

2. di dare atto che:

- con successivo provvedimento deliberativo a parte, saranno approvate le conseguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. provvedendo altresì alla individuazione e perimetrazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali;
- con l'entrata in vigore dei criteri approvati con la presente sono disapplicati i criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2001 e n. 27 del 21/04/04 e successive modifiche, in ultimo recepite dalla programmazione comunale di Savigliano con deliberazione n° 68 del 26/11/2007;
- continueranno ad essere validi i progetti unitari di coordinamento (P.U.C.) approvati dal comune previo parere della provincia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R 563-13414/99 e s.m.i.. con deliberazione n. 35 in data 26/06/08 relativamente alle localizzazioni L.2 di Via Alba e Via Torino.
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 28/99, la presente deliberazione verrà trasmessa per opportuna conoscenza all'Assessorato Regionale al Commercio – Direzione regionale Commercio ed Artigianato, entro 30 giorni dalla sua adozione.

ESCE BONETTO Claudio (15 -1)= 14

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 48 del 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO: “ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SUL COMMERCIO - DCR 29/10/99, n. 563-13414 E S.M.I., DCR 20/11/2012, n. 191-43016 - APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E REVISIONE GENERALE”.**

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Gianfranco Curti.

CURTI Gianfranco: premette che con tale deliberazione, si provvede all'adeguamento del Piano Regolatore alla nuova normativa regionale del commercio e all'approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni. Dopo varie modifiche, a fine anno 2012, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova programmazione commerciale, non ancora recepita dal Comune di Savigliano. Il Comune di Savigliano ha affidato un apposito studio finalizzato all'approfondimento delle norme del commercio minuto in sede fissa.

ESCE DE LIO Maurizio (16-1)= 15

Nel mese di aprile, il professionista incaricato ha provveduto all'espletamento dell'incarico, consegnando al Comune i necessari elaborati corredati da idonea cartografia ed in particolare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e la cartografia con l'indicazione delle zone di insediamento commerciale. Gli elaborati sono stati esaminati nelle sedute di luglio dalla III Commissione con parere favorevole e risulta pertanto legittimo ed opportuna l'approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio al dettaglio e l'adeguamento del Piano Regolatore. Precisa che continuano a rimanere validi i progetti unitari di coordinamento approvati dal Comune con previo parere della Provincia relativamente alle locazioni L2 di Via Alba e Via Torino. Propone quindi al Consiglio Comunale l'approvazione dei seguenti elaborati: i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e la cartografia con l'individuazione delle zone di insediamento commerciale. Con la deliberazione successiva verranno invece approvate le modifiche ed integrazioni al Piano Regolatore. Con l'entrata in vigore dei criteri in discussione sono disapplicati quelli approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale degli anni 2001 e 2004.

ESCE BONETTO Claudio (15-1)= 1



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 49**

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 37 AL P.R.G.C. FORMATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 5 E 7, DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ADOZIONE.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio		X
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio		X
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 37 AL P.R.G.C. FORMATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 5 E 7, DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ADOZIONE.**

Su relazione dell'Assessore Chiara RAVERA;

Premesso:

- che il Comune di Savigliano è dotato di PRG formato ai sensi del Titolo III della L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.G.R. n. 106-28247 del 22.09.1983 e successive varianti regolarmente approvate;
- che intende variare il proprio strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella "relazione", con la finalità di adeguarlo alla programmazione regionale e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale introducendo puntuali specificazioni di carattere normativo in materia;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento essendo il comune dotato di popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 25.000 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R. non ha subito con il presente procedimento alcuna variazione in quanto trattasi di mero adeguamento della strumentazione urbanistica alle disposizioni regionali in materia di commercio;
  - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 25.000 ab. che non ha



subito incrementi;

- punto f): relativamente all'incremento del 2% ammesso per le attività economiche si puntualizza che non ha subito con il presente procedimento alcuna variazione in quanto trattasi di mero adeguamento della strumentazione urbanistica alle disposizioni regionali in materia di commercio;
- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare;
- che, prima di procedere all'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, all'A.S.L. CN1 ed all'A.R.P.A. Piemonte, il parere ambientale ai sensi del c. 2, art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che, con nota prot. 51656 del 05.07.2016, la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di carattere generale;
- che, con nota prot. 48646 del 08/06/2016, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice - Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S.;
- che, con nota prot. 66757 del 29/06/2016 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- sulla base dei pareri pervenuti, il Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale, istituito ai sensi della L.R. n. 40/1998 con compiti di verifica preventiva circa l'assoggettabilità dei piani regolatori e loro varianti alla valutazione ambientale, con provvedimento protocollato al n. 19189 dell'11.07.2016, ha escluso di sottoporre la variante parziale n. 37 dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998;
- l'argomento della variante è stato sottoposto all'esame della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, nella sedute del 19.06.2016 e 12.12.2016;
- la variante parziale n. 37 è costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Estratto Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di zona (articoli modificati);
  - Tav.4 – Individuazione zone di insediamento commerciale ex L.R. 28/99  
scala 1:5.000
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonchè ai piani settoriali vigenti;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

Quanto sopra premesso, richiamati:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016;

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di ADOTTARE la variante parziale n. 37 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Relazione;
  - Estratto Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di zona (articoli modificati);
  - Tav.4 – Individuazione zone di insediamento commerciale ex L.R. 28/99  
scala 1:5.000
- 3) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 4) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 5) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 6) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico Comunale ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 7) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 8) di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, per l'assolvimento degli adempimenti successivi, disposti dall'art. 17, 7° comma della legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

13.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

13.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 14

Votanti: 14

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: ===

Voti astenuti: 4 (OCCELLI Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

## D E L I B E R A

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di **ADOTTARE** la variante parziale n. 37 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Relazione;
  - Estratto Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di zona (articoli modificati);
  - Tav.4 – Individuazione zone di insediamento commerciale ex L.R. 28/99 scala 1:5.000
3. di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

4. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
5. di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
6. di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico Comunale ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
7. di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
8. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, per l'assolvimento degli adempimenti successivi, disposti dall'art. 17, 7° comma della legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **10 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **10 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **20 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 AD OGGETTO: "VARIANTE PARZIALE N. 37 AL P.R.G.C. FORMATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 5 E 7, DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ADOZIONE."**

PRESIDENTE: Dà la parola all'Assessore Chiara Ravera.

RAVERA Chiara: non si dilungherà molto perché si tratta di recepire le modifiche illustrate dall'Assessore Curti. Precisa infatti che la variante parziale n. 37 al Piano Regolatore non fa altro che recepire a livello di norme di attuazione e di cartografia quanto illustrato precedentemente.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 50**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DA INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI IN VARIANTE URBANISTICA, IN DEROGA O CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETT. D-TER), D.P.R. 06.06.2001, N. 380 E S.M.I.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio		X
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio		X
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DA INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI IN VARIANTE URBANISTICA, IN DEROGA O CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETT. D-TER), D.P.R. 06.06.2001, N. 380 E S.M.I.**

Su relazione dell'Assessore Chiara RAVERA.

Premesso che:

- l'art. 16 comma 4 del DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che *"l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale in base a tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione all'ampiezza e all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche dei comuni, ..... omissis ....."*;
- la legge 164/2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" ha introdotto modifiche al quadro normativo di riferimento in materia di edilizia al fine di favorire una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- per effetto del disposto all'art. 17 comma 1 della predetta Legge, è stato introdotto il principio (art 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01) che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione sia stabilita, tra l'altro, anche in relazione: *"alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione Comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche"*;
- l'introduzione del "contributo straordinario" si configura, quindi, quale onere aggiuntivo, rispetto agli oneri ordinari, da determinarsi dall'Amministrazione Comunale, in relazione all'incremento di valore di aree ed immobili in conseguenza a varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso;
- il comma 5 del citato articolo 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., stabilisce che *" nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4/bis"*;
- l'introduzione della lettera d-ter), del comma 4 dell'art. 16 del DPR 380/01 costituisce disposizione legislativa di rango primario e immediatamente esecutiva, alla quale i Comuni, anche in assenza di specifica disciplina regionale, si devono adeguare con proprie norme di carattere regolamentare, orientate alla definizione delle modalità di determinazione dell'importo e di quelle relative alla riscossione;
- il contributo straordinario introdotto dalla lett. d-ter), comma 4, art. 16, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e succ. mod. ed int., è applicato agli interventi su aree od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi della vigente normativa di settore. Il contributo è applicato non solo nel caso in cui le varianti o deroghe abbiano ad oggetto



l'attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in cui tali procedimenti riguardino cambi della destinazione d'uso di edifici od aree;

- in tal senso, sussistono i presupposti per l'applicazione del contributo straordinario ogni qualvolta attraverso una variante urbanistica intervenga una valorizzazione immobiliare per cambio di destinazione d'uso urbanistico o un aumento della capacità edificatoria delle aree, o entrambe le cose, come parimenti può avvenire per gli interventi edilizi in deroga al PRGC ex art. 5, Legge 12.07.2011, n. 106 ovvero art 14, comma 1-bis, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e succ. mod. ed int.;
- i parametri relativi alla determinazione del "*contributo straordinario*" sono previsti anche, per disincentivare l'occupazione di aree libere ed incentivare il riuso di aree già compromesse;

Quanto sopra premesso,

- richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 22-2974, recante "determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52, della legge regionale 05 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
- in assenza di specifico e complessivo intervento regionale, il Settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio dell'Ente, ha provveduto ad elaborare il documento "*criteri per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/01*", di cui all'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'argomento è stato sottoposto all'esame della II<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 12.12.2016
- Dato atto che si provveduto agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013

Richiamati:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- il DPR 06.06.2001 n. 380 e succ. mod. ed int.

Si propone al Consiglio di deliberare

1. di approvare i "*criteri per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/01*", in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che tale contributo possa essere erogato nelle seguenti forme: trasferimento finanziario, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità od opere pubbliche, realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto in cui ricade l'intervento, anche per quota parte combinata e secondo l'interesse pubblico derivante dal caso specifico;
3. di disporre che nel caso di trasferimento finanziario, lo stesso sia vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento;
4. di dare mandato al Settore Economico Finanziario di istituire apposito capitolo di bilancio vincolato alla gestione delle somme versate a titolo di contributo straordinario vincolandone l'impiego come sopra indicato;

5. di dare mandato al settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio di provvedere agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 39 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
6. di trasmettere il presente atto al settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio ai fini dell'applicazione di tale contributo nei casi illustrati nel citato Allegato A.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRA DE LIO Maurizio (14+1)= 15

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to STEFFENINO

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 15

Votanti: 15

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: 3 (OCCELLI Maurizio, DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano)

Voti astenuti: 2 (PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

## D E L I B E R A

1. di approvare i "criteri per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/01", in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che tale contributo possa essere erogato nelle seguenti forme: trasferimento finanziario, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità od opere pubbliche, realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto in cui ricade l'intervento, anche per quota parte combinata e secondo l'interesse pubblico derivante dal caso specifico;

3. di disporre che nel caso di trasferimento finanziario, lo stesso sia vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento;
4. di dare mandato al Settore Economico Finanziario di istituire apposito capitolo di bilancio vincolato alla gestione delle somme versate a titolo di contributo straordinario vincolandone l'impiego come sopra indicato;
5. di dare mandato al settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio di provvedere agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 39 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
6. di trasmettere il presente atto al settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio ai fini dell'applicazione di tale contributo nei casi illustrati nel citato Allegato A.

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DA INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI IN VARIANTE URBANISTICA, IN DEROGA O CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETT. D-TER), D.P.R. 06.06.2001, N. 380 E S.M.I."**

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Chiara Ravera.

RAVERA Chiara: come già esaminato in sede di commissione consiliare è una delibera dal contenuto molto tecnico. E' stato anche allegato il Regolamento che statuisce i criteri di calcolo del contributo, il quale si configura come un contributo straordinario e di tipo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Dpr 380/2001 ovvero il contributo sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

ESCONO SINDACO E TESIO Paolo ( 14- 2)= 12  
ENTRA DE LIO Maurizio (12 +1)= 13

Esso è stato previsto per tutti gli interventi che derivano da variante urbanistica, interventi in deroga e con cambio di destinazione d'uso. Aggiunge che tale contributo è annoverato dalle Legge n. 106/2011 e n. 164/2014 ad integrazione del Dpr 380 del 2001, al fine di stabilire l'incidenza tra gli oneri di urbanizzazione anche in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica , in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore è il contributo straordinario di cui si parla. La legge prevede che tale maggior valore venga suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed è erogato al Comune sotto forma di contributo straordinario o tramite cessione di aree ed immobili destinate a servizi di pubblica utilità, di edilizia residenziale sociale o di opere pubbliche. Questo è quanto previsto per il contributo straordinario.

ESCE OCCELLI Maurizio (13- 1)= 12

La normativa prevede che in assenza di indicazioni da parte della Regione provvedano i Comuni, tuttavia la Regione Piemonte il 29 febbraio del 2016 con delibera della Giunta Regionale ha fornito dei criteri e delle indicazioni per il calcolo del valore del contributo sulla base di un calcolo legato al valore di trasformazione dell'immobile. Ci sono indici e parametri che i consiglieri avranno letto in allegato alla delibera. Ringrazia gli uffici e l'Arch. Rabbia che ha illustrato i criteri in commissione. Il lavoro è stato molto accurato perché la Regione ha fornito degli indirizzi ma alcuni parametri necessari ai fini del calcolo per il contributo straordinario non erano ben specificati. Precisa che il lavoro è consistito nel delineare il calcolo dei parametri sia tramite un attento lavoro di confronto con gli altri Comuni, sia consultando degli esperti in materia di valutazione dei progetti, tra i quali docenti universitari che si occupano della materia.

ENTRANO SINDACO TESIO Paolo e OCCELLI Maurizio ( 12 +3)= 15

Aggiunge che il contributo viene calcolato con l'utilizzo di taluni parametri differenziati a seconda del tipo di intervento: con variante urbanistica, intervento in deroga oppure un cambio di destinazione d'uso. I parametri sono differenti e aumentano per quelli che hanno una previsione di suolo aggiuntivo o prevedono un cambio di destinazione d'uso. L'intento è di evitare un ulteriore consumo di aree libere e di intervenire invece su aree già compromesse. E' a disposizione per chiarimenti.

GANDOLFO Luciano: ha letto il sistema di calcolo ma fa presente che si continuano a gravare di oneri, i pochi imprenditori che hanno ancora la volontà di attivarsi. Se c'è un aumento di valore lo dividiamo ma il rischio di impresa non si divide e si chiede pertanto quanti ancora avranno voglia di costruire e assumere dipendenti. Dai dati che ha letto, emerge che le imprese chiudono e

licenziano i dipendenti mentre si vede soltanto il business, il quale nel ramo dell'edilizia è ormai assente da tempo.

RAVERA Chiara: condivide le riflessioni del Consigliere Gandolfo ma precisa che si tratta di applicare una normativa ai fini del calcolo del contributo straordinario. Rassicura che uno sforzo aggiuntivo è di non infierire sui parametri tenendo conto di una serie di fattori. Precisa infatti che il momento per il settore non è dei migliori.



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51**

**OGGETTO: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLA "VARIANTE 2016" AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. 56/77 E SUCC. MOD. ED INT.**

L'anno **duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CUSSA Claudio Sindaco	X	
2.	AMBROGGIO Giulio	X	
3.	BONETTO Claudio		X
4.	CASASOLE Alberto	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	ELLENA Margherita		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	FROSSASCO Alessandra	X	
9.	GANDOLFO Luciano	X	
10.	GARAVENTA Silvia	X	
11.	GRANDE Laura	X	
12.	GRINDATTO Luca	X	
13.	OCCELLI Maurizio	X	
14.	PORTERA Antonello	X	
15.	PORTOLESE Pasquale	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	TORTONE Osvaldo	X	

Sono presenti gli Assessori:

PAONNE Marco, RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, CURTI Gianfranco, GOSIO Massimiliano.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor AMBROGGIO Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**OGGETTO: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLA “VARIANTE 2016” AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. 56/77 E SUCC. MOD. ED INT.**

Su relazione dell'Assessore Chiara RAVERA;

Premesso che:

- il Comune di Savigliano è dotato di PRG formato ai sensi del Titolo III della L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.G.R. n. 106-28247 del 22.09.1983 e successive varianti regolarmente approvate;
- il Comune ritiene di dover aggiornare il proprio strumento urbanistico principalmente per adeguarlo alle disposizioni in materia sismica, data la classificazione del territorio comunale in zona III, nonché per apportare alcune puntuali variazioni inerenti le previsioni insediative, concernenti principalmente l'ambito produttivo, e i disposti normativi vigenti;
- l'aggiornamento di cui si tratta si configura come “Variante Strutturale” come definita dall'art.17, 4° comma, legge regionale 05.12.1977 n. 56 e succ. mod. ed int.;
- per la predisposizione della Variante in questione è stato conferito incarico alla società di ingegneria Tautemi associati s.r.l. di Cuneo;
- la variante in argomento costituisce adeguamento alla normativa sismica;
- la variante è formata tenendo conto delle disposizioni in materia di V.A.S., della L.R. 52/2000 in ordine all'inquinamento acustico e del D.P.R. 380/01;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2016 è stata adottata la PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ai sensi dell'art. 17, C.4 della Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013, costituita dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti estensori incaricati, acquisiti agli atti con prot. n. 19769 del 18.07.2016;
- la PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO adottata dal Consiglio comunale con delibera n. 27 del 29 luglio 2016, divenuta esecutiva nel medesimo atto deliberativo, risulta essere stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Savigliano per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 10.08.2016;
- in ordine alla proposta tecnica del progetto preliminare, entro il periodo previsto per la presentazione delle eventuali osservazioni , ovvero entro il termine del 10.09.2016, risultano essere state depositate n.6 osservazioni:
  - 1) Sig.ri Chiavassa Corrado e Tomatis Mario prot. Comune di Savigliano n. 23541 del 6.9.2016;
  - 2) Sig.re Belmondo Rosalba e Belmondo Patrizia prot. Comune di Savigliano n. 23554 del 6.9.2016;
  - 3) Arch. Fissore Emilio prot. Comune di Savigliano n. 23555 del 6.9.2016;
  - 4) Arch. Fissore Emilio prot. Comune di Savigliano n. 23556 del 6.9.2016;
  - 5) Geom. Rocca Patrizio prot. Comune di Savigliano n. 24052 del 12.9.2016;
  - 6) Consigliere Comunale Garaventa Silvia prot. Comune di Savigliano n. 24075 del 12.9.2016;
- in data 15.09.2016 si è riunita la Conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (prima riunione), convocata dal Sindaco del Comune di Savigliano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., per le competenze a questa stessa conferenza attribuite in ordine alle analisi di tutti gli elaborati costituenti la PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO;

- in data 8.11.2016 si è riunita la seconda riunione della prima Conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., convocata dal Sindaco del Comune di Savigliano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella quale si sono espressi:
  - Regione Piemonte – Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio – Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Ovest nota prot. 27348 dell'8.11.2016;
  - Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo nota prot. 47287 dell'8.11.2016;
  - Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio – Valutazioni Ambientali e Procedure integrate nota prot. 26648 del 27.10.2016;
  - Provincia di Cuneo nota prot. 2016/82112 del 04.11.2016;
  - A.R.P.A. Piemonte nota prot. 77838 del 16.09.2016;
  - A.S.L. CN1 Considerazioni espresse in Conferenza messe nel verbale di chiusura in data 08.11.2016.;
- gli argomenti della variante strutturale sono stati sottoposti all'esame della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, nelle seduta del 12.12.2016

Ricordato che:

- ai sensi dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., il soggetto proponente avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla Conferenza di copianificazione e valutazione, ha predisposto il progetto preliminare della Variante per la conseguente adozione del medesimo da parte del Consiglio;
- ai sensi della normativa vigente la variante in oggetto non è sottoposta alla fase di Valutazione di VAS secondo quanto disposto dal Provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale con prov. n.32507 del 05.12.2016 recepito dal Responsabile del Procedimento con Det. N. 828 del 09.12.2016;
- il progetto preliminare della variante ha i contenuti dell'articolo 14 e 15 della citata L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con nota prot. 47287/A1816A del 08/11/2016, allegata al parere reso in sede di Conferenza di Copianificazione (prot. 27348/B60374/A16000 del 08/11/2016) è stato acquisito il parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., ribadito con nota 53127/A1816A del 06.12.2016 e protocollata al Comune di Savigliano n. 32740 del 07.12.2016;

Richiamati:

- il P.R.G.C. vigente
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., come recentemente modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 *“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”* con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 17 del 12 agosto 2013 *“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013”*, pubblicata nel B.U. Piemonte 14 agosto 2013, n. 33.
- il D. Lgs. 152/06 e succ. mod. ed int.;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- il *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- la documentazione predisposta dai tecnici incaricati: PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO; redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, inviato in data 05.12.2016

e acquisito agli atti con nota prot. n. 32930 del 12.12.2016, così composto:

- ELABORATI URBANISTICI:

- Relazione
- Norme di Attuazione e tabelle di zona
- Tav. 0 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:10.000 e 1:5.000
- Tav. 0.1 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:2.000
- TAVOLA 1.1: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 1.2: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 2.10: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.15: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.16: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.20: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.22: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.23: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.31: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.33: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.52: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.53: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.63: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.82: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.87: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 5.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000

\_ ELABORATI GEOLOGICI:

Studio di microzonazione sismica – Livello 1: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Contenente i seguenti elaborati :

Tav. 1MS - CARTA DELE INDAGINI

Tav. 2aMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Tav. 2bMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Tav. 3aMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

Tav. 3bMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA SULLE AREE DI NUOVA TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Dato atto che i contenuti del PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO redatto dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, inviato in data 05.12.2016 e acquisito agli atti con nota prot. n. 32930 del 12.12.2016, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., risultano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della citata L.R. 56/77 e s.m.i. e composto dagli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 15.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di controdedurre alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO secondo quando di seguito riportato:

OSSERVAZIONE NR. 1 PRESENTATA DAI SIG.RI CHIAVASSA CORRADO E TOMATIS MARIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TOMATIS SNC DI TOMATIS MARIO & C. CON NOTA PROT. 23541 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, interessante la modifica introdotta all'area P1.1 di Levaldigi, evidenzia che le condizioni catastali inerenti l'ambito risultano essere mutate rispetto all'adozione della P.T.P.P. richiedendo di escludere dalla previsione urbanistica produttiva due mappali (674 e 676) non rientranti nelle disponibilità della ditta interessata.

-----  
L'osservazione è ACCOLTA prevedendo a ridefinire il limite dell'area secondo le indicazioni fornite escludendo le porzioni di terreno indicate (marginale correzione di circa 9 mq.) e dunque riducendo la previsione di ampliamento dell'area produttiva. Tale modifica concorre a perseguire ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità della previsione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nei confronti delle vicine residenze, come richiesto nei pareri forniti da A.R.P.A. e A.S.L. CN1.

OSSERVAZIONE NR. 2 PRESENTATA DALLE SIG.RE BELMONDO ROSALBA E BELMONDO PATRIZIA CON NOTA PROT. 23554 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, dopo un'introduzione di carattere generale interessante sia l'ambito P1.12 oggetto di esame ma anche spaziando su considerazioni a valenza generale riportanti giudizi personali delle scriventi, presenta sostanzialmente le seguenti richieste:

- “Di fare in modo che, acclarata l’indispensabilità dell’ampliamento, vengano previsti adeguati interventi per ridurre l’impatto ambientale e scenico-percettivo dell’intera area, fermo restando le esigenze legate alle attività produttive ivi presenti.
- In particolare, adottare delle soluzioni per fare in modo che le quinte arboree (richieste – come da rapporto preliminare ambientale – verso le aree agricole) siano presenti anche verso il complesso con valore documentale “Gistelli”; tipologia, struttura e forma delle soluzioni sarebbero comunque naturalmente demandate alla fase attuativa, tramite la prevista autorizzazione paesaggistica.
- Interventi mitigativi e di valorizzazione ambientale del fronte dell’area addossato alla Bealera Torrani, in considerazione dello stato di degrado ivi attualmente presente.
- Si chiede di valutare, negli appositi documenti previsti dal legislatore, l’impatto ambientale dell’intervento previsto in materia scrupolosa e con metodologia scientifica ed oggettiva (ad esempio: analisi di intervisibilità percettiva per quanto riguarda il tema paesaggio), valutandone gli effetti sia alla scala comunale che alla scala locale, in relazione allo stato di fatto ed ai cambiamenti già intercorsi alle aree negli ultimi anni. Se ogni variante al P.R.G. interviene su una piccola porzione di territorio, l’impatto è trascurabile; se tali varianti interessano più volte medesime aree allora l’impatto cumulativo nel tempo diventa non trascurabile. L’area ad ovest della SP 662 sta infatti subendo da alcuni anni (in accordo con il susseguirsi delle varianti) un progressivo degrado delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del tessuto agricolo originario, caratterizzato da edifici rurali e complessi di un certo pregio e filari campestri lungo la viabilità minore (purtroppo abbattuti in parte lungo via della Morina alcuni anni fa).
- Ulteriore aspetto non secondario riguarda anche la perdita del valore immobiliare residenziale conseguente alla commistione dell’area a caratteristiche produttive; è evidente che se l’area ad ovest della SP662 diventa una zona marginale, con aree agricole intercluse a zone terziarie e produttive si crea una diminuzione dell’attrattività preesistente delle aree.”

-----

L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto sommariamente si provvede ad integrare la documentazione di Piano Regolatore con alcuni accorgimenti atti a mitigare ulteriormente i potenziali impatti che la previsione di ampliamento della zona produttiva P1.12\* può generare. A tal proposito si segnala che della parte introduttiva dell’osservazione non si condividono alcune affermazioni e considerazioni che in taluni casi paiono essere contraddittorie tra loro stesse. A titolo esemplificativo l’osservazione esordisce ripercorrendo gli obiettivi e necessità enunciate in variante a motivazione della previsione (adeguamento esigenze funzionali e produttive aziendali) ritenendole “pienamente legittime e giustificabili” ma poi in seguito richiede di valutarne le necessità e l’eventuale delocalizzazione. Nel citare il fenomeno dello “sprawl urbano” non giustifica la scelta localizzativa dell’area P1.12\* (di fatto non avvenuta con la presente procedura ma scelta del passato) ma invece approva la situazione urbanistica presente poche decine di metri poco più a nord presentante caratteri pressoché analoghi; tant’è che si viene a determinare con la variante un ambito definibile unitario tra le due zone. Altra imprecisione è il rimando ai vincoli del P.P.R. che attualmente operano sull’area oggetto di variante solo per quanto riguarda il regime di salvaguardia. Per quanto attiene alla scelta localizzativa effettuata, si sottolinea che il livello di interferenza tra l’ambito P1.12\* oggetto di ampliamento e i principali elementi che connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale è basso, come emerge dalla lettura delle checklist al paragrafo 2.2 “Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante” del Rapporto Preliminare per la verifica di V.A.S. L’area è, già allo stato attuale, compromessa dall’azione antropica e priva sia di valenza naturalistica, sia di elementi strutturali della rete ecologica regionale funzionali alla connettività. Anche il P.P.R. classifica l’area oggetto di previsione tra i tessuti privi di un impianto pianificatorio riconoscibile che presentano una contenuta rilevanza paesaggistica e una ridotta carica iconica ed identitaria (morfologie insediative “tessuti discontinui suburbani - m.i.4” e “aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i.7”).

**Non sono risultate infine praticabili differenti alternative localizzative, in quanto il contenuto ampliamento è finalizzato al potenziamento e alla razionalizzazione di un'attività già insediata in Via della Morina che altrimenti dovrebbe essere anch'essa rilocalizzata.**

Nel dettaglio, in merito alle singole richieste si precisa:

- Che la P.T.P.P. proponeva già una serie di accorgimenti normativi, ad integrazione dell'art. 35 delle N. di A. vigente, atti ad imporre azioni in sede attuativa volte alla ricerca di una maggiore sostenibilità delle previsioni urbanistiche in generale (dunque di maggiore valenza ambientale) non limitandosi al singolo caso dell'area P1.12\*. Si rimanda, in particolare, alle prescrizioni del comma 10.1, che prevede la realizzazione di quinte arboreo-arbustive a confine delle aree di trasformazione allo scopo di contenere l'impatto scenico-percettivo dei nuovi interventi, e del comma 10.7, volto a garantire la qualità architettonica dell'intervento ed il suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico. Le disposizioni dell'art. 35 in sede di Progetto Preliminare vengono ad essere ulteriormente implementate proprio a seguito dell'espletamento della procedura di V.A.S. condotta.
- Come detto un apposito articolato di P.R.G. impone la messa a dimora di fasce arboree quale elemento di mitigazione, protezione e valore ecologico, con particolare attenzione nei confronti del territorio agricolo come quello oggetto di osservazione, comprendente ovviamente anche le strutture edificate presenti. In particolare verso il complesso "Gistelli" viene individuata cartograficamente la superficie minima da destinare alla realizzazione della quinta arborea e viene integrato l'art. 35 delle N. di A., demandando alla fase autorizzativa altre possibili specificazioni;
- Viene accolta la richiesta di prevedere particolare attenzione alla zona prossima alla Bealera Torrani, valorizzandone la valenza ambientale, predisponendo uno specifico richiamo nelle N. di A; si ricorda che nel piano sono comunque già presenti disposizioni generiche per tale fine valevoli sui diversi corsi d'acqua (artt. 2 e 35). Si segnala, comunque, che l'intervento proposto nell'area P1.12\* interessa un ambito non direttamente adiacente al corridoio ripariale della Bealera Torrani e pertanto non interferirà con i complessi vegetazionali che ne caratterizzano le sponde, come è stato specificato al paragrafo 2.3 (punto "Paesaggio e territorio") del Rapporto Preliminare di V.A.S. nell'ambito della valutazione di coerenza con le prescrizioni in salvaguardia dell'articolo 14 "Sistema idrografico" del P.P.R.;
- In riferimento alle valutazioni di carattere generale sull'analisi condotta in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. si rimanda a quanto detto in risposta all'osservazione nr. 4 che riprende le medesime considerazioni, al fine di evitare inutili ripetizioni, ricordando che la completezza della documentazione prodotta, di fatto emergente dai pareri resi da Soggetti con competenza in materia ambientale che si sono espressi, ha condotto all'unanime parere di non necessità di assoggettare la Variante alla fase di Valutazione;
- In ultimo non si ritiene condivisibile l'enunciazione della perdita di valore immobiliare residenziale connesso alla previsione; in particolare non si hanno aree a valenza residenziale nell'intorno significativo ma strutture in ambito agricolo ed a questo occorrerebbe fare riferimento. Non si ravvisa poi come un ampliamento di una previsione vigente possa influenzare tale aspetto vista l'esiguità dell'espansione nei confronti dell'ambito prevalentemente agrario ed ancora segnalando la presenza di altra zona a nord con destinazione analoga a quella in oggetto che sicuramente può determinare un impatto maggiore. Fa poi ancora specie come in un'osservazione prettamente improntata su aspetti ambientali e paesaggistici venga data particolare importanza ("aspetto non secondario") ad un elemento economico che sicuramente non è parte di tali valutazioni.

OSSERVAZIONE NR. 3 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23555 DEL 6.9.2016.

L'osservazione evidenzia la possibilità di escludere graficamente il sedime della viabilità consortile posta a sud dell'area G14 (Via della Morina) da quest'ultima per ricondurla nel generico ambito agricolo confinante.

-----  
L'osservazione, seppure non trattando un oggetto di variante e dunque valutazione che non si era presa in considerazione nella predisposizione della documentazione, viene ACCOLTA riportando il limite della zona G14 a confine della viabilità richiamata escludendolo di fatto dalla zona urbanistica per ricomprenderla nell'area agricola limitrofa.

OSSERVAZIONE NR. 4 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23556 DEL 6.9.2016.

**L'osservazione evidenzia la mancata condivisione da parte dello scrivente della metodologia seguita nell'elaborazione del Rapporto Preliminare specificando che:**

- a. le analisi condotte sono state sviluppate ad una scala maggiore rispetto a quella di dettaglio che interessa la tipologia di interventi definiti dalla variante. Pertanto, sarebbe stato opportuno calibrare la valutazione delle interferenze tra le componenti ambientali sensibili e le aree proposte con un'analisi e una valutazione *in situ* (alla scala locale) della situazione;**
- b. l'analisi degli impatti al paragrafo 2.3 è sviluppata con riferimento esclusivo ad alcuni temi e andrebbe approfondita non solo in base ad aspetti quali-quantitativi delle previsioni oggetto di variante, ma anche con un confronto con lo stato dell'ambiente a scala locale;**
- c. per quanto gli ambiti oggetto di variante siano di ridotta estensione territoriale, andrebbero valutati gli effetti cumulativi degli interventi, tenendo conto che spesso la sommatoria delle ricadute derivanti dall'attuazione di singole varianti parziali o strutturali di entità limitata determina criticità significative;**
- d. il documento presenta lacune nell'approccio metodologico, che nelle procedure di V.A.S. dovrebbe essere scientifico ed oggettivo, ed illustra in maniera assai limitata la metodologia e le tecniche analitiche utilizzate;**

**Alla luce di quanto sopra sintetizzato l'osservante richiede:**

- se l'iter della variante sarà accompagnato dal processo di V.A.S. sia predisposto un Rapporto Ambientale con procedura scientifica, indicando metodi e tecniche di analisi, approfondendo la valutazione degli effetti cumulativi e considerando gli impatti ambientali nel complesso alla mesoscala e puntualmente alla microscala;
- se la variante sarà esclusa da ulteriori processi di V.A.S. siano tenuti in considerazione gli elementi di criticità sopra illustrati al momento dell'attuazione dei progetti, che dovranno perseguire elevati livelli di qualità edilizia e paesaggistica.

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le motivazioni di seguito riportate, dalle quali si evince che la struttura del Rapporto Preliminare presenta un'articolazione metodologica fondata su criteri scientifici ed oggettivi riconosciuti ed include già molteplici temi di cui si sottolinea la carenza.

In linea generale, le analisi e le valutazioni condotte nel documento di V.A.S. hanno tenuto conto di quanto precisato dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle indicazioni della DGR 12-8931 del 12 giugno 2008 e della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016, che in merito alla verifica di assoggettabilità richiedono "... che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE".

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del Rapporto Preliminare prodotto risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dal Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali, Direzione

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2008, laddove precisa che “per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica gli atti in esame dovranno essere corredati da uno specifico allegato tecnico che contenga:

- i contenuti della variante in via di predisposizione;
- le informazioni richieste dall’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- un’adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti oggetto di variante;
- la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della successiva decisione.”

Tali indicazioni, anche se espressamente indirizzate alle varianti strutturali al Piano regolatore generale ex L.R. n. 1/2007, ormai superate dalla complessiva revisione della L.R. 56/1977, nella prassi corrente, hanno assunto valore di riferimento per l’intera casistica degli strumenti urbanistici soggetti a verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Più nello specifico è stato dato riscontro al primo punto nel paragrafo 2.1. “Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante”, al secondo punto nel paragrafo 2.5. “Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità”, al terzo punto nei paragrafi 2.1 “Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante” e 2.2 “Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante” e all’ultimo punto nei paragrafi 2.3 “Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici” e 2.4 “Misure di mitigazione e compensazione” del documento tecnico elaborato.

Più nel dettaglio, in relazione alle specifiche richieste si formulano le considerazioni che seguono.

**Per quanto attiene al punto a. si precisa che le analisi e le valutazioni condotte hanno adottato un “approccio multiscala”, proprio di molte discipline scientifiche.**

**Nello specifico, si è assunto quale presupposto che qualsiasi sistema ambientale rappresenti un modello di organizzazione di tipo gerarchico, caratterizzato da molteplici domini di scale spazio-temporali, dove le interazioni tra le componenti di livello inferiore sono controllate da interazioni più lente che avvengono ai livelli superiori e dove le proprietà che caratterizzano un determinato livello sono indispensabili per comprendere i processi che si manifestano ai livelli superiori (principio delle proprietà emergenti - Lorenz 1978; Kirk 1980).**

**Ciò significa che nessun sistema ambientale può essere compiutamente studiato a un solo livello di scala o, se si vuole, di organizzazione. In altre parole, la complessità che connota l’insieme delle relazioni strutturali e funzionali di un sistema ambientale può essere compresa solo variando la scala con cui si analizza il sistema stesso.**

**In termini operativi, l’assunzione di tale paradigma, anche se non è stato esplicitamente dichiarato, ha comportato la necessità di adottare due differenti livelli di analisi che definiscono altrettante scale spaziali:**

- una scala media, coincidente con l’intero territorio comunale, che ha permesso di comprendere il ruolo effettivo delle aree oggetto di previsione all’interno di un’organizzazione territoriale più vasta, fornendo informazioni sui vincoli e sulle pressioni cui esse sono soggette. Le valutazioni relative a tale livello, essendo state desunte in parte dai principali strumenti regionali di pianificazione territoriale e settoriale, hanno favorito anche un confronto indiretto con la scala vasta, da cui dipende in ultima analisi il funzionamento del sistema ambientale comunale;
- una scala di dettaglio, coincidente con i singoli ambiti di intervento, che ha consentito di spiegare i processi che si manifestano come proprietà emergenti alla scala comunale e, allo stesso tempo, di evidenziare, attraverso un’informazione più approfondita e disarticolata, fenomeni che a livello superiore potevano risultare smorzati da processi compensativi.

**Le analisi afferenti alle risoluzioni scalari sopra richiamate sono state sviluppate in più punti del documento di verifica (inquadramento del territorio comunale, ricognizione**



**degli elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di variante, definizione delle componenti ambientali nell'ambito della valutazione delle ricadute attese), ricercando sempre una forte integrazione e una sintesi critica degli esiti acquisiti.**

In conclusione, si ritiene che l'approccio adottato, proprio perché non focalizza l'attenzione su una singola scala di analisi, abbia permesso di stimare compiutamente, e con un basso margine d'errore, le ricadute dei singoli interventi previsti dalla variante, facendo emergere sia le loro relazioni reciproche, sia quelle con il contesto comunale.

In merito al punto b. si sottolinea che nell'analisi degli impatti sono state prese in considerazione tutte le componenti indicate dall'Allegato VI, lettera f) al D.Lgs. 4/2008, a partire dalla descrizione dello stato attuale delle stesse e con livelli di approfondimento sviluppati in base alla significatività degli effetti.

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del documento di V.A.S. risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dalla D.G.R. 21-892 del 12.01.2015 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo 'Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale'", che propone un'articolazione del Rapporto Ambientale secondo le richieste del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., e fornisce molteplici specificazioni sulla trattazione delle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche. Nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto Preliminare il livello di dettaglio delle indicazioni della citata D.G.R. è stato tuttavia opportunamente ricalibrato per renderlo adeguato ai contenuti della verifica di assoggettabilità a V.A.S. che accompagna la Variante 2016. Le informazioni da fornire nei documenti ambientali, per il principio di adeguatezza, devono infatti essere coerenti alla scala territoriale interessata, che varia in funzione della tipologia dello strumento urbanistico (una variante generale implica l'esame dell'intero territorio comunale, mentre una variante strutturale, quale quella in oggetto, focalizza l'attenzione su sue porzioni circoscritte ridotte rispetto a quella generale).

E' stato, infine, fatto riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale (P.T.R.) e paesaggistica (P.P.R.) e ai principali piani di settore regionali in materia ambientale, nei confronti dei quali è stata perseguita la coerenza sia nella definizione del quadro conoscitivo, sia nella valutazione degli impatti.

I piani regionali sono stati peraltro tutti assoggettati a processi di valutazione ambientale strategica, che, oltre a costituire un significativo modello metodologico, forniscono elementi utili a delineare lo stato dell'ambiente in cui si inseriranno le previsioni della variante, nonché a stimarne le potenziali ricadute evitando la duplicazione delle valutazioni.

Tale approccio è pienamente coerente con i dettami della DGR 12-8931 del 12.06.2008, la quale all'Allegato I, paragrafo "La valutazione. Il Rapporto Ambientale", precisa che "al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata".

Relativamente alla rilevata carenza di quantificazioni degli impatti attesi, si fa presente che non sempre è possibile formulare un preciso giudizio quantitativo per tutte le componenti, ma si possono avanzare esclusivamente stime, in quanto non sono note informazioni di dettaglio quali le tipologie di funzioni o attività insediabili, il numero di addetti, le caratteristiche delle lavorazioni svolte o degli impianti installati, ... Si pensi, in particolare, alle componenti aria, acqua, rifiuti o energia: le effettive entità di emissioni inquinanti, di rifiuti prodotti o di consumi idropotabili ed energetici non saranno note finché nelle aree non sarà completato l'insediamento di attività e popolazione. Lo stato delle conoscenze attuali inerente tali componenti non potrà quindi essere implementato e definito nelle successive fasi di elaborazione della variante, ma le informazioni necessarie saranno disponibili solo in fase esecutiva, dopo l'entrata a regime dello strumento urbanistico.

Per contro le valutazioni descrittive e qualitative non risultano utili soltanto nelle fasi preliminari dei processi di V.A.S., come affermato nell'osservazione, bensì durante l'iter complessivo: esse costituiscono spesso giudizi esperti, espressi sulla base di parametri oggettivabili, utili tanto quanto gli aspetti quantitativi.

Si ritiene, infine, che il confronto con lo stato dell'ambiente sia stato ampiamente sviluppato nell'ambito del Rapporto Preliminare: le checklist al paragrafo 2.2 segnalano la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra le aree oggetto di variante e le componenti del sistema territoriale che per loro natura costituiscono invariabili non negoziabili o vincoli imprescindibili (elementi rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità, beni paesaggistici e culturali, componenti paesaggisticamente rilevanti, elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative).

Le valutazioni svolte non hanno escluso a priori ulteriori verifiche e spesso si sono demandati approfondimenti progettuali alla fase attuativa degli interventi, qualora ritenuta più idonea rispetto all'attuale livello di pianificazione urbanistica a introdurre soluzioni atte a limitare gli impatti ambientali e paesaggistici. Si vedano, ad esempio, le previsioni subordinate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: il parere della Commissione Locale per il Paesaggio potrà contenere specifiche prescrizioni in merito all'inserimento degli interventi nel contesto, costituendo pertanto un ulteriore elemento di orientamento e controllo della qualità dei luoghi.

Per quanto concerne il punto c. non si condivide l'affermazione dello scrivente relativa alle numerose ripetizioni nel testo del Rapporto Preliminare del postulato che mette in diretta relazione causa-effetto la ridotta estensione degli ambiti oggetto di variante con l'assenza di effetti ambientali significativi.

La limitata entità dimensionale delle aree previste dal piano non è mai stata utilizzata quale parametro su cui basare la valutazione degli impatti, bensì si è presa in considerazione e ribadita in più punti del documento di V.A.S. la scelta di riarticolare il disegno di sviluppo urbanistico del P.R.G.C. vigente intervenendo su aree attuate o contigue al tessuto edificato esistente mediante minimi ampliamenti, riorganizzazioni o rifunionalizzazioni.

La valutazione degli impatti ha tenuto conto degli aspetti cumulativi, in quanto:

- muove da uno scenario determinato dalla stratificazione delle trasformazioni programmate nel tempo da differenti strumenti urbanistici, siano essi di natura puntuale (varianti parziali o strutturali) oppure di maggiore entità (varianti generali);
- effettua un'analisi integrata delle modificazioni fisiche e funzionali, con riferimento sia alla singola previsione, sia all'insieme delle azioni di variante.

Il paragrafo 2.3 "Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici" del Rapporto Preliminare si conclude con una matrice di sintesi della sostenibilità ambientale, finalizzata ad esprimere, con riferimento a ciascuna componente ambientale analizzata, un giudizio sintetico di compatibilità ambientale, che tiene conto sia della sommatoria degli impatti rilevati, sia delle misure mitigative previste.

**Per quanto attiene al punto d. non si ritengono condivisibili le critiche mosse dallo scrivente riguardo la mancanza di un metodo di valutazione scientifico ed oggettivo nella stesura del documento di verifica prodotto.**

**Oltre a richiamare quanto esplicitato alle precedenti lettere a. b. e c., si sottolinea che la metodologia per la redazione e l'approfondimento degli elaborati di VAS è oggetto di continua discussione e revisione in ambito accademico e scientifico: esistono linee guida e modelli di riferimento relativi all'elaborazione dei documenti tecnici che non forniscono però indicazioni esaustive ed univoche. Inoltre gli approcci metodologici codificati a livello normativo (Allegato I al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e D.G.R. 21-892 del 12.01.2015) non entrano nel merito delle tecniche analitiche da adottare.**

**Nel presente caso, per non dar luogo a una valutazione monosettoriale, incapace di costruire i necessari collegamenti tra gli obiettivi e le azioni della variante e le diverse componenti ambientali, si è ricercata una continua integrazione tra diversi modelli analitici (analisi SWOT, matrici qualitative, *overlapping*, ricorso ad indicatori ambientali e a modelli codificati quali il DPSIR e il BAT) e i dati, derivati da conoscenze esperte, illustrati nei principali strumenti di governo del territorio di livello regionale e provinciale. Si è cercato, in altri termini, di sviluppare un approccio critico al tema della valutazione**

**ambientale, che consideri limiti e potenzialità dei diversi modelli sia dal punto di vista teorico che applicativo.**

**La necessità di contaminare tecniche e conoscenze risponde, inoltre, alla natura multidisciplinare della valutazione ambientale, che richiede di affrontare, in un'ottica di piena integrazione, questioni complesse afferenti a diversi ambiti di conoscenza.**

**Infine, nel riconoscere che le tecniche di analisi adottate nell'ambito del processo di valutazione in esame sono illustrate in misura limitata nel rapporto prodotto, si osserva che tale richiesta non trova riscontro nei principali documenti di indirizzo attualmente vigenti.**

**In particolare, il documento tecnico di indirizzo adottato con D.G.R. 21-892 del 12.01.2015, che costituisce, a livello piemontese, il riferimento ufficiale più completo circa i contenuti da sviluppare in fase di valutazione degli strumenti di pianificazione locale - vale a dire in una fase che esige un approfondimento maggiore rispetto a quello necessario in fase di verifica di assoggettabilità - non richiede che vengano esplicitate le tecniche analitiche utilizzate dal valutatore.**

Tutto ciò premesso, si ribadisce che i contributi degli enti con competenza ambientale pervenuti (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte, ASL CN1) non hanno rilevato la necessità di assoggettare la Variante a VAS.

**Il perseguimento della qualità dei progetti cui l'osservazione fa riferimento in caso di esclusione da V.A.S. è stato contemplato inserendo all'art. 35 delle N.di A., ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 2, specifiche indicazioni progettuali per l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico e il contenimento degli impatti sulle differenti componenti.**

OSSERVAZIONE NR. 5 PRESENTATA DAL GEOM. ROCCA PATRIZIO IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO DALLA COMPAGNIA PETROLIFERA PIEMONTESE S.R.L. A SOCIO UNICO PROT. 24052 DEL 12.9.2016.

L'osservazione chiede di riconoscere cartograficamente con idonea simbologia l'area in proprietà della Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. a socio unico, insistenti sulla particella 111, Fg. 60, quale zona di distribuzione carburante.

-----  
L'osservazione NON E' ACCOLTA in quanto la variante redatta, ancorchè a carattere strutturale, risulta essere estremamente puntuale e focalizzata sugli oggetti enunciati in sede di redazione della P.T.P.P. e dunque non atta ad aggiornare completamente lo strumento urbanistico vigente; inoltre l'ambito territoriale oggetto di richiesta non è prossimo ad alcun intervento previsto per il quale si potrebbe comunque prendere in esame l'aggiornamento. In particolare però si segnala che il non accoglimento della richiesta non determina di fatto alcuna problematica poiché la regolamentazione normativa di tali stabilimenti è puntualmente disciplinata dalle N. di A. che consente l'insediamento e svolgimento dell'attività, anche nelle aree non propriamente identificate graficamente; tant'è che la struttura oggetto di richiesta è stata autorizzata e realizzata senza il riconoscimento richiesto. Si demanda ad altra futura variante tale eventuale possibilità.

OSSERVAZIONE NR. 6 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GARAVENTA SILVIA CON NOTA PROT. 24075 DEL 12.9.2016.

L'osservazione si articola in differenti aspetti e più precisamente (citazione):

“Osservazioni formali – procedurali

La delibera del Consiglio Comunale 29/7/2016 n. 27 di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (allegato 1), è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 2/8/2016, priva di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto Preliminare della citata variante, il dispositivo della stessa D.C.C. 27/2016 oltre a non indicare/esplicitare le tempistiche per la pubblicazione e la formulazione dei relativi elaborati, indispensabili al fine di poter effettuare le osservazioni; il tutto risulta quindi essere in palese difformità da quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 32 della L. 18/6/2009 n. 69 (allegato 2), ove si prevede che a far data dall'1/1/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la sola pubblicazione nei propri siti informatici anche degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, disponendo inoltre che le pubblicazioni in forma cartacea non abbiano più alcun effetto di pubblicità legale.

A questo si aggiunge che i citati elaborati oltre a non essere stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line, non sono nemmeno stati pubblicati nell'apposita sezione del sito comunale in "amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio", come desumibile dalla stampa delle "videata" in data 18/8/2016 (allegato 3), il tutto quindi anche in contrasto con i commi 1 e 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (allegato 4), ove si prevede che a far data dal 20/04/2013, pena la mancata acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

A ulteriore detrimento della trasparenza e pubblicizzazione di un procedimento già complesso, si rileva che solamente in data 10/08/2016 sulla "home page" del sito istituzionale compare una "notizia" (allegato 5) inerente la pubblicazione degli elaborati, con rimando al link di uno specifico "avviso" (allegato 6) in pari data a firma del Responsabile del Procedimento ed al link degli elaborati citati all'interno della D.C.C. 27/2016; lo stesso "avviso", peraltro non pubblicato all'Albo Pretorio, risultava essere molto "confusionario", in quanto prima indicava che il progetto sarebbe stato depositato presso gli uffici comunali (in specifico orario) dal lunedì al venerdì e poi indicava la possibilità di prenderne visione per trenta giorni consecutivi, con successiva possibilità di presentazione delle osservazioni proposte, "dimenticandosi" però che sono le pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line ed in "amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio" che fanno acquisire la "pubblicità legale" e la relativa "efficacia" sia della D.C.C. 27/2016 che degli elaborati.

Si ritiene quindi che la "pubblicazione parziale" all'Albo Pretorio (solo delibera senza allegati) e la "mancata pubblicazione" in amministrazione trasparente (delibera ed allegati), abbiano creato un disorientamento del pubblico interessato, con difficoltà in merito al reperimento e consultazione degli elaborati oltreché all'eventuale redazione delle osservazioni, con conseguente mancanza di trasparenza e chiarezza che ha comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 29/7/2016 n. 27 e dei relativi allegati.

Preso atto inoltre della pubblicazione dei vari "elaborati" dettagliati all'interno della D.C.C. 27/2016, esclusivamente per il tramite del link presente sulla notizia dell'home page, si rileva inoltre che gli stessi non risultano essere stati firmati digitalmente, né dai redattori del progetto (Studio TAUTEMI e Studio Costagli), né dai rappresentanti del Comune (Sindaco, Segretario Generale e Responsabile del procedimento), addirittura non sono presenti nemmeno le firme "scansionate", a dimostrazione si allegano i frontespizi di alcuni elaborati (allegato 7); questo in quanto in base alle vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.C.M. 3/12/2013 e D.P.C.M. 13/11/2014), anche se un documento nasce analogico (cioè cartaceo), con la pubblicazione on-line, deve essere trasformato in un documento informatico con firma digitale, al fine di garantirne ed attestare la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autenticità, la validità giuridica, l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati, in difetto alla citata firma digitale vengono a mancare gli effetti della pubblicità on-line.

A supporto di quanto indicato si allega una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 8) e relativo articolo di commento (allegato 9).

Conseguentemente, in merito agli elaborati allegati al provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27) si ritiene quindi che la mancanza delle firme digitali degli stessi elaborati, abbia reso nulla e quindi non legale la stessa pubblicità/publicizzazione effettuata.

In conclusione, relativamente alle questioni procedurali inerenti il provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27), si ritiene che le anomalie procedurali rilevate (parziale/mancata pubblicazione degli allegati e mancanza delle firme digitali sugli elaborati) abbiano comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 27/2016, oltreché una nulla pubblicazione/publicizzazione dei relativi elaborati; questo si ritiene debba necessariamente comportare una nuova adozione/pubblicazione nel pieno rispetto dei disposti di cui all'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e di cui all'art. 32 della L. 69/2009, nonché del D. Lgs. 82/2005 e loro s.m.i., pena l'inficio di tutto l'iter procedurale della variante urbanistica.

### Osservazioni di merito

In riferimento agli "elaborati tecnici" della D.C.C. n. 27 in data 29/7/2016, inerente l'adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, si ritiene di dover osservare quanto segue.

- Alla Tab. 1 del capitolo 2, punto 3 (pag. 5), si ritiene che la partecipazione del MiBACT per il tramite del proprio organo periferico (cioè la Soprintendenza) non possa/debba essere solo "eventuale", ma sia indispensabile anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2014, nella quale si dice che tutte le tipologie di variante urbanistica, a prescindere se vi siano o meno immobili oggetto degli specifici vincoli storico-architettonici o paesaggistici, debbano essere oggetto dello specifico parere.
- Anche al paragrafo inerente il procedimento di verifica preventiva del capitolo 3.1 (pag. 7) dovrà essere indicato che anche il MiBACT dovrà essere direttamente fin da subito con la trasmissione del relativo materiale; allo stesso paragrafo si ritiene che debbano essere definiti preventivamente con apposito documento i soggetti competenti ed interessati in materia ambientale che potranno far pervenire osservazioni e/o pareri.
- Al capitolo 4 (pag. 10), si ritiene necessaria l'indicazione di tutti i provvedimenti comunali che hanno approvato le varianti parziali.
- Al capitolo 7 paragrafo 7.1 (pag. 10), si ritiene che ancorché il vigente PRGC sia adeguato al PAI, debba essere effettuata specifica valutazione della variante delle Norme di attuazione del PAI alla luce delle adottate cartografie del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
- Al capitolo 8 paragrafo 8.1 (pag. 26), ed alla Tab. 1 (pagg. 26, 27 e 28), si ritiene che l'indicato 30% di aree produttive ancora disponibili, debba essere idoneamente dimostrato, inoltre bisognerebbe sapere anche la percentuale dei fabbricati/strutture inutilizzate/sfite.
- Al capitolo 8 paragrafo 8.2 (pag. 28), si ritiene che per l'indicata dotazione di standard urbanistici prevista dal vigente PRGC (759.147 mq.), debba anche essere specificata la quantità ancora da realizzare, anche in rapporto agli attuali abitanti (al 31/12/2015 21.441 abitanti); allo stesso paragrafo si ritiene che per un comune superiore a 20.000 abitanti (come quello di Savigliano), oltre allo standard urbanistico di livello comunale" (25 mq./abitante), debba anche essere verificato lo "standard urbanistici di livello generale" pari a 17 mq./abitante. Ancora allo stesso capitolo alle "verifiche standards" (pag. 30), si ritiene che anche le aree a standard di cui alla lettera b) (per interesse generale) pari a 124.099 mq. siano inferiori al minimo di legge pari a 125.000 mq. e conseguentemente non sia possibile ridurne ulteriormente la quantità, ancorché di solo 693 mq.
- Al capitolo 9 (pag. 59), non sono stati richiamati ed attuati gli "orientamenti e linee guida per una visione al futuro della città di Savigliano", approvati con D.C.C. 13.3.2013 n. 9.
- In merito al capitolo (pagg. 59 e seguenti) e nello specifico alle varie richieste di variante al vigente PRGC, non si comprende per quale motivo sia stato disatteso l'obbligo previsto dal

comma 2 dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare sul sito istituzionale in "amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio" tutte le varie "proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o ....".

Infine relativamente ad alcune aree oggetto di variante si sono rilevate delle specifiche problematiche, tra queste la "conformazione" della riduzione dell'area produttiva P1.13 che andrebbe a creare un "lotto intercluso" su tre lati, contornato da aree edificabili o edificate, forse si sarebbe dovuto/potuto eliminare/ridurre anche l'area produttiva posta ad est in modo da "regolarizzare" il bordo edificabile a contatto con le aree agricole; relativamente all'ampliamento dell'area produttiva P1.12 si rileva l'aumento del "fronte" produttivo in accostamento critico con le esistenti aree residenziali; infine anche con l'ampliamento dell'area produttiva P1.1 verrebbe creato un "cuneo" contornato per oltre tre lati da aree edificabili che difficilmente potrà essere/rimanere dedito all'agricoltura.

In conclusione, anche relativamente alle questioni di merito, si ritiene che la proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, debba essere necessariamente adeguata/rivisitata e riadottata, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative. Mi riservo, in caso ciò non avvenga, di segnalare le anomalie procedurali rilevate per quanto di competenza alla Prefettura di Cuneo, al Dipartimento di Funzione Pubblica oltretutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le seguenti motivazioni.

Le osservazioni "formali-procedurali"presentate dal Movimento Cinquestelle si basano su di un errato presupposto.

E' vero che con deliberazione consiliare n.27 del 26 luglio 2016 è stata approvata la proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale al vigente piano regolatore generale,ma gli elaborati tecnici non sono stati dichiarati allegati.

Non è vero quindi che essi andassero pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Savigliano in uno con la deliberazione stessa,ma gli Uffici avevano la possibilità di rendere conoscibili i documenti nel modo che ritenevano piu' opportuno ed efficace.

Così si è proceduto;pubblicando in home page del sito istituzionale tutti i documenti su cui sarebbero quindi potute essere presentate osservazioni.

La **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

All'art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che "*a far data **dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati***".

Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe-convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del **1 gennaio 2011** a decorrere dal quale "*le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale*".

In base alle previsioni dell'art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l'assunzione da parte dell'amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei,di cui resta corretto dare avviso di deposito per la consultazione presso gli uffici o per la richiesta di eventuale copia.

Nulla quaestio,quindi,sulla validità di informare il pubblico sul deposito degli atti.

Passiamo quindi alla parte di osservazione in merito alla presunta necessità di firma digitale sugli elaborati tecnici-non allegati-alla deliberazione de qua.

La funzione dell'Albo Pretorio che è quella di pubblicità degli atti e non di erogazione di atti originali. Infatti è corretto quanto riportato e citato con la legge del 18 giugno 2009 n. 69, che, all'art 32 ha disposto che: *“a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”* ma stiamo parlando appunto di pubblicità degli atti.

Nel D.Lgs. n. 33/2013 non si dice affatto che i dati debbano essere *“inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale”*, ma, anzi secondo l'art. 7, si sottolinea che i dati pubblicati, debbano essere in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Questa querelle ha già visto contrapposti vari interpreti della norma in questione, ma non pare utile ai fini che questo Ente si era prefisso: quello di pubblicare i propri atti in modo che chiunque fosse interessato potesse produrre osservazioni che sarebbero confluite nel documento conclusivo del procedimento.

Ed infine non si dimentichi che l'art. 15, comma 4, della Legge regionale n. 56/1977, testualmente recita: *“La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione”*.

In conclusione NON E' VERO che vi siano state anomalie procedurali, e si respinge quindi con forza l'ipotesi, non suffragata da norma alcuna, per cui la proposta di variante non avrebbe avuto pubblicità legale, né tantomeno è vero che non siano stati rispettati i principi di trasparenza che da sempre informano questa Amministrazione. Si conferma la correttezza delle procedure adottate.

Per gli aspetti di merito si puntualizza quanto segue:

- In riferimento alle necessità di convocazione del MiBACT alla conferenza di Copianificazione e Valutazione si precisa che l'Amministrazione Comunale ha provveduto in tal senso, ancorché non vi sia stato seguito da parte del Ministero che non ha né presenziato né fatto pervenire pareri in Conferenza. Si precisa ancora che la tabella richiamata riporta l'iter procedurale di variante basandosi sulla normativa Regionale di riferimento (L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 15 e 15 bis) ove si precisa esattamente quando vi sia l'obbligo di convocazione del Ministero secondo l'enunciazione indicata nella relazione.
- Come specificato al precedente punto, ancorché nella documentazione di V.A.S. si sia correttamente indicata la non necessità di coinvolgimento del MiBACT, il Comune ha opportunamente provveduto a convocare il Ministero competente alla Conferenza inviando la documentazione in variante.
- Nel capitolo quattro della relazione, che si ricorda avere valenza illustrativa, si sono riportate le principali procedure urbanistiche eseguite sullo strumento urbanistico vigente non ritenendo necessario fare un inutile ripetizione in quanto il testo delle Norme di Attuazione, avente valore differente rispetto alla Relazione, riporta nelle prime due pagine l'elenco completo degli iter di variante-modifica al P.R.G.; vista però la richiesta si provvede a replicare quanto presente nelle N. di A;
- In riferimento alla documentazione di variante urbanistica in raccordo con gli studi del P.G.R.A. si evidenzia innanzi tutto che non vi è alcun obbligo di adeguamento in tal senso in quanto gli studi idraulici richiamati costituiranno, ove occorre, modifica al P.A.I. (il quale allora potrà avere cogenza sulla pianificazione locale), ed ancora si rimanda alla documentazione redatta dal

Geologo incaricato per la variante nella quale si è espressamente dichiarato di aver condotto le valutazioni necessarie al procedimento basandosi anche sul Piano richiamato.

- L'analisi condotta nella tabella di cui alle pagg. 26-27-28 della relazione, atta a dare un'indicazione del "grado" di attuazione dello strumento urbanistico vigente per l'ambito produttivo, è stata eseguita analizzando le singole aree e parametrando sulle superfici concesse. In particolare si ribadisce che però il dato risulta essere sicuramente utile ma non indispensabile per le valutazioni affrontate nella variante. Infatti non si è provveduto ad inserire alcuna nuova area, che allora avrebbe sicuramente reso indispensabile tale dato al fine di dimostrare la necessità o meno di introdurre nuove superfici in P.R.G., ma ad assegnare S.U.L. o superfici aggiuntive per aziende presenti sul territorio che necessitano di contenuti adeguamenti delle strutture e pertanto di superficie libera in disponibilità. Per tale ragione ogni considerazione sul "patrimonio" immobiliare inutilizzato non trova significato poiché, come più volte detto, è impensabile pensare di far rilocalizzare le attività in quanto azione non concretamente perseguibile.
- Per quanto evidenziato in ordine al paragrafo 8.2 della relazione non si ritiene minimamente necessario effettuare una ulteriore suddivisione tra ambiti realizzati e quelli ancora in progetto, cosa di fatto desumibile dalle tabelle delle aree pubbliche fornite in quanto indicate le zone esistenti ed in progetto, poiché da normativa di riferimento (art. 21 della L.U.R.) non si fa alcuna menzione a tale necessità in sede di dotazione dei P.R.G. degli standard minimi; dunque dato non utile ad alcuna verifica da condurre. Il riferimento agli abitanti attuali fornito nell'osservazione (21.441) non viene preso in considerazione in quanto la variante ha assunto il dato di 25.000 abitanti corrispondente con la capacità insediativa residenziale (C.I.R.) come richiesto sempre dalla L.R. 56/77 e s.m.i.; inoltre essendo ampiamente superiore garantisce una maggiore cautela nelle verifiche di superfici a servizi per abitante. In risposta alla richiesta inerente lo "standard urbanistico di livello generale" non avendo agito su tali ambiti non si è reso necessario approfondire il dato confermando quello del P.R.G. vigente. In effetti il dato degli standard di cui alla lettera b) (interesse generale) presenta un marginale deficit rispetto al dato di riferimento calcolato, ma lo si ritiene comunque congruo per il fatto che la ripartizione di cui al richiamato art. 21, della L.R. 56/77 e s.m.i. (lett. a = 5 mq.; lett. b = 5 mq.; lett. c = 12,5 mq.; lett. d = 2,5 mq.;) e per legge "in linea di massima così ripartita" e dunque sono ammessi eventuali scostamenti fatta salva la dotazione complessiva che è ampiamente assicurata con il valore di 30,34 mq./ab. su 25 mq./ab. richiesti. Ciò detto la modifica inerente l'ex scuola di S. Rosolia è ammissibile;
- Nel capitolo nove della relazione non si è fatto rimando al documento approvato con D.C.C. n. 9 del 13/3/2013 in quanto in relazione si è fatto esclusivamente riferimento agli obiettivi perseguiti dalla variante in oggetto e su questi ci si è focalizzati;
- Il comune di Savigliano ha ottemperato a questa disposizione legislativa e si è dotato di un Regolamento per la disciplina della gestione del sito internet istituzionale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36, del 29.09.2011, in vigore dal 19.11.2011. Tale Regolamento disciplina, tra l'altro, all'art.5 la durata e le modalità di pubblicazione nella Sezione "Albo Pretorio": il comma 9° prevede che "In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l'integrale affissione all'Albo Pretorio on line, si procede come segue: verrà predisposto a cura dell'Ufficio proponente un apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line in luogo e/o in aggiunta dell'atto da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l'oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario ed ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l'Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso."

In risposta alle considerazioni finali all'osservazione si rimarca l'effettivo lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale per ottenere l'importante risultato di contenimento del consumo di suolo (dato in riduzione quantificato in mq. 13.500 circa) che non ha potuto condurre ad



ulteriori limitazioni. L'area ridotta di mq. 37.800 non può sicuramente considerarsi "lotto" in quanto superficie che a se stante permette un'ottimale ed adeguata conduzione agricola; pertanto le aree poste in prossimità a destinazione produttiva (solo in parte trasformata) non limitano in modo alcuno l'utilizzo agrario valorizzando l'obiettivo pianificatorio conseguito. Per quanto attiene la zona P1.12" l'ampliamento non determina criticità con il comparto residenziale in quanto come detto in risposta all'osservazione nr. 2, le aree residenziali non sono contigue a questa poiché separate da un'importante arteria viaria che costituisce elemento antropico rilevante. La zona alla quale ci si riferisce in località Levaldigi rimasta in ambito agricolo è di fatto completamente compromessa poiché considerevolmente edificata e per questa ragione la previsione non ne riduce l'utilizzo agricolo che, come detto, è ormai limitato alle strutture edificate presenti e non ad una coltivazione dei fondi.

Per queste ragioni le previsioni di cui all'adozione della P.T.P.P. vengono ad essere confermate totalmente in sede di Progetto Preliminare. A seguito però sia delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione sia dei pareri resi dagli enti che hanno partecipato alla Conferenza di Copianificazione e Valutazione, si sono introdotte modifiche, accorgimenti, integrazioni che hanno di fatto migliorato la sostenibilità degli interventi sotto il profilo ambientale e la loro funzionalità urbanistico-edilizia come si conviene ad un procedimento partecipato. L'iter di variante prosegue con l'adozione del Progetto Preliminare con successiva nuova fase di pubblicazione.

- 3) Di adottare il PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO, redatto ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, inviato in data 05.12.2016 e acquisito agli atti con nota prot. n. 32930 del 12.12.2016, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così composto:

- ELABORATI URBANISTICI:

- Relazione
- Norme di Attuazione e tabelle di zona
- Tav. 0 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:10.000 e 1:5.000
- Tav. 0.1 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:2.000
- TAVOLA 1.1: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 1.2: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 2.10: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.15: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.16: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.20: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.22: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.23: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000

- TAVOLA 2.31: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.33: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.52: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.53: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.63: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.82: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.87: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 5.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000

\_ ELABORATI GEOLOGICI:

Studio di microzonazione sismica – Livello 1: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  
 Contenente i seguenti elaborati :  
 Tav. 1MS - CARTA DELE INDAGINI  
 Tav. 2aMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA  
 Tav. 2bMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA  
 Tav. 3aMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
 Tav. 3bMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
 RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA SULLE AREE DI NUOVA TRASFORMAZIONE URBANISTICA

- 4) di dare atto che la variante non modifica il quadro dei dissesti così come disciplinato dal P.R.G. vigente;
- 5) di dare atto che la variante costituisce adeguamento alla Normativa Sismica così come esplicitato nel parere Regionale in materia geologica/sismica rilasciato in sede di Conferenza di Copianificazione e valutazione;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto che il presente procedimento è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica svolgendo la fase di verifica di assoggettabilità dalla quale è emersa la

non necessità di proseguire nella fase di valutazione così come espresso nel provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale (nota prot. 32507 del 05.12.2016) in conformità ai pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

- 8) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui al Piano Paesaggistico Regionale;
- 9) di conferire al Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio, il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRA BONETTO Claudio (15 +1)= 16

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

12.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)

Voti contrari: 4 (DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)

Voti astenuti: 2 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio)

## D E L I B E R A

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di controdedurre alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO secondo quanto di seguito riportato:

OSSERVAZIONE NR. 1 PRESENTATA DAI SIG.RI CHIAVASSA CORRADO E TOMATIS MARIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TOMATIS SNC DI TOMATIS MARIO & C. CON NOTA PROT. 23541 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, interessante la modifica introdotta all'area P1.1 di Levaldigi, evidenzia che le condizioni catastali inerenti l'ambito risultano essere mutate rispetto all'adozione della P.T.P.P. richiedendo di escludere dalla previsione urbanistica produttiva due mappali (674 e 676) non rientranti nelle disponibilità della ditta interessata.

-----  
L'osservazione è ACCOLTA prevedendo a ridefinire il limite dell'area secondo le indicazioni fornite escludendo le porzioni di terreno indicate (marginale correzione di circa 9 mq.) e dunque riducendo la previsione di ampliamento dell'area produttiva. Tale modifica concorre a perseguire ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità della previsione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nei confronti delle vicine residenze, come richiesto nei pareri forniti da A.R.P.A. e A.S.L. CN1.

OSSERVAZIONE NR. 2 PRESENTATA DALLE SIG.RE BELMONDO ROSALBA E BELMONDO PATRIZIA CON NOTA PROT. 23554 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, dopo un'introduzione di carattere generale interessante sia l'ambito P1.12 oggetto di esame ma anche spaziando su considerazioni a valenza generale riportanti giudizi personali delle scriventi, presenta sostanzialmente le seguenti richieste:

- “Di fare in modo che, acclarata l'indispensabilità dell'ampliamento, vengano previsti adeguati interventi per ridurre l'impatto ambientale e scenico-percettivo dell'intera area, fermo restando le esigenze legate alle attività produttive ivi presenti.
- In particolare, adottare delle soluzioni per fare in modo che le quinte arboree (richieste – come da rapporto preliminare ambientale – verso le aree agricole) siano presenti anche verso il complesso con valore documentale “Gistelli”; tipologia, struttura e forma delle soluzioni sarebbero comunque naturalmente demandate alla fase attuativa, tramite la prevista autorizzazione paesaggistica.
- Interventi mitigativi e di valorizzazione ambientale del fronte dell'area addossato alla Bealera Torrani, in considerazione dello stato di degrado ivi attualmente presente.
- Si chiede di valutare, negli appositi documenti previsti dal legislatore, l'impatto ambientale dell'intervento previsto in materia scrupolosa e con metodologia scientifica ed oggettiva (ad esempio: analisi di intervisibilità percettiva per quanto riguarda il tema paesaggio), valutandone gli effetti sia alla scala comunale che alla scala locale, in relazione allo stato di fatto ed ai cambiamenti già intercorsi alle aree negli ultimi anni. Se ogni variante al P.R.G. interviene su una piccola porzione di territorio, l'impatto è trascurabile; se tali varianti interessano più volte medesime aree allora l'impatto cumulativo nel tempo diventa non trascurabile. L'area ad ovest della SP 662 sta infatti subendo da alcuni anni (in accordo con il susseguirsi delle varianti) un progressivo degrado delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del tessuto agricolo originario, caratterizzato da edifici rurali e complessi di un certo pregio e filari campestri lungo la viabilità minore (purtroppo abbattuti in parte lungo via della Morina alcuni anni fa).
- Ulteriore aspetto non secondario riguarda anche la perdita del valore immobiliare residenziale conseguente alla commistione dell'area a caratteristiche produttive; è evidente che se l'area ad ovest della SP662 diventa una zona marginale, con aree agricole intercluse a zone terziarie e produttive si crea una diminuzione dell'attrattività preesistente delle aree.”

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto sommariamente si provvede ad integrare la documentazione di Piano Regolatore con alcuni accorgimenti atti a mitigare

ulteriormente i potenziali impatti che la previsione di ampliamento della zona produttiva P1.12\* può generare. A tal proposito si segnala che della parte introduttiva dell'osservazione non si condividono alcune affermazioni e considerazioni che in taluni casi paiono essere contraddittorie tra loro stesse. A titolo esemplificativo l'osservazione esordisce ripercorrendo gli obiettivi e necessità enunciate in variante a motivazione della previsione (adeguamento esigenze funzionali e produttive aziendali) ritenendole "pienamente legittime e giustificabili" ma poi in seguito richiede di valutarne le necessità e l'eventuale delocalizzazione. Nel citare il fenomeno dello "sprawl urbano" non giustifica la scelta localizzativa dell'area P1.12\* (di fatto non avvenuta con la presente procedura ma scelta del passato) ma invece approva la situazione urbanistica presente poche decine di metri poco più a nord presentante caratteri pressoché analoghi; tant'è che si viene a determinare con la variante un ambito definibile unitario tra le due zone. Altra imprecisione è il rimando ai vincoli del P.P.R. che attualmente operano sull'area oggetto di variante solo per quanto riguarda il regime di salvaguardia.

Per quanto attiene alla scelta localizzativa effettuata, si sottolinea che il livello di interferenza tra l'ambito P1.12\* oggetto di ampliamento e i principali elementi che connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale è basso, come emerge dalla lettura delle checklist al paragrafo 2.2 "Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante" del Rapporto Preliminare per la verifica di V.A.S. L'area è, già allo stato attuale, compromessa dall'azione antropica e priva sia di valenza naturalistica, sia di elementi strutturali della rete ecologica regionale funzionali alla connettività. Anche il P.P.R. classifica l'area oggetto di previsione tra i tessuti privi di un impianto pianificatorio riconoscibile che presentano una contenuta rilevanza paesaggistica e una ridotta carica iconica ed identitaria (morfologie insediative "tessuti discontinui suburbani - m.i.4" e "aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i.7").

**Non sono risultate infine praticabili differenti alternative localizzative, in quanto il contenuto ampliamento è finalizzato al potenziamento e alla razionalizzazione di un'attività già insediata in Via della Morina che altrimenti dovrebbe essere anch'essa rilocalizzata.**

Nel dettaglio, in merito alle singole richieste si precisa:

- Che la P.T.P.P. proponeva già una serie di accorgimenti normativi, ad integrazione dell'art. 35 delle N. di A. vigente, atti ad imporre azioni in sede attuativa volte alla ricerca di una maggiore sostenibilità delle previsioni urbanistiche in generale (dunque di maggiore valenza ambientale) non limitandosi al singolo caso dell'area P1.12\*. Si rimanda, in particolare, alle prescrizioni del comma 10.1, che prevede la realizzazione di quinte arboreo-arbustive a confine delle aree di trasformazione allo scopo di contenere l'impatto scenico-percettivo dei nuovi interventi, e del comma 10.7, volto a garantire la qualità architettonica dell'intervento ed il suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico. Le disposizioni dell'art. 35 in sede di Progetto Preliminare vengono ad essere ulteriormente implementate proprio a seguito dell'espletamento della procedura di V.A.S. condotta.
- Come detto un apposito articolato di P.R.G. impone la messa a dimora di fasce arboree quale elemento di mitigazione, protezione e valore ecologico, con particolare attenzione nei confronti del territorio agricolo come quello oggetto di osservazione, comprendente ovviamente anche le strutture edificate presenti. In particolare verso il complesso "Gistelli" viene individuata cartograficamente la superficie minima da destinare alla realizzazione della quinta arborea e viene integrato l'art. 35 delle N. di A., demandando alla fase autorizzativa altre possibili specificazioni;
- Viene accolta la richiesta di prevedere particolare attenzione alla zona prossima alla Bealera Torrani, valorizzandone la valenza ambientale, predisponendo uno specifico richiamo nelle N. di A; si ricorda che nel piano sono comunque già presenti disposizioni generiche per tale fine valevoli sui diversi corsi d'acqua (artt. 2 e 35). Si segnala, comunque, che l'intervento proposto nell'area P1.12\* interessa un ambito non direttamente adiacente al corridoio ripariale della Bealera Torrani e pertanto non interferirà con i complessi vegetazionali che ne caratterizzano le sponde, come è stato specificato al paragrafo 2.3 (punto "Paesaggio e territorio") del Rapporto Preliminare di V.A.S. nell'ambito della valutazione di coerenza con le prescrizioni in salvaguardia dell'articolo 14 "Sistema idrografico" del P.P.R.;

- In riferimento alle valutazioni di carattere generale sull'analisi condotta in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. si rimanda a quanto detto in risposta all'osservazione nr. 4 che riprende le medesime considerazioni, al fine di evitare inutili ripetizioni, ricordando che la completezza della documentazione prodotta, di fatto emergente dai pareri resi da Soggetti con competenza in materia ambientale che si sono espressi, ha condotto all'unanime parere di non necessità di assoggettare la Variante alla fase di Valutazione;
- In ultimo non si ritiene condivisibile l'enunciazione della perdita di valore immobiliare residenziale connesso alla previsione; in particolare non si hanno aree a valenza residenziale nell'intorno significativo ma strutture in ambito agricolo ed a questo occorrerebbe fare riferimento. Non si ravvisa poi come un ampliamento di una previsione vigente possa influenzare tale aspetto vista l'esiguità dell'espansione nei confronti dell'ambito prevalentemente agrario ed ancora segnalando la presenza di altra zona a nord con destinazione analoga a quella in oggetto che sicuramente può determinare un impatto maggiore. Fa poi ancora specie come in un'osservazione prettamente improntata su aspetti ambientali e paesaggistici venga data particolare importanza ("aspetto non secondario") ad un elemento economico che sicuramente non è parte di tali valutazioni.

OSSERVAZIONE NR. 3 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23555 DEL 6.9.2016.

L'osservazione evidenzia la possibilità di escludere graficamente il sedime della viabilità consortile posta a sud dell'area G14 (Via della Morina) da quest'ultima per ricondurla nel generico ambito agricolo confinante.

-----  
L'osservazione, seppure non trattando un oggetto di variante e dunque valutazione che non si era presa in considerazione nella predisposizione della documentazione, viene ACCOLTA riportando il limite della zona G14 a confine della viabilità richiamata escludendolo di fatto dalla zona urbanistica per ricomprenderla nell'area agricola limitrofa.

OSSERVAZIONE NR. 4 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23556 DEL 6.9.2016.

**L'osservazione evidenzia la mancata condivisione da parte dello scrivente della metodologia seguita nell'elaborazione del Rapporto Preliminare specificando che:**

- a) analisi condotte sono state sviluppate ad una scala maggiore rispetto a quella di dettaglio che interessa la tipologia di interventi definiti dalla variante. Pertanto, sarebbe stato opportuno calibrare la valutazione delle interferenze tra le componenti ambientali sensibili e le aree proposte con un'analisi e una valutazione *in situ* (alla scala locale) della situazione;**
- b) l'analisi degli impatti al paragrafo 2.3 è sviluppata con riferimento esclusivo ad alcuni temi e andrebbe approfondita non solo in base ad aspetti quali-quantitativi delle previsioni oggetto di variante, ma anche con un confronto con lo stato dell'ambiente a scala locale;**
- c) per quanto gli ambiti oggetto di variante siano di ridotta estensione territoriale, andrebbero valutati gli effetti cumulativi degli interventi, tenendo conto che spesso la sommatoria delle ricadute derivanti dall'attuazione di singole varianti parziali o strutturali di entità limitata determina criticità significative;**
- d) il documento presenta lacune nell'approccio metodologico, che nelle procedure di V.A.S. dovrebbe essere scientifico ed oggettivo, ed illustra in maniera assai limitata la metodologia e le tecniche analitiche utilizzate;**

### **Alla luce di quanto sopra sintetizzato l'osservante richiede:**

- se l'iter della variante sarà accompagnato dal processo di V.A.S. sia predisposto un Rapporto Ambientale con procedura scientifica, indicando metodi e tecniche di analisi, approfondendo la valutazione degli effetti cumulativi e considerando gli impatti ambientali nel complesso alla mesoscala e puntualmente alla microscala;
- se la variante sarà esclusa da ulteriori processi di V.A.S. siano tenuti in considerazione gli elementi di criticità sopra illustrati al momento dell'attuazione dei progetti, che dovranno perseguire elevati livelli di qualità edilizia e paesaggistica.

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le motivazioni di seguito riportate, dalle quali si evince che la struttura del Rapporto Preliminare presenta un'articolazione metodologica fondata su criteri scientifici ed oggettivi riconosciuti ed include già molteplici temi di cui si sottolinea la carenza.

In linea generale, le analisi e le valutazioni condotte nel documento di V.A.S. hanno tenuto conto di quanto precisato dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle indicazioni della DGR 12-8931 del 12 giugno 2008 e della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016, che in merito alla verifica di assoggettabilità richiedono "... che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE".

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del Rapporto Preliminare prodotto risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dal Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1", pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2008, laddove precisa che "per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica gli atti in esame dovranno essere corredati da uno specifico allegato tecnico che contenga:

- i contenuti della variante in via di predisposizione;
- le informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- un'adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti oggetto di variante;
- la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della successiva decisione."

Tali indicazioni, anche se espressamente indirizzate alle varianti strutturali al Piano regolatore generale ex L.R. n. 1/2007, ormai superate dalla complessiva revisione della L.R. 56/1977, nella prassi corrente, hanno assunto valore di riferimento per l'intera casistica degli strumenti urbanistici soggetti a verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Più nello specifico è stato dato riscontro al primo punto nel paragrafo 2.1. "Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante", al secondo punto nel paragrafo 2.5. "Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità", al terzo punto nei paragrafi 2.1 "Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante" e 2.2 "Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante" e all'ultimo punto nei paragrafi 2.3 "Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici" e 2.4 "Misure di mitigazione e compensazione" del documento tecnico elaborato.

Più nel dettaglio, in relazione alle specifiche richieste si formulano le considerazioni che seguono.

**Per quanto attiene al punto a. si precisa che le analisi e le valutazioni condotte hanno adottato un "approccio multiscala", proprio di molte discipline scientifiche.**

**Nello specifico, si è assunto quale presupposto che qualsiasi sistema ambientale rappresenti un modello di organizzazione di tipo gerarchico, caratterizzato da molteplici**



**domini di scale spazio-temporali, dove le interazioni tra le componenti di livello inferiore sono controllate da interazioni più lente che avvengono ai livelli superiori e dove le proprietà che caratterizzano un determinato livello sono indispensabili per comprendere i processi che si manifestano ai livelli superiori (principio delle proprietà emergenti - Lorenz 1978; Kirk 1980).**

**Ciò significa che nessun sistema ambientale può essere compiutamente studiato a un solo livello di scala o, se si vuole, di organizzazione. In altre parole, la complessità che connota l'insieme delle relazioni strutturali e funzionali di un sistema ambientale può essere compresa solo variando la scala con cui si analizza il sistema stesso.**

**In termini operativi, l'assunzione di tale paradigma, anche se non è stato esplicitamente dichiarato, ha comportato la necessità di adottare due differenti livelli di analisi che definiscono altrettante scale spaziali:**

- una scala media, coincidente con l'intero territorio comunale, che ha permesso di comprendere il ruolo effettivo delle aree oggetto di previsione all'interno di un'organizzazione territoriale più vasta, fornendo informazioni sui vincoli e sulle pressioni cui esse sono soggette. Le valutazioni relative a tale livello, essendo state desunte in parte dai principali strumenti regionali di pianificazione territoriale e settoriale, hanno favorito anche un confronto indiretto con la scala vasta, da cui dipende in ultima analisi il funzionamento del sistema ambientale comunale;
- una scala di dettaglio, coincidente con i singoli ambiti di intervento, che ha consentito di spiegare i processi che si manifestano come proprietà emergenti alla scala comunale e, allo stesso tempo, di evidenziare, attraverso un'informazione più approfondita e disarticolata, fenomeni che a livello superiore potevano risultare smorzati da processi compensativi.

**Le analisi afferenti alle risoluzioni scalari sopra richiamate sono state sviluppate in più punti del documento di verifica (inquadramento del territorio comunale, ricognizione degli elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di variante, definizione delle componenti ambientali nell'ambito della valutazione delle ricadute attese), ricercando sempre una forte integrazione e una sintesi critica degli esiti acquisiti.**

In conclusione, si ritiene che l'approccio adottato, proprio perché non focalizza l'attenzione su una singola scala di analisi, abbia permesso di stimare compiutamente, e con un basso margine d'errore, le ricadute dei singoli interventi previsti dalla variante, facendo emergere sia le loro relazioni reciproche, sia quelle con il contesto comunale.

In merito al punto b. si sottolinea che nell'analisi degli impatti sono state prese in considerazione tutte le componenti indicate dall'Allegato VI, lettera f) al D.Lgs. 4/2008, a partire dalla descrizione dello stato attuale delle stesse e con livelli di approfondimento sviluppati in base alla significatività degli effetti.

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del documento di V.A.S. risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dalla D.G.R. 21-892 del 12.01.2015 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo 'Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale'", che propone un'articolazione del Rapporto Ambientale secondo le richieste del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., e fornisce molteplici specificazioni sulla trattazione delle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche. Nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto Preliminare il livello di dettaglio delle indicazioni della citata D.G.R. è stato tuttavia opportunamente ricalibrato per renderlo adeguato ai contenuti della verifica di assoggettabilità a V.A.S. che accompagna la Variante 2016. Le informazioni da fornire nei documenti ambientali, per il principio di adeguatezza, devono infatti essere coerenti alla scala territoriale interessata, che varia in funzione della tipologia dello strumento urbanistico (una variante generale implica l'esame dell'intero territorio comunale, mentre una variante strutturale, quale quella in oggetto, focalizza l'attenzione su sue porzioni circoscritte ridotte rispetto a quella generale).

E' stato, infine, fatto riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale (P.T.R.) e paesaggistica (P.P.R.) e ai principali piani di settore regionali in materia ambientale, nei

confronti dei quali è stata perseguita la coerenza sia nella definizione del quadro conoscitivo, sia nella valutazione degli impatti.

I piani regionali sono stati peraltro tutti assoggettati a processi di valutazione ambientale strategica, che, oltre a costituire un significativo modello metodologico, forniscono elementi utili a delineare lo stato dell'ambiente in cui si inseriranno le previsioni della variante, nonché a stimarne le potenziali ricadute evitando la duplicazione delle valutazioni.

Tale approccio è pienamente coerente con i dettami della DGR 12-8931 del 12.06.2008, la quale all'Allegato I, paragrafo "La valutazione. Il Rapporto Ambientale", precisa che "al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata".

Relativamente alla rilevata carenza di quantificazioni degli impatti attesi, si fa presente che non sempre è possibile formulare un preciso giudizio quantitativo per tutte le componenti, ma si possono avanzare esclusivamente stime, in quanto non sono note informazioni di dettaglio quali le tipologie di funzioni o attività insediabili, il numero di addetti, le caratteristiche delle lavorazioni svolte o degli impianti installati, ... Si pensi, in particolare, alle componenti aria, acqua, rifiuti o energia: le effettive entità di emissioni inquinanti, di rifiuti prodotti o di consumi idropotabili ed energetici non saranno note finché nelle aree non sarà completato l'insediamento di attività e popolazione. Lo stato delle conoscenze attuali inerente tali componenti non potrà quindi essere implementato e definito nelle successive fasi di elaborazione della variante, ma le informazioni necessarie saranno disponibili solo in fase esecutiva, dopo l'entrata a regime dello strumento urbanistico.

Per contro le valutazioni descrittive e qualitative non risultano utili soltanto nelle fasi preliminari dei processi di V.A.S., come affermato nell'osservazione, bensì durante l'iter complessivo: esse costituiscono spesso giudizi esperti, espressi sulla base di parametri oggettivabili, utili tanto quanto gli aspetti quantitativi.

Si ritiene, infine, che il confronto con lo stato dell'ambiente sia stato ampiamente sviluppato nell'ambito del Rapporto Preliminare: le checklist al paragrafo 2.2 segnalano la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra le aree oggetto di variante e le componenti del sistema territoriale che per loro natura costituiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili (elementi rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità, beni paesaggistici e culturali, componenti paesaggisticamente rilevanti, elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative).

Le valutazioni svolte non hanno escluso a priori ulteriori verifiche e spesso si sono demandati approfondimenti progettuali alla fase attuativa degli interventi, qualora ritenuta più idonea rispetto all'attuale livello di pianificazione urbanistica a introdurre soluzioni atte a limitare gli impatti ambientali e paesaggistici. Si vedano, ad esempio, le previsioni subordinate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: il parere della Commissione Locale per il Paesaggio potrà contenere specifiche prescrizioni in merito all'inserimento degli interventi nel contesto, costituendo pertanto un ulteriore elemento di orientamento e controllo della qualità dei luoghi.

Per quanto concerne il punto c. non si condivide l'affermazione dello scrivente relativa alle numerose ripetizioni nel testo del Rapporto Preliminare del postulato che mette in diretta relazione causa-effetto la ridotta estensione degli ambiti oggetto di variante con l'assenza di effetti ambientali significativi.

La limitata entità dimensionale delle aree previste dal piano non è mai stata utilizzata quale parametro su cui basare la valutazione degli impatti, bensì si è presa in considerazione e ribadita in più punti del documento di V.A.S. la scelta di riarticolare il disegno di sviluppo urbanistico del P.R.G.C. vigente intervenendo su aree attuate o contigue al tessuto edificato esistente mediante minimi ampliamenti, riorganizzazioni o rifunzionalizzazioni.

La valutazione degli impatti ha tenuto conto degli aspetti cumulativi, in quanto:

- muove da uno scenario determinato dalla stratificazione delle trasformazioni programmate nel tempo da differenti strumenti urbanistici, siano essi di natura puntuale (varianti parziali o strutturali) oppure di maggiore entità (varianti generali);

- effettua un'analisi integrata delle modificazioni fisiche e funzionali, con riferimento sia alla singola previsione, sia all'insieme delle azioni di variante.

Il paragrafo 2.3 "Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici" del Rapporto Preliminare si conclude con una matrice di sintesi della sostenibilità ambientale, finalizzata ad esprimere, con riferimento a ciascuna componente ambientale analizzata, un giudizio sintetico di compatibilità ambientale, che tiene conto sia della sommatoria degli impatti rilevati, sia delle misure mitigative previste.

**Per quanto attiene al punto d. non si ritengono condivisibili le critiche mosse dallo scrivente riguardo la mancanza di un metodo di valutazione scientifico ed oggettivo nella stesura del documento di verifica prodotto.**

Oltre a richiamare quanto esplicitato alle precedenti lettere a. b. e c., si sottolinea che la metodologia per la redazione e l'approfondimento degli elaborati di VAS è oggetto di continua discussione e revisione in ambito accademico e scientifico: esistono linee guida e modelli di riferimento relativi all'elaborazione dei documenti tecnici che non forniscono però indicazioni esaustive ed univoche. Inoltre gli approcci metodologici codificati a livello normativo (Allegato I al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e D.G.R. 21-892 del 12.01.2015) non entrano nel merito delle tecniche analitiche da adottare.

Nel presente caso, per non dar luogo a una valutazione monosettoriale, incapace di costruire i necessari collegamenti tra gli obiettivi e le azioni della variante e le diverse componenti ambientali, si è ricercata una continua integrazione tra diversi modelli analitici (analisi SWOT, matrici qualitative, *overlapping*, ricorso ad indicatori ambientali e a modelli codificati quali il DPSIR e il BAT) e i dati, derivati da conoscenze esperte, illustrati nei principali strumenti di governo del territorio di livello regionale e provinciale. Si è cercato, in altri termini, di sviluppare un approccio critico al tema della valutazione ambientale, che consideri limiti e potenzialità dei diversi modelli sia dal punto di vista teorico che applicativo.

La necessità di contaminare tecniche e conoscenze risponde, inoltre, alla natura multidisciplinare della valutazione ambientale, che richiede di affrontare, in un'ottica di piena integrazione, questioni complesse afferenti a diversi ambiti di conoscenza.

Infine, nel riconoscere che le tecniche di analisi adottate nell'ambito del processo di valutazione in esame sono illustrate in misura limitata nel rapporto prodotto, si osserva che tale richiesta non trova riscontro nei principali documenti di indirizzo attualmente vigenti.

In particolare, il documento tecnico di indirizzo adottato con D.G.R. 21-892 del 12.01.2015, che costituisce, a livello piemontese, il riferimento ufficiale più completo circa i contenuti da sviluppare in fase di valutazione degli strumenti di pianificazione locale - vale a dire in una fase che esige un approfondimento maggiore rispetto a quello necessario in fase di verifica di assoggettabilità - non richiede che vengano esplicitate le tecniche analitiche utilizzate dal valutatore.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che i contributi degli enti con competenza ambientale pervenuti (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte, ASL CN1) non hanno rilevato la necessità di assoggettare la Variante a VAS.

**Il perseguimento della qualità dei progetti cui l'osservazione fa riferimento in caso di esclusione da V.A.S. è stato contemplato inserendo all'art. 35 delle N.di A., ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 2, specifiche indicazioni progettuali per l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico e il contenimento degli impatti sulle differenti componenti.**

OSSERVAZIONE NR. 5 PRESENTATA DAL GEOM. ROCCA PATRIZIO IN QUALITA' DI TECNICO INCARICATO DALLA COMPAGNIA PETROLIFERA PIEMONTESE S.R.L. A SOCIO UNICO PROT. 24052 DEL 12.9.2016.

L'osservazione chiede di riconoscere cartograficamente con idonea simbologia l'area in proprietà della Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. a socio unico, insistenti sulla particella 111, Fg. 60, quale zona di distribuzione carburante.

-----  
L'osservazione NON E' ACCOLTA in quanto la variante redatta, ancorchè a carattere strutturale, risulta essere estremamente puntuale e focalizzata sugli oggetti enunciati in sede di redazione della P.T.P.P. e dunque non atta ad aggiornare completamente lo strumento urbanistico vigente; inoltre l'ambito territoriale oggetto di richiesta non è prossimo ad alcun intervento previsto per il quale si potrebbe comunque prendere in esame l'aggiornamento. In particolare però si segnala che il non accoglimento della richiesta non determina di fatto alcuna problematica poiché la regolamentazione normativa di tali stabilimenti è puntualmente disciplinata dalle N. di A. che consente l'insediamento e svolgimento dell'attività, anche nelle aree non propriamente identificate graficamente; tant'è che la struttura oggetto di richiesta è stata autorizzata e realizzata senza il riconoscimento richiesto. Si demanda ad altra futura variante tale eventuale possibilità.

OSSERVAZIONE NR. 6 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GARAVENTA SILVIA CON NOTA PROT. 24075 DEL 12.9.2016.

L'osservazione si articola in differenti aspetti e più precisamente (citazione):

“Osservazioni formali – procedurali

La delibera del Consiglio Comunale 29/7/2016 n. 27 di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (allegato 1), è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 2/8/2016, priva di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto Preliminare della citata variante, il dispositivo della stessa D.C.C. 27/2016 oltre a non indicare/esplicitare le tempistiche per la pubblicazione e la formulazione dei relativi elaborati, indispensabili al fine di poter effettuare le osservazioni; il tutto risulta quindi essere in palese difformità da quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 32 della L. 18/6/2009 n. 69 (allegato 2), ove si prevede che a far data dall'1/1/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la sola pubblicazione nei propri siti informatici anche degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, disponendo inoltre che le pubblicazioni in forma cartacea non abbiano più alcun effetto di pubblicità legale.

A questo si aggiunge che i citati elaborati oltre a non essere stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line, non sono nemmeno stati pubblicati nell'apposita sezione del sito comunale in “amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio”, come desumibile dalla stampa delle “videata” in data 18/8/2016 (allegato 3), il tutto quindi anche in contrasto con i commi 1 e 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (allegato 4), ove si prevede che a far data dal 20/04/2013, pena la mancata acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

A ulteriore detrimento della trasparenza e pubblicizzazione di un procedimento già complesso, si rileva che solamente in data 10/08/2016 sulla “home page” del sito istituzionale compare una “notizia” (allegato 5) inerente la pubblicazione degli elaborati, con rimando al link di uno specifico “avviso” (allegato 6) in pari data a firma del Responsabile del Procedimento ed al link degli elaborati citati all'interno della D.C.C. 27/2016; lo stesso “avviso”, peraltro non pubblicato all'Albo Pretorio, risultava essere molto “confusionario”, in quanto prima indicava che il progetto sarebbe stato depositato presso gli uffici comunali (in specifico orario) dal lunedì al venerdì e poi indicava la possibilità di prenderne visione per trenta giorni consecutivi, con successiva

possibilità di presentazione delle osservazioni proposte, “dimenticandosi” però che sono le pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line ed in “amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio” che fanno acquisire la “pubblicità legale” e la relativa “efficacia” sia della D.C.C. 27/2016 che degli elaborati.

Si ritiene quindi che la “pubblicazione parziale” all’Albo Pretorio (solo delibera senza allegati) e la “mancata pubblicazione” in amministrazione trasparente (delibera ed allegati), abbiano creato un disorientamento del pubblico interessato, con difficoltà in merito al reperimento e consultazione degli elaborati oltreché all’eventuale redazione delle osservazioni, con conseguente mancanza di trasparenza e chiarezza che ha comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 29/7/2016 n. 27 e dei relativi allegati.

Preso atto inoltre della pubblicazione dei vari “elaborati” dettagliati all’interno della D.C.C. 27/2016, esclusivamente per il tramite del link presente sulla notizia dell’home page, si rileva inoltre che gli stessi non risultano essere stati firmati digitalmente, né dai redattori del progetto (Studio TAUTEMI e Studio Costagli), né dai rappresentanti del Comune (Sindaco, Segretario Generale e Responsabile del procedimento), addirittura non sono presenti nemmeno le firme “scansionate”, a dimostrazione si allegano i frontespizi di alcuni elaborati (allegato 7); questo in quanto in base alle vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.C.M. 3/12/2013 e D.P.C.M. 13/11/2014), anche se un documento nasce analogico (cioè cartaceo), con la pubblicazione on-line, deve essere trasformato in un documento informatico con firma digitale, al fine di garantirne ed attestare la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autenticità, la validità giuridica, l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati, in difetto alla citata firma digitale vengono a mancare gli effetti della pubblicità on-line.

A supporto di quanto indicato si allega una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 8) e relativo articolo di commento (allegato 9).

Conseguentemente, in merito agli elaborati allegati al provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27) si ritiene quindi che la mancanza delle firme digitali degli stessi elaborati, abbia reso nulla e quindi non legale la stessa pubblicità/publicizzazione effettuata.

In conclusione, relativamente alle questioni procedurali inerenti il provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27), si ritiene che le anomalie procedurali rilevate (parziale/mancata pubblicazione degli allegati e mancanza delle firme digitali sugli elaborati) abbiano comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 27/2016, oltreché una nulla pubblicazione/publicizzazione dei relativi elaborati; questo si ritiene debba necessariamente comportare una nuova adozione/publicazione nel pieno rispetto dei disposti di cui all’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e di cui all’art. 32 della L. 69/2009, nonché del D. Lgs. 82/2005 e loro s.m.i., pena l’inficio di tutto l’iter procedurale della variante urbanistica.

#### Osservazioni di merito

In riferimento agli “elaborati tecnici” della D.C.C. n. 27 in data 29/7/2016, inerente l’adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, si ritiene di dover osservare quanto segue.

- Alla Tab. 1 del capitolo 2, punto 3 (pag. 5), si ritiene che la partecipazione del MiBACT per il tramite del proprio organo periferico (cioè la Soprintendenza) non possa/debba essere solo “eventuale”, ma sia indispensabile anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2014, nella quale si dice che tutte le tipologie di variante urbanistica, a prescindere se vi

siano o meno immobili oggetto degli specifici vincoli storico-architettonici o paesaggistici, debbano essere oggetto dello specifico parere.

- Anche al paragrafo inerente il procedimento di verifica preventiva del capitolo 3.1 (pag. 7) dovrà essere indicato che anche il MiBACT dovrà essere direttamente fin da subito con la trasmissione del relativo materiale; allo stesso paragrafo si ritiene che debbano essere definiti preventivamente con apposito documento i soggetti competenti ed interessati in materia ambientale che potranno far pervenire osservazioni e/o pareri.
- Al capitolo 4 (pag. 10), si ritiene necessaria l'indicazione di tutti i provvedimenti comunali che hanno approvato le varianti parziali.
- Al capitolo 7 paragrafo 7.1 (pag. 10), si ritiene che ancorché il vigente PRGC sia adeguato al PAI, debba essere effettuata specifica valutazione della variante delle Norme di attuazione del PAI alla luce delle adottate cartografie del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
- Al capitolo 8 paragrafo 8.1 (pag. 26), ed alla Tab. 1 (pagg. 26, 27 e 28), si ritiene che l'indicato 30% di aree produttive ancora disponibili, debba essere idoneamente dimostrato, inoltre bisognerebbe sapere anche la percentuale dei fabbricati/strutture inutilizzate/sfite.
- Al capitolo 8 paragrafo 8.2 (pag. 28), si ritiene che per l'indicata dotazione di standard urbanistici prevista dal vigente PRGC (759.147 mq.), debba anche essere specificata la quantità ancora da realizzare, anche in rapporto agli attuali abitanti (al 31/12/2015 21.441 abitanti); allo stesso paragrafo si ritiene che per un comune superiore a 20.000 abitanti (come quello di Savigliano), oltre allo standard urbanistico di livello comunale" (25 mq./abitante), debba anche essere verificato lo "standard urbanistici di livello generale" pari a 17 mq./abitante. Ancora allo stesso capitolo alle "verifiche standards" (pag. 30), si ritiene che anche le aree a standard di cui alla lettera b) (per interesse generale) pari a 124.099 mq. siano inferiori al minimo di legge pari a 125.000 mq. e conseguentemente non sia possibile ridurre ulteriormente la quantità, ancorché di solo 693 mq.
- Al capitolo 9 (pag. 59), non sono stati richiamati ed attuati gli "orientamenti e linee guida per una visione al futuro della città di Savigliano", approvati con D.C.C. 13.3.2013 n. 9.
- In merito al capitolo (pagg. 59 e seguenti) e nello specifico alle varie richieste di variante al vigente PRGC, non si comprende per quale motivo sia stato disatteso l'obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare sul sito istituzionale in "amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio" tutte le varie "proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o ....".

Infine relativamente ad alcune aree oggetto di variante si sono rilevate delle specifiche problematiche, tra queste la "conformazione" della riduzione dell'area produttiva P1.13 che andrebbe a creare un "lotto intercluso" su tre lati, contornato da aree edificabili o edificate, forse si sarebbe dovuto/potuto eliminare/ridurre anche l'area produttiva posta ad est in modo da "regolarizzare" il bordo edificabile a contatto con le aree agricole; relativamente all'ampliamento dell'area produttiva P1.12 si rileva l'aumento del "fronte" produttivo in accostamento critico con le esistenti aree residenziali; infine anche con l'ampliamento dell'area produttiva P1.1 verrebbe creato un "cuneo" contornato per oltre tre lati da aree edificabili che difficilmente potrà essere/rimanere dedito all'agricoltura.

In conclusione, anche relativamente alle questioni di merito, si ritiene che la proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, debba essere necessariamente adeguata/rivisitata e riadottata, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative. Mi riservo, in caso ciò non avvenga, di segnalare le anomalie procedurali rilevate per quanto di competenza alla Prefettura di Cuneo, al Dipartimento di Funzione Pubblica oltretutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le seguenti motivazioni.

Le osservazioni "formali-procedurali"presentate dal Movimento Cinquestelle si basano su di un errato presupposto.

E' vero che con deliberazione consiliare n.27 del 26 luglio 2016 è stata approvata la proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale al vigente piano regolatore generale,ma gli elaborati tecnici non sono stati dichiarati allegati.

Non è vero quindi che essi andassero pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Savigliano in uno con la deliberazione stessa,ma gli Uffici avevano la possibilità di rendere conoscibili i documenti nel modo che ritenevano piu' opportuno ed efficace.

Così si è proceduto:pubblicando in home page del sito istituzionale tutti i documenti su cui sarebbero quindi potute essere presentate osservazioni.

La **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

All'art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che *"a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe-convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del **1 gennaio 2011** a decorrere dal quale *"le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"*.

In base alle previsioni dell'art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l'assunzione da parte dell'amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei,di cui resta corretto dare avviso di deposito per la consultazione presso gli uffici o per la richiesta di eventuale copia.

Nulla quaestio,quindi,sulla validità di informare il pubblico sul deposito degli atti.

Passiamo quindi alla parte di osservazione in merito alla presunta necessità di firma digitale sugli elaborati tecnici-non allegati-alla deliberazione de qua.

La funzione dell'Albo Pretorio che è quella di pubblicità degli atti e non di erogazione di atti originali. Infatti è corretto quanto riportato e citato con la legge del 18 giugno 2009 n. 69,che, all'art 32 ha disposto che: *"a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"* ma stiamo parlando appunto di pubblicità degli atti.

Nel D.Lgs. n. 33/2013 non si dice affatto che i dati debbano essere *"inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale"*, ma ,anzi secondo l'art. 7,si sottolinea che i dati pubblicati, debbano essere in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Questa querelle ha già visto contrapposti vari interpreti della norma in questione,ma non pare utile ai fini che questo Ente si era prefisso:quello di pubblicare i propri atti in modo che chiunque fosse interessato potesse produrre osservazioni che sarebbero confluite nel documento conclusivo del procedimento.

Ed infine non si dimentichi che l'art.15 ,comma 4,della Legge regionale n.56/1977,testualmente recita: *"La proposta tecnica del progetto preliminare,completa di ogni suo elaborato,è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni;della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione"*.

In conclusione NON E' VERO che vi siano state anomalie procedurali, e si respinge quindi con forza l'ipotesi, non suffragata da norma alcuna, per cui la proposta di variante non avrebbe avuto pubblicità legale, né tantomeno è vero che non siano stati rispettati i principi di trasparenza che da sempre informano questa Amministrazione. Si conferma la correttezza delle procedure adottate.

Per gli aspetti di merito si puntualizza quanto segue:

- In riferimento alle necessità di convocazione del MiBACT alla conferenza di Copianificazione e Valutazione si precisa che l'Amministrazione Comunale ha provveduto in tal senso, ancorché non vi sia stato seguito da parte del Ministero che non ha né presenziato né fatto pervenire pareri in Conferenza. Si precisa ancora che la tabella richiamata riporta l'iter procedurale di variante basandosi sulla normativa Regionale di riferimento (L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 15 e 15 bis) ove si precisa esattamente quando vi sia l'obbligo di convocazione del Ministero secondo l'enunciazione indicata nella relazione.
- Come specificato al precedente punto, ancorché nella documentazione di V.A.S. si sia correttamente indicata la non necessità di coinvolgimento del MiBACT, il Comune ha opportunamente provveduto a convocare il Ministero competente alla Conferenza inviando la documentazione in variante.
- Nel capitolo quattro della relazione, che si ricorda avere valenza illustrativa, si sono riportate le principali procedure urbanistiche eseguite sullo strumento urbanistico vigente non ritenendo necessario fare un inutile ripetizione in quanto il testo delle Norme di Attuazione, avente valore differente rispetto alla Relazione, riporta nelle prime due pagine l'elenco completo degli iter di variante-modifica al P.R.G.; vista però la richiesta si provvede a replicare quanto presente nelle N. di A;
- In riferimento alla documentazione di variante urbanistica in raccordo con gli studi del P.G.R.A. si evidenzia innanzi tutto che non vi è alcun obbligo di adeguamento in tal senso in quanto gli studi idraulici richiamati costituiranno, ove occorre, modifica al P.A.I. (il quale allora potrà avere cogenza sulla pianificazione locale), ed ancora si rimanda alla documentazione redatta dal Geologo incaricato per la variante nella quale si è espressamente dichiarato di aver condotto le valutazioni necessarie al procedimento basandosi anche sul Piano richiamato.
- L'analisi condotta nella tabella di cui alle pagg. 26-27-28 della relazione, atta a dare un'indicazione del "grado" di attuazione dello strumento urbanistico vigente per l'ambito produttivo, è stata eseguita analizzando le singole aree e parametrando sulle superfici concesse. In particolare si ribadisce che però il dato risulta essere sicuramente utile ma non indispensabile per le valutazioni affrontate nella variante. Infatti non si è provveduto ad inserire alcuna nuova area, che allora avrebbe sicuramente reso indispensabile tale dato al fine di dimostrare la necessità o meno di introdurre nuove superfici in P.R.G., ma ad assegnare S.U.L. o superfici aggiuntive per aziende presenti sul territorio che necessitano di contenuti adeguamenti delle strutture e pertanto di superficie libera in disponibilità. Per tale ragione ogni considerazione sul "patrimonio" immobiliare inutilizzato non trova significato poiché, come più volte detto, è impensabile pensare di far rilocalizzare le attività in quanto azione non concretamente perseguibile.
- Per quanto evidenziato in ordine al paragrafo 8.2 della relazione non si ritiene minimamente necessario effettuare una ulteriore suddivisione tra ambiti realizzati e quelli ancora in progetto, cosa di fatto desumibile dalle tabelle delle aree pubbliche fornite in quanto indicate le zone esistenti ed in progetto, poiché da normativa di riferimento (art. 21 della L.U.R.) non si fa alcuna menzione a tale necessità in sede di dotazione dei P.R.G. degli standard minimi; dunque dato non utile ad alcuna verifica da condurre. Il riferimento agli abitanti attuali fornito nell'osservazione (21.441) non viene preso in considerazione in quanto la variante ha assunto il dato di 25.000 abitanti corrispondente con la capacità insediativa residenziale (C.I.R.) come richiesto sempre dalla L.R. 56/77 e s.m.i.; inoltre essendo ampiamente superiore garantisce una maggiore cautela nelle verifiche di superfici a servizi per abitante. In risposta alla richiesta inerente lo "standard urbanistico di livello generale" non avendo agito su tali ambiti non si è reso necessario approfondire il dato confermando quello del P.R.G. vigente. In effetti il dato degli standard di cui alla lettera b) (interesse generale) presenta un marginale deficit rispetto al dato



di riferimento calcolato, ma lo si ritiene comunque congruo per il fatto che la ripartizione di cui al richiamato art. 21, della L.R. 56/77 e s.m.i. (lett. a = 5 mq.; lett. b = 5 mq.; lett. c = 12,5 mq.; lett. d = 2,5 mq.;) e per legge “in linea di massima così ripartita” e dunque sono ammessi eventuali scostamenti fatta salva la dotazione complessiva che è ampiamente assicurata con il valore di 30,34 mq./ab. su 25 mq./ab. richiesti. Ciò detto la modifica inerente l'ex scuola di S. Rosolia è ammissibile;

- Nel capitolo nove della relazione non si è fatto rimando al documento approvato con D.C.C. n. 9 del 13/3/2013 in quanto in relazione si è fatto esclusivamente riferimento agli obiettivi perseguiti dalla variante in oggetto e su questi ci si è focalizzati;
- Il comune di Savigliano ha ottemperato a questa disposizione legislativa e si è dotato di un Regolamento per la disciplina della gestione del sito internet istituzionale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 , del 29.09.2011, in vigore dal 19.11.2011. Tale Regolamento disciplina, tra l'altro, all'art.5 la durata e le modalità di pubblicazione nella Sezione “Albo Pretorio”: il comma 9° prevede che “In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l'integrale affissione all'Albo Pretorio on line, si procede come segue: verrà predisposto a cura dell'Ufficio proponente un apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line in luogo e/o in aggiunta dell'atto da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l'oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario ed ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l'Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso.”

In risposta alle considerazioni finali all'osservazione si rimarca l'effettivo lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale per ottenere l'importante risultato di contenimento del consumo di suolo (dato in riduzione quantificato in mq. 13.500 circa) che non ha potuto condurre ad ulteriori limitazioni. L'area ridotta di mq. 37.800 non può sicuramente considerarsi “lotto” in quanto superficie che a se stante permette un'ottimale ed adeguata conduzione agricola; pertanto le aree poste in prossimità a destinazione produttiva (solo in parte trasformata) non limitano in modo alcuno l'utilizzo agrario valorizzando l'obiettivo pianificatorio conseguito. Per quanto attiene la zona P1.12” l'ampliamento non determina criticità con il comparto residenziale in quanto come detto in risposta all'osservazione nr. 2, le aree residenziali non sono contigue a questa poiché separate da un'importante arteria viaria che costituisce elemento antropico rilevante. La zona alla quale ci si riferisce in località Levaldigi rimasta in ambito agricolo è di fatto completamente compromessa poiché considerevolmente edificata e per questa ragione la previsione non ne riduce l'utilizzo agricolo che, come detto, è ormai limitato alle strutture edificate presenti e non ad una coltivazione dei fondi.

Per queste ragioni le previsioni di cui all'adozione della P.T.P.P. vengono ad essere confermate totalmente in sede di Progetto Preliminare. A seguito però sia delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione sia dei pareri resi dagli enti che hanno partecipato alla Conferenza di Copianificazione e Valutazione, si sono introdotte modifiche, accorgimenti, integrazioni che hanno di fatto migliorato la sostenibilità degli interventi sotto il profilo ambientale e la loro funzionalità urbanistico-edilizia come si conviene ad un procedimento partecipato. L'iter di variante prosegue con l'adozione del Progetto Preliminare con successiva nuova fase di pubblicazione.

- 3) Di adottare il PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO, redatto ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, inviato in data 05.12.2016 e acquisito agli atti con nota prot. n. 32930 del 12.12.2016, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così composto:

- ELABORATI URBANISTICI:

- Relazione
- Norme di Attuazione e tabelle di zona
- Tav. 0 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:10.000 e 1:5.000
- Tav. 0.1 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:2.000
- TAVOLA 1.1: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 1.2: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 2.10: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.15: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.16: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.20: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.22: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.23: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.31: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.33: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.52: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.53: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.63: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.82: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.87: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 5.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000

\_ ELABORATI GEOLOGICI:

Studio di microzonazione sismica – Livello 1: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Contenente i seguenti elaborati :

Tav. 1MS - CARTA DELE INDAGINI

Tav. 2aMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Tav. 2bMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Tav. 3aMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

Tav. 3bMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA SULLE AREE DI NUOVA TRASFORMAZIONE URBANISTICA

- 4) di dare atto che la variante non modifica il quadro dei dissesti così come disciplinato dal P.R.G. vigente;
- 5) di dare atto che la variante costituisce adeguamento alla Normativa Sismica così come esplicitato nel parere Regionale in materia geologica/sismica rilasciato in sede di Conferenza di Copianificazione e valutazione;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto che il presente procedimento è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica svolgendo la fase di verifica di assoggettabilità dalla quale è emersa la non necessità di proseguire nella fase di valutazione così come espresso nel provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale (nota prot. 32507 del 05.12.2016) in conformità ai pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati;
- 8) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui al Piano Paesaggistico Regionale;
- 9) di conferire al Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio, il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avutala, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRA BONETTO Claudio ( 15+1)= 16

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

13.12.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

13.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16  
Votanti: 16  
Voti favorevoli: 10 (CUSSA Claudio, AMBROGGIO Giulio, GRINDATTO Luca, FROSSASCO Alessandra, TORTONE Osvaldo, GRANDE Laura, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Rocco, TESIO Paolo, CASASOLE Alberto)  
Voti contrari: 4 (DE LIO Maurizio, GANDOLFO Luciano, PORTERA Antonello, GARAVENTA Silvia)  
Voti astenuti: 2 (OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio)

## D E L I B E R A

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di controdedurre alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO secondo quanto di seguito riportato:

OSSERVAZIONE NR. 1 PRESENTATA DAI SIG.RI CHIAVASSA CORRADO E TOMATIS MARIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TOMATIS SNC DI TOMATIS MARIO & C. CON NOTA PROT. 23541 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, interessante la modifica introdotta all'area P1.1 di Levaldigi, evidenzia che le condizioni catastali inerenti l'ambito risultano essere mutate rispetto all'adozione della P.T.P.P. richiedendo di escludere dalla previsione urbanistica produttiva due mappali (674 e 676) non rientranti nelle disponibilità della ditta interessata.

-----  
L'osservazione è ACCOLTA prevedendo a ridefinire il limite dell'area secondo le indicazioni fornite escludendo le porzioni di terreno indicate (marginale correzione di circa 9 mq.) e dunque riducendo la previsione di ampliamento dell'area produttiva. Tale modifica concorre a perseguire ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità della previsione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nei confronti delle vicine residenze, come richiesto nei pareri forniti da A.R.P.A. e A.S.L. CN1.

OSSERVAZIONE NR. 2 PRESENTATA DALLE SIG.RE BELMONDO ROSALBA E BELMONDO PATRIZIA CON NOTA PROT. 23554 DEL 6.9.2016.

L'osservazione, dopo un'introduzione di carattere generale interessante sia l'ambito P1.12 oggetto di esame ma anche spaziando su considerazioni a valenza generale riportanti giudizi personali delle scriventi, presenta sostanzialmente le seguenti richieste:

- “Di fare in modo che, acclarata l'indispensabilità dell'ampliamento, vengano previsti adeguati interventi per ridurre l'impatto ambientale e scenico-percettivo dell'intera area, fermo restando le esigenze legate alle attività produttive ivi presenti.
- In particolare, adottare delle soluzioni per fare in modo che le quinte arboree (richieste – come da rapporto preliminare ambientale – verso le aree agricole) siano presenti anche verso il complesso con valore documentale “Gistelli”; tipologia, struttura e forma delle soluzioni sarebbero comunque naturalmente demandate alla fase attuativa, tramite la prevista autorizzazione paesaggistica.
- Interventi mitigativi e di valorizzazione ambientale del fronte dell'area addossato alla Bealera Torrani, in considerazione dello stato di degrado ivi attualmente presente.
- Si chiede di valutare, negli appositi documenti previsti dal legislatore, l'impatto ambientale dell'intervento previsto in materia scrupolosa e con metodologia scientifica ed oggettiva (ad esempio: analisi di intervisibilità percettiva per quanto riguarda il tema paesaggio), valutandone gli effetti sia alla scala comunale che alla scala locale, in relazione allo stato di fatto ed ai cambiamenti già intercorsi alle aree negli ultimi anni. Se ogni variante al P.R.G. interviene su una piccola porzione di territorio, l'impatto è trascurabile; se tali varianti interessano più volte medesime aree allora l'impatto cumulativo nel tempo diventa non trascurabile. L'area ad ovest della SP 662 sta infatti subendo da alcuni anni (in accordo con il susseguirsi delle varianti) un progressivo degrado delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del tessuto agricolo originario, caratterizzato da edifici rurali e complessi di un certo pregio e filari campestri lungo la viabilità minore (purtroppo abbattuti in parte lungo via della Morina alcuni anni fa).
- Ulteriore aspetto non secondario riguarda anche la perdita del valore immobiliare residenziale conseguente alla commistione dell'area a caratteristiche produttive; è evidente che se l'area ad ovest della SP662 diventa una zona marginale, con aree agricole intercluse a zone terziarie e produttive si crea una diminuzione dell'attrattività preesistente delle aree.”

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto sommariamente si provvede ad integrare la documentazione di Piano Regolatore con alcuni accorgimenti atti a mitigare ulteriormente i potenziali impatti che la previsione di ampliamento della zona produttiva P1.12\* può generare. A tal proposito si segnala che della parte introduttiva dell'osservazione non si condividono alcune affermazioni e considerazioni che in taluni casi paiono essere contraddittorie tra loro stesse. A titolo esemplificativo l'osservazione esordisce ripercorrendo gli

obiettivi e necessità enunciate in variante a motivazione della previsione (adeguamento esigenze funzionali e produttive aziendali) ritenendole “pienamente legittime e giustificabili” ma poi in seguito richiede di valutarne le necessità e l’eventuale delocalizzazione. Nel citare il fenomeno dello “sprawl urbano” non giustifica la scelta localizzativa dell’area P1.12\* (di fatto non avvenuta con la presente procedura ma scelta del passato) ma invece approva la situazione urbanistica presente poche decine di metri poco più a nord presentante caratteri pressoché analoghi; tant’è che si viene a determinare con la variante un ambito definibile unitario tra le due zone. Altra imprecisione è il rimando ai vincoli del P.P.R. che attualmente operano sull’area oggetto di variante solo per quanto riguarda il regime di salvaguardia.

Per quanto attiene alla scelta localizzativa effettuata, si sottolinea che il livello di interferenza tra l’ambito P1.12\* oggetto di ampliamento e i principali elementi che connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale è basso, come emerge dalla lettura delle checklist al paragrafo 2.2 “Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante” del Rapporto Preliminare per la verifica di V.A.S. L’area è, già allo stato attuale, compromessa dall’azione antropica e priva sia di valenza naturalistica, sia di elementi strutturali della rete ecologica regionale funzionali alla connettività. Anche il P.P.R. classifica l’area oggetto di previsione tra i tessuti privi di un impianto pianificatorio riconoscibile che presentano una contenuta rilevanza paesaggistica e una ridotta carica iconica ed identitaria (morfologie insediative “tessuti discontinui suburbani - m.i.4” e “aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i.7”).

**Non sono risultate infine praticabili differenti alternative localizzative, in quanto il contenuto ampliamento è finalizzato al potenziamento e alla razionalizzazione di un’attività già insediata in Via della Morina che altrimenti dovrebbe essere anch’essa rilocalizzata.**

Nel dettaglio, in merito alle singole richieste si precisa:

- Che la P.T.P.P. proponeva già una serie di accorgimenti normativi, ad integrazione dell’art. 35 delle N. di A. vigente, atti ad imporre azioni in sede attuativa volte alla ricerca di una maggiore sostenibilità delle previsioni urbanistiche in generale (dunque di maggiore valenza ambientale) non limitandosi al singolo caso dell’area P1.12\*. Si rimanda, in particolare, alle prescrizioni del comma 10.1, che prevede la realizzazione di quinte arboreo-arbustive a confine delle aree di trasformazione allo scopo di contenere l’impatto scenico-percettivo dei nuovi interventi, e del comma 10.7, volto a garantire la qualità architettonica dell’intervento ed il suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico. Le disposizioni dell’art. 35 in sede di Progetto Preliminare vengono ad essere ulteriormente implementate proprio a seguito dell’espletamento della procedura di V.A.S. condotta.
- Come detto un apposito articolato di P.R.G. impone la messa a dimora di fasce arboree quale elemento di mitigazione, protezione e valore ecologico, con particolare attenzione nei confronti del territorio agricolo come quello oggetto di osservazione, comprendente ovviamente anche le strutture edificate presenti. In particolare verso il complesso “Gistelli” viene individuata cartograficamente la superficie minima da destinare alla realizzazione della quinta arborea e viene integrato l’art. 35 delle N. di A., demandando alla fase autorizzativa altre possibili specificazioni;
- Viene accolta la richiesta di prevedere particolare attenzione alla zona prossima alla Bealera Torrani, valorizzandone la valenza ambientale, predisponendo uno specifico richiamo nelle N. di A; si ricorda che nel piano sono comunque già presenti disposizioni generiche per tale fine valide sui diversi corsi d’acqua (artt. 2 e 35). Si segnala, comunque, che l’intervento proposto nell’area P1.12\* interessa un ambito non direttamente adiacente al corridoio ripariale della Bealera Torrani e pertanto non interferirà con i complessi vegetazionali che ne caratterizzano le sponde, come è stato specificato al paragrafo 2.3 (punto “Paesaggio e territorio”) del Rapporto Preliminare di V.A.S. nell’ambito della valutazione di coerenza con le prescrizioni in salvaguardia dell’articolo 14 “Sistema idrografico” del P.P.R.;
- In riferimento alle valutazioni di carattere generale sull’analisi condotta in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. si rimanda a quanto detto in risposta all’osservazione nr. 4 che riprende le medesime considerazioni, al fine di evitare inutili ripetizioni, ricordando che la completezza della documentazione prodotta, di fatto emergente dai pareri resi da Soggetti

con competenza in materia ambientale che si sono espressi, ha condotto all'unanime parere di non necessità di assoggettare la Variante alla fase di Valutazione;

- In ultimo non si ritiene condivisibile l'enunciazione della perdita di valore immobiliare residenziale connesso alla previsione; in particolare non si hanno aree a valenza residenziale nell'intorno significativo ma strutture in ambito agricolo ed a questo occorrerebbe fare riferimento. Non si ravvisa poi come un ampliamento di una previsione vigente possa influenzare tale aspetto vista l'esiguità dell'espansione nei confronti dell'ambito prevalentemente agrario ed ancora segnalando la presenza di altra zona a nord con destinazione analoga a quella in oggetto che sicuramente può determinare un impatto maggiore. Fa poi ancora specie come in un'osservazione prettamente improntata su aspetti ambientali e paesaggistici venga data particolare importanza ("aspetto non secondario") ad un elemento economico che sicuramente non è parte di tali valutazioni.

OSSERVAZIONE NR. 3 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23555 DEL 6.9.2016.

L'osservazione evidenzia la possibilità di escludere graficamente il sedime della viabilità consortile posta a sud dell'area G14 (Via della Morina) da quest'ultima per ricondurla nel generico ambito agricolo confinante.

-----  
L'osservazione, seppure non trattando un oggetto di variante e dunque valutazione che non si era presa in considerazione nella predisposizione della documentazione, viene ACCOLTA riportando il limite della zona G14 a confine della viabilità richiamata escludendolo di fatto dalla zona urbanistica per ricomprenderla nell'area agricola limitrofa.

OSSERVAZIONE NR. 4 PRESENTATA DALL'ARCH. FISSORE EMILIO CON NOTA PROT. 23556 DEL 6.9.2016.

**L'osservazione evidenzia la mancata condivisione da parte dello scrivente della metodologia seguita nell'elaborazione del Rapporto Preliminare specificando che:**

- e) analisi condotte sono state sviluppate ad una scala maggiore rispetto a quella di dettaglio che interessa la tipologia di interventi definiti dalla variante. Pertanto, sarebbe stato opportuno calibrare la valutazione delle interferenze tra le componenti ambientali sensibili e le aree proposte con un'analisi e una valutazione *in situ* (alla scala locale) della situazione;**
- f) l'analisi degli impatti al paragrafo 2.3 è sviluppata con riferimento esclusivo ad alcuni temi e andrebbe approfondita non solo in base ad aspetti quali-quantitativi delle previsioni oggetto di variante, ma anche con un confronto con lo stato dell'ambiente a scala locale;**
- g) per quanto gli ambiti oggetto di variante siano di ridotta estensione territoriale, andrebbero valutati gli effetti cumulativi degli interventi, tenendo conto che spesso la sommatoria delle ricadute derivanti dall'attuazione di singole varianti parziali o strutturali di entità limitata determina criticità significative;**
- h) il documento presenta lacune nell'approccio metodologico, che nelle procedure di V.A.S. dovrebbe essere scientifico ed oggettivo, ed illustra in maniera assai limitata la metodologia e le tecniche analitiche utilizzate;**

**Alla luce di quanto sopra sintetizzato l'osservante richiede:**

- se l'iter della variante sarà accompagnato dal processo di V.A.S. sia predisposto un Rapporto Ambientale con procedura scientifica, indicando metodi e tecniche di analisi, approfondendo la

valutazione degli effetti cumulativi e considerando gli impatti ambientali nel complesso alla mesoscala e puntualmente alla microscala;

- se la variante sarà esclusa da ulteriori processi di V.A.S. siano tenuti in considerazione gli elementi di criticità sopra illustrati al momento dell'attuazione dei progetti, che dovranno perseguire elevati livelli di qualità edilizia e paesaggistica.

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le motivazioni di seguito riportate, dalle quali si evince che la struttura del Rapporto Preliminare presenta un'articolazione metodologica fondata su criteri scientifici ed oggettivi riconosciuti ed include già molteplici temi di cui si sottolinea la carenza.

In linea generale, le analisi e le valutazioni condotte nel documento di V.A.S. hanno tenuto conto di quanto precisato dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle indicazioni della DGR 12-8931 del 12 giugno 2008 e della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016, che in merito alla verifica di assoggettabilità richiedono "... che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE".

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del Rapporto Preliminare prodotto risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dal Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1", pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2008, laddove precisa che "per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica gli atti in esame dovranno essere corredati da uno specifico allegato tecnico che contenga:

- i contenuti della variante in via di predisposizione;
- le informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- un'adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti oggetto di variante;
- la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della successiva decisione."

Tali indicazioni, anche se espressamente indirizzate alle varianti strutturali al Piano regolatore generale ex L.R. n. 1/2007, ormai superate dalla complessiva revisione della L.R. 56/1977, nella prassi corrente, hanno assunto valore di riferimento per l'intera casistica degli strumenti urbanistici soggetti a verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Più nello specifico è stato dato riscontro al primo punto nel paragrafo 2.1. "Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante", al secondo punto nel paragrafo 2.5. "Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità", al terzo punto nei paragrafi 2.1 "Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante" e 2.2 "Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di Variante" e all'ultimo punto nei paragrafi 2.3 "Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici" e 2.4 "Misure di mitigazione e compensazione" del documento tecnico elaborato.

Più nel dettaglio, in relazione alle specifiche richieste si formulano le considerazioni che seguono.

**Per quanto attiene al punto a. si precisa che le analisi e le valutazioni condotte hanno adottato un "approccio multiscala", proprio di molte discipline scientifiche.**

**Nello specifico, si è assunto quale presupposto che qualsiasi sistema ambientale rappresenti un modello di organizzazione di tipo gerarchico, caratterizzato da molteplici domini di scale spazio-temporali, dove le interazioni tra le componenti di livello inferiore sono controllate da interazioni più lente che avvengono ai livelli superiori e dove le proprietà che caratterizzano un determinato livello sono indispensabili per comprendere**



**i processi che si manifestano ai livelli superiori (principio delle proprietà emergenti - Lorenz 1978; Kirk 1980).**

**Ciò significa che nessun sistema ambientale può essere compiutamente studiato a un solo livello di scala o, se si vuole, di organizzazione. In altre parole, la complessità che connota l'insieme delle relazioni strutturali e funzionali di un sistema ambientale può essere compresa solo variando la scala con cui si analizza il sistema stesso.**

**In termini operativi, l'assunzione di tale paradigma, anche se non è stato esplicitamente dichiarato, ha comportato la necessità di adottare due differenti livelli di analisi che definiscono altrettante scale spaziali:**

- una scala media, coincidente con l'intero territorio comunale, che ha permesso di comprendere il ruolo effettivo delle aree oggetto di previsione all'interno di un'organizzazione territoriale più vasta, fornendo informazioni sui vincoli e sulle pressioni cui esse sono soggette. Le valutazioni relative a tale livello, essendo state desunte in parte dai principali strumenti regionali di pianificazione territoriale e settoriale, hanno favorito anche un confronto indiretto con la scala vasta, da cui dipende in ultima analisi il funzionamento del sistema ambientale comunale;
- una scala di dettaglio, coincidente con i singoli ambiti di intervento, che ha consentito di spiegare i processi che si manifestano come proprietà emergenti alla scala comunale e, allo stesso tempo, di evidenziare, attraverso un'informazione più approfondita e disarticolata, fenomeni che a livello superiore potevano risultare smorzati da processi compensativi.

**Le analisi afferenti alle risoluzioni scalari sopra richiamate sono state sviluppate in più punti del documento di verifica (inquadramento del territorio comunale, ricognizione degli elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti le aree oggetto di variante, definizione delle componenti ambientali nell'ambito della valutazione delle ricadute attese), ricercando sempre una forte integrazione e una sintesi critica degli esiti acquisiti.**

In conclusione, si ritiene che l'approccio adottato, proprio perché non focalizza l'attenzione su una singola scala di analisi, abbia permesso di stimare compiutamente, e con un basso margine d'errore, le ricadute dei singoli interventi previsti dalla variante, facendo emergere sia le loro relazioni reciproche, sia quelle con il contesto comunale.

In merito al punto b. si sottolinea che nell'analisi degli impatti sono state prese in considerazione tutte le componenti indicate dall'Allegato VI, lettera f) al D.Lgs. 4/2008, a partire dalla descrizione dello stato attuale delle stesse e con livelli di approfondimento sviluppati in base alla significatività degli effetti.

Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del documento di V.A.S. risultano coerenti con le indicazioni di merito fornite dalla D.G.R. 21-892 del 12.01.2015 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo 'Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale'", che propone un'articolazione del Rapporto Ambientale secondo le richieste del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., e fornisce molteplici specificazioni sulla trattazione delle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche. Nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto Preliminare il livello di dettaglio delle indicazioni della citata D.G.R. è stato tuttavia opportunamente ricalibrato per renderlo adeguato ai contenuti della verifica di assoggettabilità a V.A.S. che accompagna la Variante 2016. Le informazioni da fornire nei documenti ambientali, per il principio di adeguatezza, devono infatti essere coerenti alla scala territoriale interessata, che varia in funzione della tipologia dello strumento urbanistico (una variante generale implica l'esame dell'intero territorio comunale, mentre una variante strutturale, quale quella in oggetto, focalizza l'attenzione su sue porzioni circoscritte ridotte rispetto a quella generale).

E' stato, infine, fatto riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale (P.T.R.) e paesaggistica (P.P.R.) e ai principali piani di settore regionali in materia ambientale, nei confronti dei quali è stata perseguita la coerenza sia nella definizione del quadro conoscitivo, sia nella valutazione degli impatti.

I piani regionali sono stati peraltro tutti assoggettati a processi di valutazione ambientale strategica, che, oltre a costituire un significativo modello metodologico, forniscono elementi utili

a delineare lo stato dell'ambiente in cui si inseriranno le previsioni della variante, nonché a stimarne le potenziali ricadute evitando la duplicazione delle valutazioni.

Tale approccio è pienamente coerente con i dettami della DGR 12-8931 del 12.06.2008, la quale all'Allegato I, paragrafo "La valutazione. Il Rapporto Ambientale", precisa che "al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata".

Relativamente alla rilevata carenza di quantificazioni degli impatti attesi, si fa presente che non sempre è possibile formulare un preciso giudizio quantitativo per tutte le componenti, ma si possono avanzare esclusivamente stime, in quanto non sono note informazioni di dettaglio quali le tipologie di funzioni o attività insediabili, il numero di addetti, le caratteristiche delle lavorazioni svolte o degli impianti installati, ... Si pensi, in particolare, alle componenti aria, acqua, rifiuti o energia: le effettive entità di emissioni inquinanti, di rifiuti prodotti o di consumi idropotabili ed energetici non saranno note finché nelle aree non sarà completato l'insediamento di attività e popolazione. Lo stato delle conoscenze attuali inerente tali componenti non potrà quindi essere implementato e definito nelle successive fasi di elaborazione della variante, ma le informazioni necessarie saranno disponibili solo in fase esecutiva, dopo l'entrata a regime dello strumento urbanistico.

Per contro le valutazioni descrittive e qualitative non risultano utili soltanto nelle fasi preliminari dei processi di V.A.S., come affermato nell'osservazione, bensì durante l'iter complessivo: esse costituiscono spesso giudizi esperti, espressi sulla base di parametri oggettivabili, utili tanto quanto gli aspetti quantitativi.

Si ritiene, infine, che il confronto con lo stato dell'ambiente sia stato ampiamente sviluppato nell'ambito del Rapporto Preliminare: le checklist al paragrafo 2.2 segnalano la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra le aree oggetto di variante e le componenti del sistema territoriale che per loro natura costituiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili (elementi rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità, beni paesaggistici e culturali, componenti paesaggisticamente rilevanti, elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative).

Le valutazioni svolte non hanno escluso a priori ulteriori verifiche e spesso si sono demandati approfondimenti progettuali alla fase attuativa degli interventi, qualora ritenuta più idonea rispetto all'attuale livello di pianificazione urbanistica a introdurre soluzioni atte a limitare gli impatti ambientali e paesaggistici. Si vedano, ad esempio, le previsioni subordinate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: il parere della Commissione Locale per il Paesaggio potrà contenere specifiche prescrizioni in merito all'inserimento degli interventi nel contesto, costituendo pertanto un ulteriore elemento di orientamento e controllo della qualità dei luoghi.

Per quanto concerne il punto c. non si condivide l'affermazione dello scrivente relativa alle numerose ripetizioni nel testo del Rapporto Preliminare del postulato che mette in diretta relazione causa-effetto la ridotta estensione degli ambiti oggetto di variante con l'assenza di effetti ambientali significativi.

La limitata entità dimensionale delle aree previste dal piano non è mai stata utilizzata quale parametro su cui basare la valutazione degli impatti, bensì si è presa in considerazione e ribadita in più punti del documento di V.A.S. la scelta di riarticolare il disegno di sviluppo urbanistico del P.R.G.C. vigente intervenendo su aree attuate o contigue al tessuto edificato esistente mediante minimi ampliamenti, riorganizzazioni o rifunionalizzazioni.

La valutazione degli impatti ha tenuto conto degli aspetti cumulativi, in quanto:

- muove da uno scenario determinato dalla stratificazione delle trasformazioni programmate nel tempo da differenti strumenti urbanistici, siano essi di natura puntuale (varianti parziali o strutturali) oppure di maggiore entità (varianti generali);
- effettua un'analisi integrata delle modificazioni fisiche e funzionali, con riferimento sia alla singola previsione, sia all'insieme delle azioni di variante.

Il paragrafo 2.3 "Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici" del Rapporto Preliminare si conclude con una matrice di sintesi della sostenibilità ambientale, finalizzata ad esprimere, con riferimento a ciascuna componente ambientale analizzata, un giudizio sintetico

di compatibilità ambientale, che tiene conto sia della sommatoria degli impatti rilevati, sia delle misure mitigative previste.

**Per quanto attiene al punto d. non si ritengono condivisibili le critiche mosse dallo scrivente riguardo la mancanza di un metodo di valutazione scientifico ed oggettivo nella stesura del documento di verifica prodotto.**

**Oltre a richiamare quanto esplicitato alle precedenti lettere a. b. e c., si sottolinea che la metodologia per la redazione e l'approfondimento degli elaborati di VAS è oggetto di continua discussione e revisione in ambito accademico e scientifico: esistono linee guida e modelli di riferimento relativi all'elaborazione dei documenti tecnici che non forniscono però indicazioni esaustive ed univoche. Inoltre gli approcci metodologici codificati a livello normativo (Allegato I al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e D.G.R. 21-892 del 12.01.2015) non entrano nel merito delle tecniche analitiche da adottare.**

**Nel presente caso, per non dar luogo a una valutazione monosettoriale, incapace di costruire i necessari collegamenti tra gli obiettivi e le azioni della variante e le diverse componenti ambientali, si è ricercata una continua integrazione tra diversi modelli analitici (analisi SWOT, matrici qualitative, *overlapping*, ricorso ad indicatori ambientali e a modelli codificati quali il DPSIR e il BAT) e i dati, derivati da conoscenze esperte, illustrati nei principali strumenti di governo del territorio di livello regionale e provinciale. Si è cercato, in altri termini, di sviluppare un approccio critico al tema della valutazione ambientale, che consideri limiti e potenzialità dei diversi modelli sia dal punto di vista teorico che applicativo.**

**La necessità di contaminare tecniche e conoscenze risponde, inoltre, alla natura multidisciplinare della valutazione ambientale, che richiede di affrontare, in un'ottica di piena integrazione, questioni complesse afferenti a diversi ambiti di conoscenza.**

**Infine, nel riconoscere che le tecniche di analisi adottate nell'ambito del processo di valutazione in esame sono illustrate in misura limitata nel rapporto prodotto, si osserva che tale richiesta non trova riscontro nei principali documenti di indirizzo attualmente vigenti.**

**In particolare, il documento tecnico di indirizzo adottato con D.G.R. 21-892 del 12.01.2015, che costituisce, a livello piemontese, il riferimento ufficiale più completo circa i contenuti da sviluppare in fase di valutazione degli strumenti di pianificazione locale - vale a dire in una fase che esige un approfondimento maggiore rispetto a quello necessario in fase di verifica di assoggettabilità - non richiede che vengano esplicitate le tecniche analitiche utilizzate dal valutatore.**

Tutto ciò premesso, si ribadisce che i contributi degli enti con competenza ambientale pervenuti (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte, ASL CN1) non hanno rilevato la necessità di assoggettare la Variante a VAS.

**Il perseguimento della qualità dei progetti cui l'osservazione fa riferimento in caso di esclusione da V.A.S. è stato contemplato inserendo all'art. 35 delle N.di A., ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 2, specifiche indicazioni progettuali per l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico e il contenimento degli impatti sulle differenti componenti.**

OSSERVAZIONE NR. 5 PRESENTATA DAL GEOM. ROCCA PATRIZIO IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO DALLA COMPAGNIA PETROLIFERA PIEMONTESE S.R.L. A SOCIO UNICO PROT. 24052 DEL 12.9.2016.

L'osservazione chiede di riconoscere cartograficamente con idonea simbologia l'area in proprietà della Compagnia Petrolifera Piemontese s.r.l. a socio unico, insistenti sulla particella 111, Fg. 60, quale zona di distribuzione carburante.

-----  
L'osservazione NON E' ACCOLTA in quanto la variante redatta, ancorchè a carattere strutturale, risulta essere estremamente puntuale e focalizzata sugli oggetti enunciati in sede di redazione della P.T.P.P. e dunque non atta ad aggiornare completamente lo strumento urbanistico vigente; inoltre l'ambito territoriale oggetto di richiesta non è prossimo ad alcun intervento previsto per il quale si potrebbe comunque prendere in esame l'aggiornamento. In particolare però si segnala che il non accoglimento della richiesta non determina di fatto alcuna problematica poiché la regolamentazione normativa di tali stabilimenti è puntualmente disciplinata dalle N. di A. che consente l'insediamento e svolgimento dell'attività, anche nelle aree non propriamente identificate graficamente; tant'è che la struttura oggetto di richiesta è stata autorizzata e realizzata senza il riconoscimento richiesto. Si demanda ad altra futura variante tale eventuale possibilità.

OSSERVAZIONE NR. 6 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GARAVENTA SILVIA CON NOTA PROT. 24075 DEL 12.9.2016.

L'osservazione si articola in differenti aspetti e più precisamente (citazione):

“Osservazioni formali – procedurali

La delibera del Consiglio Comunale 29/7/2016 n. 27 di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (allegato 1), è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 2/8/2016, priva di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto Preliminare della citata variante, il dispositivo della stessa D.C.C. 27/2016 oltre a non indicare/esplicitare le tempistiche per la pubblicazione e la formulazione dei relativi elaborati, indispensabili al fine di poter effettuare le osservazioni; il tutto risulta quindi essere in palese difformità da quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 32 della L. 18/6/2009 n. 69 (allegato 2), ove si prevede che a far data dall'1/1/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la sola pubblicazione nei propri siti informatici anche degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, disponendo inoltre che le pubblicazioni in forma cartacea non abbiano più alcun effetto di pubblicità legale.

A questo si aggiunge che i citati elaborati oltre a non essere stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line, non sono nemmeno stati pubblicati nell'apposita sezione del sito comunale in “amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio”, come desumibile dalla stampa delle “videata” in data 18/8/2016 (allegato 3), il tutto quindi anche in contrasto con i commi 1 e 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (allegato 4), ove si prevede che a far data dal 20/04/2013, pena la mancata acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

A ulteriore detrimento della trasparenza e pubblicizzazione di un procedimento già complesso, si rileva che solamente in data 10/08/2016 sulla “home page” del sito istituzionale compare una “notizia” (allegato 5) inerente la pubblicazione degli elaborati, con rimando al link di uno specifico “avviso” (allegato 6) in pari data a firma del Responsabile del Procedimento ed al link degli elaborati citati all'interno della D.C.C. 27/2016; lo stesso “avviso”, peraltro non pubblicato all'Albo Pretorio, risultava essere molto “confusionario”, in quanto prima indicava che il progetto sarebbe stato depositato presso gli uffici comunali (in specifico orario) dal lunedì al venerdì e poi indicava la possibilità di prenderne visione per trenta giorni consecutivi, con successiva possibilità di presentazione delle osservazioni proposte, “dimenticandosi” però che sono le pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line ed in “amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio” che fanno acquisire la “pubblicità legale” e la relativa “efficacia” sia della D.C.C. 27/2016 che degli elaborati.

Si ritiene quindi che la “pubblicazione parziale” all’Albo Pretorio (solo delibera senza allegati) e la “mancata pubblicazione” in amministrazione trasparente (delibera ed allegati), abbiano creato un disorientamento del pubblico interessato, con difficoltà in merito al reperimento e consultazione degli elaborati oltreché all’eventuale redazione delle osservazioni, con conseguente mancanza di trasparenza e chiarezza che ha comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 29/7/2016 n. 27 e dei relativi allegati.

Preso atto inoltre della pubblicazione dei vari “elaborati” dettagliati all’interno della D.C.C. 27/2016, esclusivamente per il tramite del link presente sulla notizia dell’home page, si rileva inoltre che gli stessi non risultano essere stati firmati digitalmente, né dai redattori del progetto (Studio TAUTEMI e Studio Costagli), né dai rappresentanti del Comune (Sindaco, Segretario Generale e Responsabile del procedimento), addirittura non sono presenti nemmeno le firme “scansionate”, a dimostrazione si allegano i frontespizi di alcuni elaborati (allegato 7); questo in quanto in base alle vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.C.M. 3/12/2013 e D.P.C.M. 13/11/2014), anche se un documento nasce analogico (cioè cartaceo), con la pubblicazione on-line, deve essere trasformato in un documento informatico con firma digitale, al fine di garantirne ed attestare la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autenticità, la validità giuridica, l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati, in difetto alla citata firma digitale vengono a mancare gli effetti della pubblicità on-line.

A supporto di quanto indicato si allega una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 8) e relativo articolo di commento (allegato 9).

Conseguentemente, in merito agli elaborati allegati al provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27) si ritiene quindi che la mancanza delle firme digitali degli stessi elaborati, abbia reso nulla e quindi non legale la stessa pubblicità/publicizzazione effettuata.

In conclusione, relativamente alle questioni procedurali inerenti il provvedimento di adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. 29/7/2016 n. 27), si ritiene che le anomalie procedurali rilevate (parziale/mancata pubblicazione degli allegati e mancanza delle firme digitali sugli elaborati) abbiano comportato una mancata acquisizione della pubblicità legale ed una mancata efficacia della stessa D.C.C. 27/2016, oltreché una nulla pubblicazione/publicizzazione dei relativi elaborati; questo si ritiene debba necessariamente comportare una nuova adozione/publicazione nel pieno rispetto dei disposti di cui all’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e di cui all’art. 32 della L. 69/2009, nonché del D. Lgs. 82/2005 e loro s.m.i., pena l’inficio di tutto l’iter procedurale della variante urbanistica.

#### Osservazioni di merito

In riferimento agli “elaborati tecnici” della D.C.C. n. 27 in data 29/7/2016, inerente l’adozione della proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, si ritiene di dover osservare quanto segue.

- Alla Tab. 1 del capitolo 2, punto 3 (pag. 5), si ritiene che la partecipazione del MiBACT per il tramite del proprio organo periferico (cioè la Soprintendenza) non possa/debba essere solo “eventuale”, ma sia indispensabile anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2014, nella quale si dice che tutte le tipologie di variante urbanistica, a prescindere se vi siano o meno immobili oggetto degli specifici vincoli storico-architettonici o paesaggistici, debbano essere oggetto dello specifico parere.
- Anche al paragrafo inerente il procedimento di verifica preventiva del capitolo 3.1 (pag. 7) dovrà essere indicato che anche il MiBACT dovrà essere direttamente fin da subito con la trasmissione del relativo materiale; allo stesso paragrafo si ritiene che debbano essere definiti

preventivamente con apposito documento i soggetti competenti ed interessati in materia ambientale che potranno far pervenire osservazioni e/o pareri.

- Al capitolo 4 (pag. 10), si ritiene necessaria l'indicazione di tutti i provvedimenti comunali che hanno approvato le varianti parziali.
- Al capitolo 7 paragrafo 7.1 (pag. 10), si ritiene che ancorché il vigente PRGC sia adeguato al PAI, debba essere effettuata specifica valutazione della variante delle Norme di attuazione del PAI alla luce delle adottate cartografie del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
- Al capitolo 8 paragrafo 8.1 (pag. 26), ed alla Tab. 1 (pagg. 26, 27 e 28), si ritiene che l'indicato 30% di aree produttive ancora disponibili, debba essere idoneamente dimostrato, inoltre bisognerebbe sapere anche la percentuale dei fabbricati/strutture inutilizzate/sfritte.
- Al capitolo 8 paragrafo 8.2 (pag. 28), si ritiene che per l'indicata dotazione di standard urbanistici prevista dal vigente PRGC (759.147 mq.), debba anche essere specificata la quantità ancora da realizzare, anche in rapporto agli attuali abitanti (al 31/12/2015 21.441 abitanti); allo stesso paragrafo si ritiene che per un comune superiore a 20.000 abitanti (come quello di Savigliano), oltre allo standard urbanistico di livello comunale" (25 mq./abitante), debba anche essere verificato lo "standard urbanistici di livello generale" pari a 17 mq./abitante. Ancora allo stesso capitolo alle "verifiche standards" (pag. 30), si ritiene che anche le aree a standard di cui alla lettera b) (per interesse generale) pari a 124.099 mq. siano inferiori al minimo di legge pari a 125.000 mq. e conseguentemente non sia possibile ridurne ulteriormente la quantità, ancorché di solo 693 mq.
- Al capitolo 9 (pag. 59), non sono stati richiamati ed attuati gli "orientamenti e linee guida per una visione al futuro della città di Savigliano", approvati con D.C.C. 13.3.2013 n. 9.
- In merito al capitolo (pagg. 59 e seguenti) e nello specifico alle varie richieste di variante al vigente PRGC, non si comprende per quale motivo sia stato disatteso l'obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare sul sito istituzionale in "amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio" tutte le varie "proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o ....".

Infine relativamente ad alcune aree oggetto di variante si sono rilevate delle specifiche problematiche, tra queste la "conformazione" della riduzione dell'area produttiva P1.13 che andrebbe a creare un "lotto intercluso" su tre lati, contornato da aree edificabili o edificate, forse si sarebbe dovuto/potuto eliminare/ridurre anche l'area produttiva posta ad est in modo da "regolarizzare" il bordo edificabile a contatto con le aree agricole; relativamente all'ampliamento dell'area produttiva P1.12 si rileva l'aumento del "fronte" produttivo in accostamento critico con le esistenti aree residenziali; infine anche con l'ampliamento dell'area produttiva P1.1 verrebbe creato un "cuneo" contornato per oltre tre lati da aree edificabili che difficilmente potrà essere/rimanere dedito all'agricoltura.

In conclusione, anche relativamente alle questioni di merito, si ritiene che la proposta tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale 2016 al P.R.G.C. vigente, debba essere necessariamente adeguata/rivisitata e riadottata, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative. Mi riservo, in caso ciò non avvenga, di segnalare le anomalie procedurali rilevate per quanto di competenza alla Prefettura di Cuneo, al Dipartimento di Funzione Pubblica oltretché all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

-----  
L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA per le seguenti motivazioni.

Le osservazioni "formali-procedurali" presentate dal Movimento Cinquestelle si basano su di un errato presupposto.

E' vero che con deliberazione consiliare n.27 del 26 luglio 2016 è stata approvata la proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale al vigente piano regolatore generale, ma gli elaborati tecnici non sono stati dichiarati allegati.

Non è vero quindi che essi andassero pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Savigliano in uno con la deliberazione stessa, ma gli Uffici avevano la possibilità di rendere conoscibili i documenti nel modo che ritenevano piu' opportuno ed efficace.

Così si è proceduto: pubblicando in home page del sito istituzionale tutti i documenti su cui sarebbero quindi potute essere presentate osservazioni.

La **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

All'art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che *"a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe-convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del **1 gennaio 2011** a decorrere dal quale *"le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"*.

In base alle previsioni dell'art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l'assunzione da parte dell'amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei, di cui resta corretto dare avviso di deposito per la consultazione presso gli uffici o per la richiesta di eventuale copia.

Nulla quaestio, quindi, sulla validità di informare il pubblico sul deposito degli atti.

Passiamo quindi alla parte di osservazione in merito alla presunta necessità di firma digitale sugli elaborati tecnici-non allegati-alla deliberazione de qua.

La funzione dell'Albo Pretorio che è quella di pubblicità degli atti e non di erogazione di atti originali. Infatti è corretto quanto riportato e citato con la legge del 18 giugno 2009 n. 69, che, all'art 32 ha disposto che: *"a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"* ma stiamo parlando appunto di pubblicità degli atti.

Nel D.Lgs. n. 33/2013 non si dice affatto che i dati debbano essere *"inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale"*, ma, anzi secondo l'art. 7, si sottolinea che i dati pubblicati, debbano essere in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Questa querelle ha già visto contrapposti vari interpreti della norma in questione, ma non pare utile ai fini che questo Ente si era prefisso: quello di pubblicare i propri atti in modo che chiunque fosse interessato potesse produrre osservazioni che sarebbero confluite nel documento conclusivo del procedimento.

Ed infine non si dimentichi che l'art.15, comma 4, della Legge regionale n.56/1977, testualmente recita: *"La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione"*.

In conclusione NON E' VERO che vi siano state anomalie procedurali, e si respinge quindi con forza l'ipotesi, non suffragata da norma alcuna, per cui la proposta di variante non avrebbe avuto pubblicità legale, né tantomeno è vero che non siano stati rispettati i principi di trasparenza che da sempre informano questa Amministrazione. Si conferma la correttezza delle procedure adottate.

Per gli aspetti di merito si puntualizza quanto segue:

- In riferimento alle necessità di convocazione del MiBACT alla conferenza di Copianificazione e Valutazione si precisa che l'Amministrazione Comunale ha provveduto in tal senso, ancorché non vi sia stato seguito da parte del Ministero che non ha né presenziato né fatto pervenire pareri in Conferenza. Si precisa ancora che la tabella richiamata riporta l'iter procedurale di variante basandosi sulla normativa Regionale di riferimento (L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 15 e 15 bis) ove si precisa esattamente quando vi sia l'obbligo di convocazione del Ministero secondo l'enunciazione indicata nella relazione.
- Come specificato al precedente punto, ancorché nella documentazione di V.A.S. si sia correttamente indicata la non necessità di coinvolgimento del MiBACT, il Comune ha opportunamente provveduto a convocare il Ministero competente alla Conferenza inviando la documentazione in variante.
- Nel capitolo quattro della relazione, che si ricorda avere valenza illustrativa, si sono riportate le principali procedure urbanistiche eseguite sullo strumento urbanistico vigente non ritenendo necessario fare un inutile ripetizione in quanto il testo delle Norme di Attuazione, avente valore differente rispetto alla Relazione, riporta nelle prime due pagine l'elenco completo degli iter di variante-modifica al P.R.G.; vista però la richiesta si provvede a replicare quanto presente nelle N. di A;
- In riferimento alla documentazione di variante urbanistica in raccordo con gli studi del P.G.R.A. si evidenzia innanzi tutto che non vi è alcun obbligo di adeguamento in tal senso in quanto gli studi idraulici richiamati costituiranno, ove occorre, modifica al P.A.I. (il quale allora potrà avere cogenza sulla pianificazione locale), ed ancora si rimanda alla documentazione redatta dal Geologo incaricato per la variante nella quale si è espressamente dichiarato di aver condotto le valutazioni necessarie al procedimento basandosi anche sul Piano richiamato.
- L'analisi condotta nella tabella di cui alle pagg. 26-27-28 della relazione, atta a dare un'indicazione del "grado" di attuazione dello strumento urbanistico vigente per l'ambito produttivo, è stata eseguita analizzando le singole aree e parametrando sulle superfici concesse. In particolare si ribadisce che però il dato risulta essere sicuramente utile ma non indispensabile per le valutazioni affrontate nella variante. Infatti non si è provveduto ad inserire alcuna nuova area, che allora avrebbe sicuramente reso indispensabile tale dato al fine di dimostrare la necessità o meno di introdurre nuove superfici in P.R.G., ma ad assegnare S.U.L. o superfici aggiuntive per aziende presenti sul territorio che necessitano di contenuti adeguamenti delle strutture e pertanto di superficie libera in disponibilità. Per tale ragione ogni considerazione sul "patrimonio" immobiliare inutilizzato non trova significato poiché, come più volte detto, è impensabile pensare di far rilocalizzare le attività in quanto azione non concretamente perseguibile.
- Per quanto evidenziato in ordine al paragrafo 8.2 della relazione non si ritiene minimamente necessario effettuare una ulteriore suddivisione tra ambiti realizzati e quelli ancora in progetto, cosa di fatto desumibile dalle tabelle delle aree pubbliche fornite in quanto indicate le zone esistenti ed in progetto, poiché da normativa di riferimento (art. 21 della L.U.R.) non si fa alcuna menzione a tale necessità in sede di dotazione dei P.R.G. degli standard minimi; dunque dato non utile ad alcuna verifica da condurre. Il riferimento agli abitanti attuali fornito nell'osservazione (21.441) non viene preso in considerazione in quanto la variante ha assunto il dato di 25.000 abitanti corrispondente con la capacità insediativa residenziale (C.I.R.) come richiesto sempre dalla L.R. 56/77 e s.m.i.; inoltre essendo ampiamente superiore garantisce una maggiore cautela nelle verifiche di superfici a servizi per abitante. In risposta alla richiesta inerente lo "standard urbanistico di livello generale" non avendo agito su tali ambiti non si è reso necessario approfondire il dato confermando quello del P.R.G. vigente. In effetti il dato degli standard di cui alla lettera b) (interesse generale) presenta un marginale deficit rispetto al dato di riferimento calcolato, ma lo si ritiene comunque congruo per il fatto che la ripartizione di cui al richiamato art. 21, della L.R. 56/77 e s.m.i. (lett. a = 5 mq.; lett. b = 5 mq.; lett. c = 12,5 mq.; lett. d = 2,5 mq.;) e per legge "in linea di massima così ripartita" e dunque sono ammessi eventuali scostamenti fatta salva la dotazione complessiva che è ampiamente assicurata con il valore di 30,34 mq./ab. su 25 mq./ab. richiesti. Ciò detto la modifica inerente l'ex scuola di S. Rosolia è ammissibile;



- Nel capitolo nove della relazione non si è fatto rimando al documento approvato con D.C.C. n. 9 del 13/3/2013 in quanto in relazione si è fatto esclusivamente riferimento agli obiettivi perseguiti dalla variante in oggetto e su questi ci si è focalizzati;
- Il comune di Savigliano ha ottemperato a questa disposizione legislativa e si è dotato di un Regolamento per la disciplina della gestione del sito internet istituzionale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 , del 29.09.2011, in vigore dal 19.11.2011. Tale Regolamento disciplina, tra l'altro, all'art.5 la durata e le modalità di pubblicazione nella Sezione "Albo Pretorio": il comma 9° prevede che "In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l'integrale affissione all'Albo Pretorio on line, si procede come segue: verrà predisposto a cura dell'Ufficio proponente un apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line in luogo e/o in aggiunta dell'atto da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l'oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario ed ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l'Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso."

In risposta alle considerazioni finali all'osservazione si rimarca l'effettivo lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale per ottenere l'importante risultato di contenimento del consumo di suolo (dato in riduzione quantificato in mq. 13.500 circa) che non ha potuto condurre ad ulteriori limitazioni. L'area ridotta di mq. 37.800 non può sicuramente considerarsi "lotto" in quanto superficie che a se stante permette un'ottimale ed adeguata conduzione agricola; pertanto le aree poste in prossimità a destinazione produttiva (solo in parte trasformata) non limitano in modo alcuno l'utilizzo agrario valorizzando l'obiettivo pianificatorio conseguito. Per quanto attiene la zona P1.12" l'ampliamento non determina criticità con il comparto residenziale in quanto come detto in risposta all'osservazione nr. 2, le aree residenziali non sono contigue a questa poiché separate da un'importante arteria viaria che costituisce elemento antropico rilevante. La zona alla quale ci si riferisce in località Levaldigi rimasta in ambito agricolo è di fatto completamente compromessa poiché considerevolmente edificata e per questa ragione la previsione non ne riduce l'utilizzo agricolo che, come detto, è ormai limitato alle strutture edificate presenti e non ad una coltivazione dei fondi.

Per queste ragioni le previsioni di cui all'adozione della P.T.P.P. vengono ad essere confermate totalmente in sede di Progetto Preliminare. A seguito però sia delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione sia dei pareri resi dagli enti che hanno partecipato alla Conferenza di Copianificazione e Valutazione, si sono introdotte modifiche, accorgimenti, integrazioni che hanno di fatto migliorato la sostenibilità degli interventi sotto il profilo ambientale e la loro funzionalità urbanistico-edilizia come si conviene ad un procedimento partecipato. L'iter di variante prosegue con l'adozione del Progetto Preliminare con successiva nuova fase di pubblicazione.

Di adottare il PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2016 AL P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIGLIANO, redatto ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, inviato in data 05.12.2016 e acquisito agli atti con nota prot. n. 32930 del 12.12.2016, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così composto:

- ELABORATI URBANISTICI:

- Relazione
- Norme di Attuazione e tabelle di zona

- Tav. 0 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:10.000 e 1:5.000
- Tav. 0.1 Progetto P.R.G. legenda tavole in scala 1:2.000
- TAVOLA 1.1: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 1.2: Progetto P.R.G. territorio comunale ..... scala 1:10.000
- TAVOLA 2.10: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.15: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.16: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.20: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.22: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.23: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.31: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.33: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.52: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.53: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.63: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.82: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 2.87: ..... Progetto P.R.G. sviluppo territori urbanizzati e urbanizzandi ..... scala 1:2.000
- TAVOLA 5.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 5.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica ..... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.1: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.2: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000
- TAVOLA 6.4: Progetto P.R.G. con sovrapposizione fasce fluviali .... scala 1:5.000

\_ ELABORATI GEOLOGICI:

Studio di microzonazione sismica – Livello 1: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Contenente i seguenti elaborati :

Tav. 1MS - CARTA DELE INDAGINI

Tav. 2aMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Tav. 2bMS - CARTA GEOLOGICO-TECNICA  
Tav. 3aMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
Tav. 3bMS - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA SULLE AREE DI NUOVA TRASFORMAZIONE  
URBANISTICA

- 4) di dare atto che la variante non modifica il quadro dei dissesti così come disciplinato dal P.R.G. vigente;
- 5) di dare atto che la variante costituisce adeguamento alla Normativa Sismica così come esplicitato nel parere Regionale in materia geologica/sismica rilasciato in sede di Conferenza di Copianificazione e valutazione;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto che il presente procedimento è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica svolgendo la fase di verifica di assoggettabilità dalla quale è emersa la non necessità di proseguire nella fase di valutazione così come espresso nel provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale (nota prot. 32507 del 05.12.2016) in conformità ai pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

IL PRESIDENTE  
F.to AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 GENNAIO 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **05 GENNAIO 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **15 GENNAIO 2017**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 21 DICEMBRE 2016 AD OGGETTO: “ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLA “VARIANTE 2016” AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 4 DELLA L.R. 56/77 E SUCC. MOD E INT. “**

PRESIDENTE: dà la parola all’Assessore Chiara RAVERA.

ESCE FERRARO Rocco (15-1) = 14

RAVERA Chiara: con l’adozione del progetto preliminare si è giunti a metà strada dell’iter di approvazione della variante strutturale 2016 al Piano Regolatore. Rammenta le tappe: nel consiglio del 29 luglio è stata adottata la proposta tecnica di progetto preliminare della variante. Sono seguite le pubblicazioni, il termine per presentare le osservazioni, la Conferenza di Copianificazione e valutazione con tutti gli enti competenti in materia. La Conferenza di Pianificazione è consistita in due riunioni successive: la prima si è tenuta il 15 di settembre e la seconda l’8 novembre.

ENTRANO BONETTO Claudio E FERRARO Rocco (14 +2)= 16

Lo studio incaricato di redigere la variante strutturale 2016, ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei contributi degli Enti formulati in sede di Conferenza di Copianificazione, apportando le opportune modifiche alla proposta tecnica di progetto preliminare. Con l’attuale delibera si presenta per l’adozione il suddetto progetto preliminare. Rammenta che successivamente all’adozione del progetto preliminare, decorrerà nuovamente il termine per il deposito e la pubblicazione per 60 giorni consecutivi, Nel suddetto periodo è quindi possibile proporre nuove osservazioni. Aggiunge che fondamentalmente i temi della variante strutturale consistevano nell’adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova normativa sismica, nell’aggiornamento dei vincoli a carattere geologico tecnico anche a seguito delle modifiche delle normative di attuazione del Pail e del Pgra. La seconda parte importante è l’adeguamento delle previsioni insediative, in particolare per nuove esigenze relative all’ambito produttivo e artigianale. Poi una serie di migliorie relative al piano di attuazione del piano regolatore soprattutto con l’inserimento di nuove prescrizioni a carattere mitigativo e compensativo finalizzate anche a migliorare il piano dal punto di vista della sostenibilità ambientale degli interventi. Una volta scaduta la pubblicazione sono state presentate sei osservazioni, le quali sono state discusse in sede di Commissione. Chiede quindi ai consiglieri se vogliono che tutte le osservazioni vengano nuovamente discusse e tenuto conto che le stesse sono state comunque inserite nel testo della delibera, con un ovvio dilatarsi dei tempi, se preferiscono ancora darle per lette o se ancora optano per un breve riassunto.

PRESIDENTE: rappresenta che dal momento che a tutti viene mandata la convocazione con congruo anticipo, la ratio è permettere ai consiglieri di prenderne atto e poi, in sede di Consiglio, chiedere eventuali delucidazioni. La proposta è che l’Assessore faccia un riassunto delle sei osservazioni alcune accolte, seppur parzialmente, e altre respinte in modo che si possa procedere alla votazione. I Consiglieri, ovviamente, hanno facoltà di intervenire. Le osservazioni si danno per lette e quindi l’Assessore non sarà neppure tenuta a fare un riassunto.

RAVERA Chiara: vengono date per lette ed insieme all’Arch Rabbia rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

GARAVENTA Silvia: ha letto le controdeduzioni ed in merito alle osservazioni formali-procedurali depositate rileva delle controdeduzioni che non condivide. Che piaccia o no a far data dall’01 gennaio 2011 in base ai commi 1 e 1bis e 5 dell’art. 32 della legge 69/2009 gli unici obblighi di pubblicazione ammessi aventi effetto di pubblicità legale sono quelli effettuati all’albo pretorio on-line sia della delibera che dei relativi elaborati tecnici. Non è sufficiente una generica pubblicazione su qualsivoglia pagina del sito informatico per far acquisire la pubblicità legale in alternativa per gli elaborati tecnici e/o cartografici, come prevede anche il nostro Regolamento Comunale sull’albo pretorio. E’ ammessa la pubblicazione sullo stesso albo pretorio on-line di un apposito avviso per

l'indicazione utile per la consultazione degli elaborati non pubblicati. Questo in realtà non è avvenuto in quanto l'avviso è stato pubblicato unicamente sulla home page e non all'albo pretorio on-line. Inoltre a nulla vale sostenere che gli elaborati tecnici sono stati richiamati e non anche indicati come allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 2016 e che quindi non sia necessaria la loro pubblicazione all'albo pretorio on-line in quanto gli stessi elaborati devono essere oggetto di pubblicità legale per essere oggetto delle specifiche osservazioni. Ribadisce quindi che tecnicamente gli elaborati della citata deliberazione non avrebbe acquisito pubblicità legale. Oltre al rispetto della suindicata pubblicità, l'Amministrazione deve ottemperare al principio della trasparenza in base ai commi 1 lett a) e 3 dell'art. 39 del D.lgs 33/2013 ove si prevede che la condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti , delibera e elaborati, sia quella della pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di governo e del territorio, tra questi gli strumenti urbanistici e loro varianti. Sottolinea come la suddetta pubblicazione sia avvenuta soltanto in data 09.11.2016 a seguito del deposito da parte del suo Gruppo Consiliare delle osservazioni, anche per rimediare alla grave mancanza delle firme digitali sugli stessi elaborati. In un periodo, quindi, successivo alla chiusura del termine per la presentazione delle osservazioni. Tecnicamente sia la delibera di Giunta n. 27 che gli elaborati non avrebbero acquisito efficacia. Al contempo non si comprende il richiamo ad un famigerato comma 4 della' art 54 del D.lgs 82/2005 Codice amministrazione digitale in quanto dal 2013 il citato articolo non esiste più in quanto esiste il comma 1. E' vero che il d.lgs 33/2013 non dice nulla in merito alla sottoscrizione con firma elettronica digitale in quanto non compete a detto provvedimento normare la materia. Esso si occupa di pubblicità è trasparenza. L'obbligo di firma digitale per i documenti assoggettati alla firma digitale obbligatoria deriva dal capo II del d.LGS 82/2005 e dalle relative regole tecniche come peraltro confermato dalla nota 183/2016 del Dipartimento della funzione pubblica e Presidenza del Consiglio dei Ministri . Relativamente alle osservazioni in merito che la citata sentenza della Corte Costituzionale 197/2014, rileva che essa prevale sulle Disposizioni Regionali ritenute costituzionalmente illegittime anche se la Regione Piemonte non ha ancora ritenuto o voluto di adeguarsi. Il rispetto a quanto stabilito dalla citata sentenza relativamente al coinvolgimento dell'organo periferico del Mibact ovvero della Soprintendenza nel procedimento urbanistico dovrebbe essere dimostrato con l'esibizione della nota di trasmissione della richiesta parere- convocazione alla Conferenza. Relativamente al dichiarato rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013, ci si chiede come abbia potuto il Comune ottemperare citando una disposizione regolamentare comunale previgente, addirittura del 2011. Precisa che nell'osservazione da loro formulata, si rivela che non erano state pubblicate in amministrazione trasparente, in Pianificazione governo e territorio le varie istanze di variante al Piano Regolatore presentate dai vari privati e tra le quali quelle che hanno poi portato alla presentazione della presente variante strutturale e ciò è confermato dai fatti. Si ribadiscono infine le perplessità per i paragrafi 8, 8.1 ,8.2 e e p.1.1., p1.12, p.1.13. Si rende disponibile a trasmettere le suddette controdeduzioni.

GANDOLFO Luciano: visto che nel piano regolatore si prevedono anche gli interventi visti in commissione per gli ampliamenti nelle zone agricole, chiede se è rimasto quell'intervento nella perimetrazione di Savigliano.

RAVERA Chiara: non comprende a quale intervento si riferisca.

GANDOLFO Luciano: all'interno del perimetro di Savigliano.

RAVERA Chiara: non in ambito agricolo

GANDOLFO Luciano: si riferisce a quello di Via San Ciriaco.

RAVERA Chiara: non era in ambito agricolo. Gli interventi allora esaminati sono previsti tutti. Semplicemente come si avrà avuto modo di leggere negli elaborati esaminati in Commissione ci sono state delle specificazioni maggiori che sono state richieste dagli enti competenti in materia che hanno partecipato alle Conferenze di copianificazione relative agli aumenti di sul in area impropria. Oltre al termine massimo di dieci anni, è stato richiesto di aggiungere che l'incremento

di Sul venga concesso una tantum. Si è quindi integrata la richiesta di perimetrare ed individuare i mappali che sarebbero stati interessati dall'incremento di Sul per quanto concerne le zone improprie. Gli altri interventi non hanno invece subito modifiche sostanziali se non nell'intervento con cambio di destinazione d'uso in zona Levaldigi. Nelle osservazioni si era richiesto di accogliere una modifica a livello catastale perché le proprietà non corrispondevano al perimetro individuato e quindi si è modificato ma in minima parte, il resto è rimasto immutato.

GANDOLFO Luciano: era già contrario in commissione perché nella perimetrazione di Savigliano si andavano a toccare le altezze ma non è contrario ad aumentarle purché sia previsto per tutti mentre non può essere su un lotto solo in quanto o si arriva tutti ai 15 metri oppure teniamo le altezze come sono.

RAVERA Chiara: invita il Consigliere a tenere presente che la natura stessa del tipo di variante prevedeva degli interventi di natura diversa perché c'erano quelli in zona impropria e quelli nel centro abitato ma di tipo puntuale legati ai singoli interventi e alle singole aree quindi nessuna prevede di fare ad esempio un aumento di sul per tutte le aree in zona impropria.

GANDOLFO Luciano: per gli interventi in zona agricola, infatti è previsto che qualora non facciano più quel tipo di lavorazione vengano demoliti ma non ritiene sia possibile visto che è in zona perimetrata di Savigliano. Per tale motivo è contrario mentre sugli interventi in zona agricola si era molto favorevoli anche perché si aumentano i posti di lavoro di cui si necessita.

ESCE PAONNE Marco

RAVERA Chiara: anche nell'altro caso, sono della stessa tipologia semplicemente una è in zona produttiva e l'altro è un ampliamento di sul per attività produttive in zona impropria.

GANDOLFO Luciano: il problema è che il capannone vicino potrà alzarsi soltanto di 12 metri o 10.50 mentre l'altro può arrivare fino a 15. Ritiene sia errato il sistema con cui viene concesso. Non si è contrari all'innalzamento ma il problema è che il Piano Regolatore prevede per tutti tale innalzamento non soltanto per un lotto. Lo considera un errore.

GRINDATTO Luca: ci tiene ad intervenire sull'adozione del progetto preliminare per la variante perché è un lavoro che anche in seconda commissione è stato seguito per mesi e durante l'ultimo anno sono state numerose le riunioni e copiosa la partecipazione di tutti i consiglieri. Si sofferma su alcune qualità della variante che ci si appresta a varare, la prima è l'adeguamento alla normativa sismica. Altrettanto importante è stato lo studio approfondito e conoscitivo effettuato sul territorio che ritiene sia da sottolineare e che si eccelsa nella variante. L'altra parte è sugli interventi legati agli insediamenti delle attività produttive. La parte importante della variante è cercare di tutelare le poche e piccole realtà sul nostro territorio e che oggi si trovano in condizione di poter sviluppare le proprie attività. E' merito di questa amministrazione l'aver colto tale opportunità e aiutare a mantenere sul territorio tali realtà che sono una ricchezza e garantiscono molti posti di lavoro. Rammenta che l'amministrazione ha voluto aiutare tali realtà non in modo discriminato e cieco bensì fissando dei vincoli restrittivi sugli interventi come ad esempio il limite di tempo e tramite l'individuazione di aree che subiranno incrementi di cubatura. Sottolinea la collegiale attenzione al territorio e sottolinea come nella variante ci sia un saldo positivo di terreni che vengono restituiti all'ambito agricolo. Molti inoltre vengono restituiti per volontà dei proprietari. Ritiene siano molti gli aspetti positivi della variante ed esprime convintamente voto favorevole. In qualità di Presidente della II Commissione consiliare ci tiene a ringraziare non solo sulla delibera ma anche nel corso degli anni, gli uffici competenti, l'Arch Rabbia e i suoi collaboratori.

OCCELLI Maurizio: è tutto vero quanto riferito da Grindatto ma lo infastidisce la parte di via s. Ciriaco che avrebbe preferito fosse un punto separato in modo da votare contro ad essa e favorevolmente al resto. Dichiaro quindi il suo voto di astensione.

TORTONE Osvaldo: oltre a ribadire i concetti espressi dal Presidente della Commissione e dall'Assessore Ravera, dichiara che il suo voto sarà positivo. L'adozione del progetto preliminare è un bene per la città in quanto piccole realtà vengono soddisfatte.

BONETTO Claudio: fa presente che mai una delibera è stata così discussa e condivisa nel tempo. Il suo voto sarebbe favorevole tranne per la parte relativa all'area di Via San Ciriaco. Sarebbe stato opportuno dividere i punti ma comprende che non è stato possibile. La posizione del suo gruppo è di astensione.

RAVERA Chiara: ringrazia tutti i consiglieri per aver sottolineato il percorso di condivisione della variante così importante per il territorio e ringrazia altresì per la partecipazione alle tante riunioni. Ringrazia anche i consiglieri che hanno voluto sottolineare gli aspetti innovativi della variante perché effettivamente l'idea era di salvaguardare le richieste di pubblica utilità dei cittadini finalizzate anche alla conservazione di posti di lavoro ma senza dimenticare di non consumare indiscriminatamente il territorio. Si elargiscono delle concessioni compensando con più terreno agricolo di quanto è stato sottratto. Si rammarica della presa di posizione sull'intervento di via S. Ciriaco perché ribadisce che esso è assimilabile agli altri dando la possibilità ad un'attività produttiva del nostro territorio di ampliarsi in una parte garantendo posti di lavoro. Rammenta inoltre il motivo per il quale è stato concesso un aumento in altezza in quanto la ditta aveva richiesto in un primo tempo di abbattere la Chiesa di Via San Ciriaco. Precisa che in Commissione si è cercato di salvaguardare il suddetto bene storico-artistico interpellando la Soprintendenza e il Ministero per i beni e le attività culturali. In tal modo si è scongiurato l'abbattimento ma è evidente che non potendo ampliare l'attività l'unica possibilità era concedere un aumento in altezza salvaguardando la preesistenza a livello storico-artistico. In merito all'intervento della Consigliera Garaventa si astiene da una risposta perché si è già avuto modo di sviscerare l'argomento in più interrogazioni e interventi. Non c'è nulla di più che si potrebbe dire e visto che nell'ultimo Consiglio si era già detto delle presunte anomalie procedurali e della mancanza della firma digitale; osservazioni che si rigettano integralmente. Tiene a precisare che in seguito all'adozione del progetto preliminare decorrerà un ulteriore periodo per le osservazioni pari a 60 giorni e che pertanto potranno presentare osservazioni tutti coloro che non hanno potuto farlo la volta precedente.





**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
(Provincia di Cuneo)

## **CHIUSURA DI SEDUTA**

PRESIDENTE: alle ore 19.44 del 21 dicembre 2016 dichiara chiusa la seduta di Consiglio Comunale.